UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2023

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 19

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 66

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 110

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 151

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 176

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 200

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 248

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite

MARZO 2023

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6099** *del* **01/03/2023** (Rv. **667190 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(MAINENTE AGOSTINO) contro* C. *(COLACINO MARIAROSARIA)*
Regola giurisdizione

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Espropriazione per pubblica utilità - Controversie su risarcimento per occupazione e trasformazione del bene - Giurisdizione amministrativa - Controversie su indennità di occupazione legittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Proposizione congiunta - Irrilevanza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9334 del 2018 Rv. 648266 - 01, N. 19877 del 2022 Rv. 665038 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6100** *del* **01/03/2023** (Rv. **667191 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
R. *(MANCUSO CAMILLA) contro* C. *(GUALANDI FEDERICO)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Realizzazione di opera pubblica - Danni alla proprietà privata conseguenti a comportamenti colposi nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera - Domanda risarcitoria del privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi

dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7529 del 2020 Rv. 657443 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7065** *del* **09/03/2023** (Rv. **667193 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
G. *(MOSCATELLI ALESSANDRO) contro* S.
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/09/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria - Materia contrattuale ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 44 del 2001 - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione - Individuazione.

In tema di giurisdizione, sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell'acconto versato rientrano nella "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 (applicabile "ratione temporis"); pertanto, è consentito all'attore convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell'Unione Europea in caso di controversia ricadente nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell'indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell'obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Tratt. Internaz. 27/09/1968

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 03, N. 4731 del 2018 Rv. 647165 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7112** *del* **09/03/2023** (Rv. **667194 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PAPPALEPORE VITO AURELIO) contro* C.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Espropriazione per p.u. - Espropriazione "sostanziale" verso alcuni proprietari nell'ambito di una formale nei confronti di altri - Indennizzo per attività lecita della P.A. invocato dai primi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Fondamento - Fattispecie.

La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo dovuto per un'espropriazione "sostanziale", subita dall'istante nell'ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell'esproprio subito. (Principio affermato dalla S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, con riguardo alla domanda avanzata dal proprietario di un fondo il quale, a seguito del rilascio delle concessioni in favore di cooperative incaricate di interventi di edilizia residenziale pubblica su terreni limitrofi, era stato privato dei diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25039 del 2016 Rv. 641775 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7055** *del* **09/03/2023** (Rv. **667192 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
B. *(BIANCHI BRUNO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/12/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo sulle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., l'impugnazione della revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento, in quanto tra gli accordi previsti dall'art. 11 della l. n. 241 del 1990 sono compresi non solo quelli che precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente all'accordo per la determinazione del suo contenuto. (Nella specie, il Consiglio di Stato aveva rigettato la domanda volta all'annullamento di una delibera di decadenza dall'accordo sostitutivo - con il quale era stata rimodulata al ribasso una sanzione amministrativa - ritenuta estesa all'ordinanza ingiunzione emessa antecedentemente all'accordo stesso e facente parte integrante di quest'ultimo; la S.C., nel rigettare il ricorso, non ha ravvisato il denunziato vizio di eccesso di potere giurisdizionale per esser stata asseritamente valutata la invalidità derivata della predetta ordinanza ingiunzione, sul rilievo che, nel caso, la decisione del giudice amministrativo non avesse ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del modulo procedimentale attinente alla convenzione determinativa del contenuto del provvedimento, esaurendosi nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A.2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19494 del 2008 Rv. 604574 - 01, N. 20464 del 2022 Rv. 665039 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7577** *del* **15/03/2023** (Rv. **667195 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(RECCHIONI STEFANO) contro* S.
Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Impiego pubblico contrattualizzato - Conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio - Procedura selettiva non avente carattere concorsuale - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta all'affermazione del diritto ad ottenere il conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio, nell'ambito di una procedura selettiva non avente carattere concorsuale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'azione fatta valere è posta a tutela di una posizione di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7737** *del* **16/03/2023** (Rv. **667198 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(GIARDINI ANDREA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato - Azione risarcitoria nei confronti della p.a. competente - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 1, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 14, Costituzione art. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27455 del 2016 Rv. 641812 - 01, N. 25978 del 2016 Rv. 641795 - 01, N. 8188 del 2022 Rv. 664219 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7682** *del* **16/03/2023** (Rv. **667196 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Diff.)*
V. *(DAMIANO RENATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/10/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Applicazione dell'imposta - Deposito di documento in procedimento contenzioso per fini probatori - "Caso d'uso" - Esclusione.

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO In genere.

Il deposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10865 del 2005 Rv. 585409 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7735** *del* **16/03/2023** (Rv. **667197 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
C. *(NESI ETTORE) contro* C. *(POGGI NICCOLO')*
Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione delle attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali - Rigetto della p.a. di revisione del piano economico - Accertamento del recesso del concessionario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In tema di concessione delle attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali, la domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato dal concessionario in forza di una specifica clausola contrattuale, a seguito del rifiuto dell'ente concedente di avviare la revisione del piano economico finanziario della concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene alla procedura di gara, né ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, né rientra nell'alveo delle lett. b) e c) dell'art. 133 c.p.a., non essendo in discussione la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 143, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585 - 01, N. 21139 del 2022 Rv. 665271 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7682** *del* **16/03/2023** (Rv. **667196 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Diff.)*
V. *(DAMIANO RENATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/10/2016

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO Ricognizione di debito - Carattere meramente ricognitivo - Applicabilità dell'imposta in misura fissa solo in caso d'uso.

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 9, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 2 art. 4

Massime precedenti Difformi: N. 24107 del 2014 Rv. 633623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12432 del 2007 Rv. 600106 - 01, N. 1132 del 2009 Rv. 606491 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7768** *del* **17/03/2023** (Rv. **667199 - 03**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/02/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sentenza disciplinare - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

Il procedimento disciplinare a carico di magistrati ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che nel provvedimento decisorio che lo definisce deve trovare spazio un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, funzionale a conferire alla decisione una solida forza persuasiva in quanto fondata su una motivazione dialogica e non meramente assertiva, che si faccia carico di esplicitare compiutamente le ragioni per le quali ritiene di disattendere le argomentazioni e le istanze istruttorie di una parte e di aderire alle richieste dell'altra. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto provati episodi di corruzione a carico di un magistrato senza confrontarsi, nella motivazione, con le deduzioni difensive dell'incolpato, che in sede penale era stato assolto dalle imputazioni relative, in parte, agli stessi fatti contestati in sede disciplinare.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9390 del 2021 Rv. 660918 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7768** *del* **17/03/2023** (Rv. **667199 - 02**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/02/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento a carico di magistrati - Riqualificazione della condotta contestata - Perenzione dell'azione disciplinare ex art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Fattispecie.

Il termine decennale di perenzione dell'azione disciplinare a carico di magistrati, stabilito dall'art. 15, comma 1-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica anche nel caso in cui, in sentenza, la condotta originariamente contestata sia stata riqualificata in un illecito diverso rispetto a quello ritenuto nel capo d'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che la Sezione disciplinare del C.S.M., all'esito dell'istruttoria, previa riqualificazione di una delle condotte originariamente contestate all'incolpato, aveva correttamente escluso la perenzione dell'azione disciplinare, dal momento che quest'ultima era stata esercitata entro il periodo di tempo di dieci anni dall'ultimo episodio corruttivo a carico del magistrato.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24673 del 2018 Rv. 650870 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7768** *del* **17/03/2023** (Rv. **667199 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Diff.)*
C. *(VIGLIONE FABIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/02/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna - Diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la Sezione disciplinare del C.S.M., ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p., può, con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza disciplinare che aveva riqualificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta contestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., introducendo di fatto un elemento oggettivo, quello di "agevolazione di eccezionale favore", inesistente nella originaria contestazione contenuta nel capo d'incolpazione.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26548 del 2013 Rv. 628428 - 01, N. 4954 del 2015 Rv. 634507 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8034** *del* **21/03/2023** (Rv. **667324 - 02**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
C. *(BALICE GAETANO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/09/2022

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Determinazione della sanzione adeguata per violazione dell'obbligo di astensione - Giudizio di proporzionalità tra la gravità del fatto addebitato e la sanzione - Valutazione della sezione disciplinare - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Onere di congrua motivazione - Necessità - Contenuto – Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati per violazione dell'obbligo di astensione, la scelta, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione da applicare all'incolpato va effettuata secondo il criterio della proporzionalità - e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso - e costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, la congruità della motivazione del giudice disciplinare impone di considerare la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e all'intensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, alla personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, nonché al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui era stata applicata al magistrato la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, "tenuto conto del numero e dell'oggetto dei precedenti disciplinari maturati" - ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare in ragione della ravvisata insufficienza e lacunosità della motivazione, caratterizzata da una formula di stile legata in via esclusiva alla personalità dell'incolpato e priva di alcuna attinenza alla gravità dell'illecito nelle sue componenti materiale e soggettiva, e ha disposto altresì la rivalutazione in base al criterio di proporzionalità, avendo riguardo anche alla sopravvenuta assoluzione definitiva dell'incolpato in sede penale per insussistenza del fatto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 5, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 10

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11457 del 2022 Rv. 664414 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8034** *del* **21/03/2023** (Rv. **667324 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
C. *(BALICE GAETANO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/09/2022

100167 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020 - Proroga ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023 - Tardiva richiesta di discussione orale - Istanza di rimessione in termini - Omessa indicazione della "trattazione cartolare" nell'avviso di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Fondamento.

133240 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI In genere.

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, prorogato ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023, in caso di tardiva richiesta di discussione orale, l'omessa indicazione della trattazione cartolare "pandemica" nell'avviso di fissazione dell'udienza assume rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in ragione dell'esigenza di salvaguardia dell'affidamento riposto nella celebrazione dell'udienza (indotto da un atto proveniente dalla cancelleria del giudice procedente) e degli interessi da considerare, posto che la prorogata trattazione cartolare - attualmente rispondente, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo - è sostenuta da una finalità meno pregnante rispetto al valore che si compendia nella pubblicità dell'udienza in presenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legge 29/12/2022 num. 198 art. 8 com. 8, Legge 24/02/2023 num. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42090 del 2021 Rv. 663581 - 02, N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8151** *del* **21/03/2023** (Rv. **667325 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.**
M. *(STIVANELLO GUSSONI FRANCO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/05/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Reiterata mancata partecipazione a riunioni ex art. 47-quater dell'O.G. - Inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.

La reiterata mancata partecipazione del magistrato alle riunioni indette dal Presidente del tribunale ex art. 47-quater Ord. Giud. non integra ex se l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - il quale richiede che l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici sia "reiterata" ovvero "grave" - poiché è necessario vagliare l'offensività della condotta, verificando in concreto i doveri specificamente disattesi, le ragioni della colpevole violazione o l'effettivo prodursi di conseguenze negative in ragione della suddetta mancata partecipazione (tra le quali lo scostamento dalle determinazioni assunte all'esito delle citate riunioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7383 del 2013 Rv. 625556 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8268** *del* **22/03/2023** (Rv. **667327 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c. - Presupposti.

Il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 1, c.p.c., richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti processuali: a) l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10557 del 2015 Rv. 635423 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 404 del 2011 Rv. 615718 - 01, N. 23469 del 2016 Rv. 641536 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8252** *del* **22/03/2023** (Rv. **667326 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
T. *(DE SIMONE TONI) contro* R.
Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI Accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'"iter" procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15530 del 2022 Rv. 664750 - 01, N. 8564 del 2021 Rv. 660856 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8268** *del* **22/03/2023** (Rv. **667327 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Rapporti con l'azione di accertamento della paternità naturale - Nesso di pregiudizialità - Sussistenza - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 269 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17392 del 2018 Rv. 650189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19956 del 2021 Rv. 661989 - 01, N. 27560 del 2021 Rv. 662636 - 01, N. 18601 del 2021 Rv. 661614 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8428** *del* **23/03/2023** (Rv. **667200 - 02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA.** *(Conf.)*

B. *(MADDALENA MARCELLO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/04/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie di cui alle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lett. a) e l) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 non sono tra loro in rapporto di specialità, poiché il provvedimento privo di motivazione, ovvero con motivazione meramente apparente, integra non solo l'illecito di cui alla lett. l), ma, qualora dall'inosservanza dell'obbligo di motivazione derivi un indebito vantaggio, anche quello di cui alla lett. a), rientrando tra i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità, richiamati dall'art. 1 del citato d.lgs., anche quello di assumere provvedimenti motivati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato il concorso tra i due illeciti con riferimento alla revoca di una misura cautelare, che, richiamando la sola data di applicazione della misura, era priva di motivazione ed aveva comportato l'indebito vantaggio della scarcerazione dell'imputato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. L

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 03

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8428** *del* **23/03/2023** (Rv. **667200 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA.** *(Conf.)*

B. *(MADDALENA MARCELLO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/04/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Adozione, in udienza, di comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale - Gravità del contegno - Sussistenza dell'illecito - Fattispecie.

Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, contravvenendo ai doveri di correttezza, equilibrio e rispetto della persona, individuati dall'art. 1 del medesimo d.lgs. quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, si abbandoni, in udienza, a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo così un contegno che, per essere tenuto in pubblico e davanti ad estranei all'ordine giudiziario, assume, anche per il pregiudizio arrecato all'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà, quel carattere di oggettiva gravità richiesto per la sussistenza dell'illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la censura del comportamento tenuto in udienza dal giudice, che - quando il Pubblico Ministero aveva chiesto alla persona offesa di un processo per maltrattamenti in famiglia, in evidente stato di difficoltà, se avesse bisogno di fermarsi un attimo - aveva replicato alla richiesta di avere un bicchiere d'acqua con un comportamento gravemente disattento ai diritti ed alle esigenze della parte escussa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20588 del 2013 Rv. 627419 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8557** *del* **27/03/2023** (Rv. **667438 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
F. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* I. *(CESARINI GIANLUCA)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TERNI, 13/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell'attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto.

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme

ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2540 del 2016 Rv. 638463 - 01, N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2657 del 2019 Rv. 652545 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8557** *del* **27/03/2023** (Rv. **667438 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
F. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* I. *(CESARINI GIANLUCA)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TERNI, 13/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell'attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.

In tema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l.fall.; detto reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 2540 del 2016 Rv. 638463 - 01, N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2657 del 2019 Rv. 652545 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8652** *del* **27/03/2023** (Rv. **667439 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(DOTTORE NICOLA) contro* A.
Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Omesso versamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributo veterinario ai di cui al d.lgs. n. 194 del 2008 - Controversia - Giurisdizione tributaria - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa all'omesso versamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributo veterinario di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, trattandosi di imposizione che ha natura tributaria, attesa la doverosità della prestazione, imposta in forza dell'interesse generale al bene della salute e dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e il suo diretto collegamento con la pubblica spesa, in quanto indirizzata ad una platea di destinatari individuati in relazione all'attività da questi svolta nel settore alimentare, gravando dunque sullo Stato l'obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631300 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8557** *del* **27/03/2023** (Rv. **667438 - 03**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*
F. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* I. *(CESARINI GIANLUCA)*
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TERNI, 13/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Creditore titolare di garanzia sui beni del fallito per credito verso un diverso debitore - Procedimento di verificazione dello stato passivo - Ammissibilità - Esclusione - Intervento per la ripartizione dell'attivo - Configurabilità - Inclusione nel (o esclusione dal) riparto - Rimedi esperibili.

In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell'attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 2540 del 2016 Rv. 638463 - 01, N. 18790 del 2019 Rv. 654664 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2657 del 2019 Rv. 652545 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8675** *del* **27/03/2023** (Rv. **667440 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(VULPETTI VALENTINO) contro* V.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE NAPOLI

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Proponibilità per mezzo di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente ha dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 80 com. 5 lett. C), Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18052 del 2010 Rv. 614161 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8946** *del* **29/03/2023** (Rv. **667441 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** *(Diff.)*
D. *(BARONE MARCO) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/06/2022

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito permanente - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Conseguenze - Nell'ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario - Fattispecie.

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza disciplinare che aveva fatto decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare dal momento in cui la somma detenuta dall'avvocato, a seguito dell'autorizzazione del giudice, era stata posta in compensazione con un proprio credito per prestazioni professionali, sul presupposto che il "dies a quo" dovesse essere individuato, invece, in quello in cui il professionista aveva rifiutato la restituzione ai custodi giudiziari della società ex cliente).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35 com. 1 lett. D, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1822 del 2015 Rv. 634060 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11168 del 2022 Rv. 664413 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima

MARZO 2023

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6177** *del* **01/03/2023** (Rv. **667018 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
I. *(DE RUVO GAETANO) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE I.N.P.S. - Trattamento dei dati contenuti nel certificato medico inviato dal dipendente per la liquidazione dell'indennità di malattia - Attività di controllo prevista dalla legge - Utilizzazione a fini antifrode del software "data mining Savio" - Previa acquisizione del consenso dell'interessato - Informativa - Necessità - Esclusione.

In tema di trattamento dei dati personali contenuti nel certificato medico inviato dal dipendente per la liquidazione dell'indennità di malattia, l'I.N.P.S. svolge un'attività di controllo che trova diretto fondamento nella legge, attesi i compiti istituzionali assegnati all'ente: ne consegue che l'Istituto ben può utilizzare, ai fini antifrode, il software denominato "data mining Savio" senza dover rilasciare l'informativa di cui all'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 ("ratione temporis" applicabile) e senza acquisire il consenso dell'interessato che, peraltro, a fronte della presentazione del certificato di malattia da parte del lavoratore, deve ritenersi tacitamente prestato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 18, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 9919 del 2022 Rv. 664531 - 01, N. 15161 del 2021 Rv. 661498 - 02, N. 21107 del 2014 Rv. 632685 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6185** *del* **01/03/2023** (Rv. **667019 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**
J. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 11/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Presupposti - Ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato - Piena integrazione nel territorio nazionale e sradicamento nel paese di origine - Giudizio di non credibilità su episodi di violenza subiti nel paese di origine - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità,

imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01, N. 6736 del 2021 Rv. 660735 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6177** *del* **01/03/2023** (Rv. **667018 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**
I. *(DE RUVO GAETANO) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 03/03/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE I.N.P.S. - Trattamento dei dati contenuti nel certificato medico inviato dal dipendente per la liquidazione dell'indennità di malattia - Utilizzazione a fini antifrode del software denominato "data mining Savio" - Attività di profilazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento dei dati personali contenuti nel certificato medico inviato dal dipendente per la liquidazione dell'indennità di malattia, l'I.N.P.S., nell'utilizzazione, ai fini antifrode, del software denominato "data mining Savio" non viola il disposto dell'art. 14 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nella versione "ratione temporis" applicabile): difettano, infatti, i requisiti della profilazione (in quanto il soggetto non viene mai individuato o inserito in una determinata categoria o profilo), del trattamento "unicamente" automatizzato (in quanto gli operatori effettuano ulteriori verifiche) e della valutazione di un "comportamento umano" (poiché la personalità dei singoli interessati non viene mai delineata dal sistema).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 14, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163

Massime precedenti Vedi: N. 15161 del 2021 Rv. 661498 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30981 del 2017 Rv. 646734 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6178** *del* **01/03/2023** (Rv. **667003 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**
T. *(ZEZZA MARGHERITA) contro* N.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/03/2022

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Elezioni regionali - Regole elettorali e incompatibilità - Mutamento normativo sopravvenuto - Applicabilità solo per il futuro in relazione alla successiva tornata elettorale - Fondamento - Fattispecie.

In tema di elezioni regionali, tutte le regole elettorali, ivi comprese quelle sulle cause di incompatibilità, devono essere stabilite prima della costituzione dell'assemblea ed applicate successivamente con il medesimo contenuto precettivo sino al suo rinnovo, ne consegue che l'abrogazione di una causa di incompatibilità non può operare che per il futuro, in relazione alla successiva tornata elettorale, e ciò in quanto l'opposta interpretazione consentirebbe all'assemblea legislativa di modificare "le regole del gioco", a candidati eletti e cariche ricoperte "nominatim", con il rischio, non tollerabile in uno Stato di diritto, di alterare "ex post" e "secundum eventum", la composizione della stessa assemblea. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato che l'elisione dell'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale, disposta dall'art. 11 della l.r. Molise n. 1 del 2020, che ha abrogato l'art. 15 della l.r. Molise n. 20 del 2017, si applica a far tempo dalle successive elezioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 122, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Molise 15/12/2017 num. 20 art. 15, Legge Reg. Molise 30/04/2020 num. 1 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 16218 del 2007 Rv. 598926 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6324** *del* **02/03/2023** (Rv. **667131 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
C. *(PALMERI PAOLO) contro* F. *(SPINOSO ANTONINO V.E.)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2017

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Dichiarazione di fallimento della società fusa per incorporazione - Oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. - Conseguenze.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, sicché è giuridicamente inesistente la sentenza che dichiari il fallimento di quest'ultima oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. e tale vizio radicale, impedendo il passaggio in giudicato del provvedimento, può essere fatto valere, oltre che con l'impugnazione ordinaria, con un'autonoma "actio nullitatis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11984 del 2020 Rv. 657960 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6318** *del* **02/03/2023** (Rv. **667130 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**
A. *(MENAPACE PIERANTONIO) contro* B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/10/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica ricorso a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto cartaceo - Copia informatica - Attestazione di conformità - Necessità.

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 212, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18633 del 2022 Rv. 665108 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29175 del 2020 Rv. 660009 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6300** *del* **02/03/2023** (Rv. **667544 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**
U. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(LAZZARI GIULIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/06/2019

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità al controricorso - Sussistenza.

100246 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9411 del 2011 Rv. 617809 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 608 del 2015 Rv. 633916 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6508** *del* **03/03/2023** (Rv. **667150 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
U. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* F. *(COLELLA ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 19/05/2016

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.

Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi

(convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18312 del 2007 Rv. 599593 - 01, N. 10875 del 1994 Rv. 489293 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6503** *del* **03/03/2023** (Rv. **667119 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
A. *(VOLTAGGIO ANTONIO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti relativi all'affidamento del minore - Modifica dell'affidamento da parte del giudice d'appello - Audizione del minore - Necessità - Audizione nel grado precedente - Irrilevanza.

Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 337, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9691 del 2022 Rv. 664370 - 03

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6508** *del* **03/03/2023** (Rv. **667150 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
U. *(BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro* F. *(COLELLA ANTONIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 19/05/2016

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Valutazione "ex ante" del giudice - Contenuto.

L'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 3018 del 2020 Rv. 657046 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6530** *del* **03/03/2023** (Rv. **667004 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.**
Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**
M. *(RONCAGLIA PIERLUIGI) contro* V. *(GUGLIELMETTI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2021

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio nazionale - Decadenza per mancato uso dello stesso - Art. 121 c.p.i. - Modifica introdotta con il d.lgs. n. 15 del 2019 - Onere della prova - Differenze nei due regimi.

In tema di marchio nazionale, il regime probatorio relativo alla decadenza per mancato uso del segno distintivo opera diversamente a seconda della formulazione dell'art. 121 c.p.i., in quanto nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 15 del 2019, l'onere di provare il mancato utilizzo di un marchio nell'intero territorio nazionale grava sull'attore che agisca per la declaratoria di decadenza della privativa, mentre nella vigenza del testo normativo così modificato, non suscettibile di applicazione retroattiva, in caso di domanda o eccezione di decadenza di un marchio per non uso, la prova dell'utilizzazione del segno deve essere fornita dal titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121, Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 15 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2022 Rv. 666037 - 01, N. 7970 del 2017 Rv. 644838 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6589** *del* **06/03/2023** (Rv. **667005 - 02**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
N. *(RUSSO STEFANO MARIA) contro* B. *(SCAGLIARINI GIANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 11/01/2019

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illegittima segnalazione alla centrale rischi - Danni all'immagine e alla reputazione - "In re ipsa" - Esclusione - Fattispecie.

In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7594 del 2018 Rv. 648443 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6639** *del* **06/03/2023** (Rv. **667133 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(BRACCO ENRICO) contro* G. *(FAION SONIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/02/2020

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Statuizioni economiche o relative all'affidamento dei figli - Giudicato "rebus sic stantibus" - Conseguenze - Modifica delle statuizioni - Esclusiva valutazione da parte del giudice di fatti nuovi - Fondamento.

La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 283 del 2020 Rv. 656764 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6589** *del* **06/03/2023** (Rv. **667005 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
N. *(RUSSO STEFANO MARIA) contro* B. *(SCAGLIARINI GIANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 11/01/2019

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Audizione delle parti - Necessità - Modalità.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, adottata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri, tra i quali rientra l'inosservanza della specifica previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l'appellato abbia richiesto nella propria comparsa l'applicazione di detta ordinanza definitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 348, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6549** *del* **06/03/2023** (Rv. **667132 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
F. *(DEPRETIS FRANCESCO) contro* B. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/08/2017

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE Custode di beni oggetto di pegno e creditore pignoratizio – Conoscenza di informazioni in ordine al possibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia – Dovere di buona fede - Obbligo di tempestiva ed efficiente liquidazione del bene – Terzo custode - Conseguenze - Fattispecie in tema di pegno di azioni.

In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato che tra le informazioni in parola rientrano le notizie sull'imminente dissesto economico-finanziario della società emittente, poi effettivamente dichiarata fallita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2790, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 12863 del 2019 Rv. 654163 - 01, N. 22860 del 2007 Rv. 600449 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6639** *del* **06/03/2023** (Rv. **667133 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(BRACCO ENRICO) contro* G. *(FAION SONIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/02/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità ai procedimenti di separazione e di divorzio - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 nel testo vigente sino al 29 giugno 2020 - Esclusione - Ius superveniens di cui alla l. n. 70 del 2020 - Applicazione della sospensione - Retroattività - Esclusione.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità - considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'originario testo dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 vigente sino al 29 giugno 2020 - non possono essere equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare quest'ultimo all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni; ne consegue che, poiché solo con la modifica del citato art. 83, intervenuta ad opera del d.l. n. 28 del 2020, nell'elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile", tale innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di

impugnazione non risultasse già in qual momento sospesa, in forza della antecedente versione della medesima norma, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6723** *del* **07/03/2023** (Rv. **667264 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
S. *(CANNIZZARO VINCENZO) contro* A. *(PIERGROSSI ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/09/2021

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato UE - Mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE da parte del giudice straniero - Contrarietà all'ordine pubblico e sindacabilità da parte del giudice italiano - Esclusione.

086144 FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE In genere.

Il giudice italiano, cui sia stato chiesto, ai sensi dell'art. 45, comma 1 lett. a), del regolamento UE n. 1215 del 2012, di negare il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico, inteso anche quale ordine pubblico processuale, non può sindacare il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE, da parte del giudice straniero, su questioni interpretative attinenti strettamente al merito della controversia da lui decisa.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 45 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24107 del 2020 Rv. 659290 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6802** *del* **07/03/2023** (Rv. **667135 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
C. *(FERRI PAOLO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2022

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto

incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 2, Cod. Civ. art. 337 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 1568 del 2022 Rv. 663624 - 01, N. 22100 del 2022 Rv. 665243 - 01, N. 142 del 2023 Rv. 666568 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6723** *del* **07/03/2023** (Rv. **667264 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
S. *(CANNIZZARO VINCENZO) contro* A. *(PIERGROSSI ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/09/2021

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato UE - Manifesta contrarietà all'ordine pubblico - Nozione - Fattispecie.

086144 FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE In genere.

Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un "vulnus" al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 45 com. 1 lett. A), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 46

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12193 del 2019 Rv. 653931 - 03, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 02

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6806** *del* **07/03/2023** (Rv. **667165 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
L. *(PERTICARO PASQUALE) contro* A. *(GALMARINI MATILDE)*
Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 03/03/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Gestore di un sito web - Diritto all'oblio - Onere di attivazione - Preventiva richiesta dell'interessato - Necessità.

In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), applicabile "ratione temporis", il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all'aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell'interessato che è la sola idonea a far scaturire in capo al gestore l'obbligo di provvedere senza indugio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 89, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 24/10/1995 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2023 Rv. 666790 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6723** *del* **07/03/2023** (Rv. **667264 - 03**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
S. *(CANNIZZARO VINCENZO) contro* A. *(PIERGROSSI ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/09/2021

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato UE - Condanna al pagamento di un "bod" previsto dal diritto danese - Natura - Compatibilità con l'ordine pubblico - Fondamento.

086144 FONTI DEL DIRITTO - ORDINE PUBBLICO E BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE In genere.

In tema di riconoscimento di una sentenza straniera emessa in un altro Stato dell'UE, la condanna al pagamento di un "bod" da parte del giudice del lavoro danese non è assimilabile ad una condanna penale, ma è una misura composita, compensativa e sanzionatoria, avente ad oggetto una "pena pecuniaria" non incompatibile con l'ordine pubblico, in quanto soddisfa i requisiti della tipicità (essendo prevista dalla legislazione danese), della prevedibilità (essendo sufficientemente predeterminati i criteri di quantificazione) e della proporzionalità (essendo distintamente graduate la parte compensativa e la parte sanzionatoria della misura).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 45 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6795** *del* **07/03/2023** (Rv. **667134 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**
F. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2018

081189 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - IN GENERE Fallimento sopravvenuto del debitore - Subentro del curatore nell'azione - Condizioni.

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 17544 del 2018 Rv. 649659 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29420 del 2008 Rv. 605966 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6802** *del* **07/03/2023** (Rv. **667135 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
C. *(FERRI PAOLO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2022

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Contrasto fra genitori separati nelle scelte relative al minore - Art. 337 ter, comma 3, c.c. - Scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione - Audizione del minore - Condizioni - Fattispecie.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In caso di contrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessaria audizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo può offrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni da adottare nel suo interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne in ordine alla questione controversa relativa alla frequentazione o meno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, così omettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 337 octies

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6795** *del* **07/03/2023** (Rv. **667134 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**
F. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2018

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio di primo grado - Rimessione sul ruolo dopo una prima precisazione delle conclusioni - Concessione di un solo termine per comparse conclusionali - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.

Nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l'assegnazione di entrambi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6876** *del* **08/03/2023** (Rv. **667136 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**
W. *(OLIVA MAURIZIO) contro* G. *(CASSOL BARBARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2019

050030 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE Concorrenza sleale - Commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti - Tutela risarcitoria - Atti prodromici - Sussistenza - Lucro cessante - Computabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio anzidetto a fronte di una preordinata commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti di un noto stilista, di fatto non concretizzatasi per l'intervenuto sequestro penale dei medesimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18082 del 2013 Rv. 627446 - 01, N. 7869 del 1997 Rv. 506988 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6889** *del* **08/03/2023** (Rv. **667137 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
D. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S. *(FAZIO SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Convivenza "more uxorio" fra ex coniugi divorziati - Revisione dell'assegno divorzile - Motivo sopravvenuto incidente sull'assetto regolato dal precedente giudicato "rebus sic stantibus" - Sussistenza.

In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, la ripresa della convivenza "more uxorio" tra ex coniugi divorziati è idonea ad incidere sull'assetto dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, definito a suo tempo con la sentenza di divorzio, in quanto costituisce un fatto sopravvenuto rispetto all'equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato "rebus sic stantibus" non più attuale ed idoneo a regolare il modificato assetto di interessi post-coniugali.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11177 del 2019 Rv. 653477 - 01, N. 1119 del 2020 Rv. 656875 - 01, N. 354 del 2023 Rv. 666648 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6893** *del* **08/03/2023** (Rv. **667213 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.**
Relatore: **VANNUCCI MARCO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
F. *(RICARDI ANDREA) contro* A. *(MASSA GIANPAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2016

159365 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI Responsabilità degli amministratori - Atti non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale - Successivi al verificarsi di causa di scioglimento ex art. 2486, comma 1, n. 4), c.c. - Disciplina - Natura giuridica - Riconducibilità al paradigma dell'art. 2043 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La responsabilità degli amministratori verso il creditore di società a responsabilità limitata - per il compimento di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. - è disciplinata nel successivo art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non è suscettibile di essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., non venendo in evidenza un "fatto illecito" nel senso postulato da detta norma, in quanto gli amministratori agiscono nel compimento delle operazioni pregiudizievoli non in proprio ma in qualità di organi investiti della rappresentanza dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2486

Massime precedenti Vedi: N. 2156 del 2015 Rv. 634155 - 01, N. 198 del 2022 Rv. 663554 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6907** *del* **08/03/2023** (Rv. **667138 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.**
F. *(ROSAPEPE ROBERTO) contro* D. *(NAPPI SEVERINO)*
Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 24/09/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO In genere

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 033719/2022 66619401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7076** *del* **09/03/2023** (Rv. **667214 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.**
Relatore: **VANNUCCI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
L. *(DI AMATO ASTOLFO) contro* C. *(GRAVINA ANTONIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/02/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento del concessionario per la riscossione - Regime previsto dal d.P.R. n. 43 del 1988 "ratione temporis" applicabile - Obbligo del riscosso per non riscosso - Decadenza dalla concessione - Conseguenze.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, quando debba applicarsi al rapporto controverso, in ragione del tempo in cui si sono svolti i fatti, la disciplina recata dal d.P.R. n. 43 del 1988 (poi abrogato dall'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999), istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, dai contenuti precettivi rispettivamente recati dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 44 di tale decreto si desume che qualora siano stati consegnati al concessionario per la riscossione dei tributi i ruoli formati dai rispettivi titolari e successivamente la concessione sia stata revocata ovvero il concessionario sia stato dichiarato decaduto dal rapporto derivato dalla concessione, dopo l'efficacia del provvedimento dissolutivo di tale rapporto permane per il concessionario l'obbligo di pagare all'ente impositore, in esecuzione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intero ammontare delle somme di danaro iscritte nei ruoli quando i termini dei pagamenti siano scaduti prima dell'efficacia del provvedimento di revoca o di decadenza; con la conseguenza che nel caso di successivo fallimento del concessionario revocato o decaduto l'ente impositore ha diritto di essere ammesso al passivo della procedura concorsuale per quei crediti divenuti esigibili prima dell'evento dissolutivo del rapporto di concessione.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 32 com. 3, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 44, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 68 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 37017 del 2022 Rv. 666461 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7103** *del* **09/03/2023** (Rv. **667215 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
U. *(SCALA ANGELO) contro* A. *(BONOLIS PAOLO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/02/2019

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione ex art. 98 l.fall. - Documenti decisivi - Differenze dalla fattispecie dell’art. 395, n. 3, c.p.c.

La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2284 del 2021 Rv. 660559 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7279** *del* **13/03/2023** (Rv. **667266 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
B. *(DI GIOVANNI FRANCESCO) contro* S. *(DE PRISCO NICOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2018

058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI Amministratore di società - Contratto concluso in conflitto di interessi - Illecito ex art. 2476 c.c. - Presupposti - Prevalenza dell'interesse extrasociale su quello della società e incompatibilità tra essi - Valutazione "ex ante" dell'imprudenza della condotta - Fattispecie.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale, che aveva escluso il carattere illecito dell'attribuzione, in favore dell'amministratore revocato, di un compenso, stabilito all'esito di una transazione intervenuta a definizione della controversia intrapresa dal medesimo avverso la società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2172 del 2023 Rv. 666986 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7272** *del* **13/03/2023** (Rv. **667216 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
N. *(SANTORO PAOLO) contro* B. *(DI PUNZIO ILARIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/02/2018

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Società di capitali - Inadempimento di contratto di lavoro - Responsabilità risarcitoria degli amministratori verso l'altro contraente ex art. 2395 o 2476 c.c. - Esclusione -

Ragioni - Configurabilità del concorso tra inadempimento della società e illecito dell'amministratore - Sussistenza.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi; laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2476 com. 6, Cod. Civ. art. 2395

Massime precedenti Vedi: N. 15822 del 2019 Rv. 654602 - 02, N. 17110 del 2002 Rv. 558913 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7245** *del* **13/03/2023** (Rv. **667265 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
C. *(MORRONE CORRADO) contro* A. *(TABARINI ALESSANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2018

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Capitolato generale di appalto - Ambito applicativo - Appalti stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici tenuti ad adottarlo - Richiamo dello stesso nei contratti di enti non tenuti ad osservarlo - Differenze - Irrilevanza delle modifiche normative intervenute dopo la stipula.

114004 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE In genere.

Il capitolato generale di appalto del 1962 ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto) esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti "ex lege" ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolato generale un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Cod. Civ. art. 1374

Massime precedenti Vedi: N. 25061 del 2018 Rv. 650906 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7262** *del* **13/03/2023** (Rv. **667139 - 01**)
Presidente: **NAZZICONE LOREDANA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Z. *(MORGIA GIUSEPPE) contro* C. *(MOROSINI MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2017

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Condotta di direzione e coordinamento esercitata da una società nei confronti di altra società - Risarcimento ex art. 2497 c.c. - Prescrizione - Decorrenza - Dalla conoscibilità della lesione degli interessi sociali - Sussistenza – Dalla data dei singoli atti di direzione e coordinamento - Rilevanza - Esclusione.

Nell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. nei confronti di società che svolga attività di direzione e coordinamento di altra società, il "dies a quo" del termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio per gli interessi sociali sia conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta e non dalla realizzazione dei singoli atti concretanti l'illecita condotta di direzione e coordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2952 del 2015 Rv. 634700 - 01, N. 21255 del 2013 Rv. 628699 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7242** *del* **13/03/2023** (Rv. **667149 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
I. *(CATALANOTTI BRUNO) contro* I. *(SPADA ANDREA)*
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 24/02/2015

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Scrittura privata non autenticata - Dichiarazioni del sottoscrittore - Piena prova fino a querela di falso - Condizioni - Istanza di verificazione - Obbligo di pronuncia del giudice - Rilevanza ai fini della decisione - Necessità.

La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 639 del 1964 Rv. 300862 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7273** *del* **13/03/2023** (Rv. **667140 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
C. *(CARBONI GIANFRANCO) contro* F. *(RINALDI FERRI LUIGI)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2017

081363 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITA' - POTERI - IN GENERE Commissario liquidatore di compagnia di assicurazioni in l.c.a. - Azione di responsabilità - Autorizzazione dell'Autorità di vigilanza -

Motivazione "per relationem" ad altra precedente autorizzazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del commissario liquidatore di compagnia di assicurazioni in l.c.a. può essere motivata "per relationem", con espresso rinvio ad una propria precedente autorizzazione, in quanto, ai sensi dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, tale motivazione è legittima, ove siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, non incidendo siffatto "modus operandi" sull'essenza dell'operazione valutativa, la quale non ne risulta sminuita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394 bis, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24908 del 2008 Rv. 605343 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7215** *del* **13/03/2023** (Rv. **667235 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
E. *(BELSITO NICOLA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/06/2016

080018 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - DECRETO PREFETTIZIO Decreto di occupazione d'urgenza di un fondo oggetto di contratto d'affitto - Sospensione dell'esecuzione di tale rapporto durante l'occupazione - Sussistenza - Diritto del conduttore ex art. 1638 c.c. di conseguire dal locatore la mancata rendita dall'immissione in possesso dell'occupante all'inizio dell'opera pubblica - Individuazione e quantificazione di tale diritto - Condizioni.

Il decreto di occupazione di urgenza di un fondo oggetto di contratto di affitto determina solo la sospensione dell'esecuzione di tale rapporto durante il protrarsi dell'occupazione, con la nascita in capo al conduttore, (il cui diritto di godimento non si è potuto esercitare sul bene locato per fatto imputabile all'ente occupante), del diritto di conseguire dal locatore, ai sensi dell'art. 1638 c.c., la mancata rendita realizzabile in base al contratto per tutto il periodo che va dall'immissione in possesso dell'occupante all'inizio dell'opera pubblica, che comporta la definitiva estinzione del diritto di godimento del fondo occupato e non più restituibile. L'indicato diritto dell'affittuario ex art. 1638 c.c.- poiché per il mancato godimento il proprietario-locatore riscuote, di regola, l'indennità di occupazione - si risolve nella pretesa di ottenerne per il periodo accennato il relativo importo, se ed in quanto riscosso dal locatore, depurato delle spese gravanti sull'affittuario, ivi compreso l'importo del canone di locazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1638

Massime precedenti Conformi: N. 1694 del 1983 Rv. 426556 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12253 del 1993 Rv. 484700 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7331** *del* **14/03/2023** (Rv. **667236 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
R. *(AVAGLIANO MARIA ROSARIA) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/01/2016

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE Cooperativa edilizia - Rimborso del mutuo - Obbligo - Socio decaduto per assenza dei requisiti di legge - Conseguente mancata stipula dell'atto di acquisto e mancata assegnazione dell'alloggio - Esclusione - Cooperativa o socio assegnatario - Spettanza - Condizioni.

In tema di cooperativa edilizia, il socio decaduto per mancata titolarità dei requisiti di legge, non avendo stipulato l'atto d'acquisto dell'alloggio e non avendone ricevuto l'assegnazione, non deve restituire il mutuo contratto per l'edificazione dell'immobile a lui destinato, dovendosi identificare i "soggetti interessati" menzionati al riguardo dall'art. 23, l. n. 457 del 1978, nella stessa cooperativa, se il contributo sul programma costruttivo viene annullato prima dell'assegnazione degli alloggi, o i privati, se sono assegnatari, o se hanno realizzato loro gli alloggi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 23, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2523 del 1994 Rv. 485753 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7328** *del* **14/03/2023** (Rv. **667217 - 02**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
C. *(SEGARELLI UMBERTO) contro* R. *(MANUALI PAOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/01/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di esproprio - Previsione urbanistica introduttiva di destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata - Vincolo - Esclusione - Vocazione edificatoria del suolo - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'adozione del criterio previsto per le aree edificabili richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, che l'immobile sia individuato come zona edificabile anche ad iniziativa privata nello strumento urbanistico generale, pur se a fini diversi dall'edilizia residenziale privata, e sebbene l'edificabilità risulti subordinata alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale e sia comunque limitata ad una tipologia vincolata, non configurandosi, in tal caso, un vincolo conformativo della proprietà a fini pubblicistici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito, che avevano, invece, escluso il carattere di edificabilità dell'area espropriata, sulla quale doveva essere realizzata la piastra logistica, "hub interportuale", Terni-Narni, in quanto censita nel previgente P.R.G. con destinazione agricola e in quanto l'edificazione, pur potendo avvenire anche ad opera di privati, non era espressione della loro iniziativa economica, ma dell'interesse pubblico perseguito).

Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/08/2002 num. 190 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36331 del 2021 Rv. 663284 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7378** *del* **14/03/2023** (Rv. **667267 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**
C. *(SIMONE GIOVANNI) contro* G. *(CAVALLARO FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2019

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Marchi - Principio di esaurimento del marchio ex art. 7, Direttiva 2008/95/CE - Contenuto - Limitazione dell'esclusiva - Conseguenze - Eccezione - Fattispecie.

Il principio dell'esaurimento del marchio, ai sensi dell'art. 7 della dir. 2008/95/CE, implica che, una volta immesso un bene in commercio nel territorio dell'UE, direttamente o attraverso un licenziatario, il titolare del marchio ne perde le relative facoltà di privativa, essendo l'esclusiva limitata al primo atto di commercializzazione, salvo che si tratti di articolo di lusso o di prestigio; che sia stato adottato un sistema di distribuzione selettiva; che la commercializzazione, al di fuori della rete distributiva autorizzata, abbia arrecato un pregiudizio alla reputazione del marchio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la commercializzazione dei prodotti della ricorrente non integrava la contraffazione del marchio, poiché, in assenza di prova del criterio di selezione dei distributori e dei requisiti che i predetti dovevano mantenere nel corso del rapporto, non era ravvisabile una rete di distribuzione selettiva).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 95 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21847 del 2014 Rv. 632498 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7335** *del* **14/03/2023** (Rv. **667218 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
C. *(CINTIOLI FULVIO) contro* R. *(CELI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/10/2017

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale.

Il vizio afferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c, in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l.n. 25 del 1994, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.n. 40 del 2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Massime precedenti Conformi: N. 13246 del 2011 Rv. 618271 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24153 del 2013 Rv. 627786 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7378** *del* **14/03/2023** (Rv. **667267 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
C. *(SIMONE GIOVANNI) contro* G. *(CAVALLARO FABRIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2019

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudizio di cognizione ordinaria - Collegio d'appello - Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" - Obbligo di astensione nella fase decisoria - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27924 del 2018 Rv. 651123 - 01, N. 422 del 2006 Rv. 586618 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1783 del 2011 Rv. 616321 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7393** *del* **14/03/2023** (Rv. **667268 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**
I. *(MARIANI GIUSEPPE) contro* N. *(D'AMBROSIO LUIGI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/05/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Qualità edificatoria dell'area - Strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esproprio - Rilevanza - Vincoli conformativi e vincoli espropriativi - Distinzione - Necessità - Criteri – Conseguenze – Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all'espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell'area. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva determinato l'indennità non già in base al valore dell'area all'epoca di emissione dei decreti di espropriazione, applicando lo strumento urbanistico all'epoca vigente, ma sulla base dello strumento urbanistico precedente la delibera con la quale era stato approvato il piano di recupero urbano, senza considerare che il vincolo conformativo derivava dall'accordo di programma e non dal p.r.u., sicché la determinazione delle indennità riflette necessariamente le varianti apportate

al p.r.g., quale strumento urbanistico generale, proprio a seguito della stipulazione dell'accordo di programma).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 207 del 2020 Rv. 656617 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7328** *del* **14/03/2023** (Rv. **667217 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
C. *(SEGARELLI UMBERTO) contro* R. *(MANUALI PAOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/01/2017

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità di esproprio - Opposizione alla stima - Conversione dal rito sommario a quello ordinario - Possibilità - Esclusione - Inosservanza del predetto divieto - Nullità - Esclusione - Ragioni.

Nelle controversie concernenti l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il giudice non può convertire il rito sommario in rito ordinario, sebbene l'inosservanza di tale divieto non determini alcuna nullità, sia in quanto manca una norma che preveda tale rimedio, sia in quanto l'aggravamento provocato dalla conversione si traduce in un supplemento delle garanzie difensive.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 14734 del 2022 Rv. 664793 - 01, N. 1904 del 2014 Rv. 629866 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7530** *del* **15/03/2023** (Rv. **667465 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
S. *(NOCETTI FABRIZIO) contro* B. *(NAVARRA GIAMMARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2017

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE Vendita di partecipazioni sociali - Corrispettivo - Obbligo degli acquirenti di eseguire un finanziamento alla società compravenduta - Obbligo della società di utilizzare il finanziamento per tenere indenni i soci alienanti di precedenti versamenti in conto aumento capitale - Nullità della clausola - Esclusione.

Nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinché quest'ultima paghi la relativa somma non allo stesso socio

entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti in favore della società a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale, tale accertata natura (di versamenti in conto aumento del capitale e non di finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla, per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1813

Massime precedenti Vedi: N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01, N. 29325 del 2020 Rv. 660207 - 03

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7537** *del* **15/03/2023** (Rv. **667219 - 01**)
Presidente: **NAZZICONE LOREDANA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
T. *(LUCISANO SERGIO) contro* F. *(GENOVESE VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2016

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Fallimento in estensione – Istanza proposta dal P.M. – Difetto di legittimazione – Adesione dei creditori – Conseguenze – Valenza autonoma – Sussistenza.

181246 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - GENERI DIVERSI - PELLICCERIA In genere.

Proposta dal P.M. non legittimato istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.fall., l'adesione ad essa degli originari creditori istanti per il fallimento della società fallita vale quale istanza autonoma, ai sensi della disposizione citata, idonea ad incardinare validamente il procedimento di fallimento in estensione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21721 del 2005 Rv. 584581 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7433** *del* **15/03/2023** (Rv. **667463 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
N. *(MERCURIO CATERINA) contro* V. *(ROMITA CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2018

159223 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - IN GENERE Società di capitali - Bilancio di esercizio - Funzione - Conseguenze - Criteri di redazione – Violazione – Nullità della delibera di approvazione - Ragioni.

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione

consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4874 del 2006 Rv. 590240 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27 del 2000 Rv. 534172 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7504** *del* **15/03/2023** (Rv. **667464 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
D. *(FLORIDIA GIORGIO) contro* P. *(QUEIROLO STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/10/2018

031065 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - REGISTRAZIONE Convalidazione del marchio posteriore - Termine quinquennale di preclusione per tolleranza - Decorrenza - Condizioni - Registrazione ed uso successivo del marchio posteriore - Conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio anteriore - Necessità.

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26498 del 2013 Rv. 629532 - 01, N. 18736 del 2018 Rv. 649679 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7721** *del* **16/03/2023** (Rv. **667221 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
G. *(GRANIERI MAURIZIO) contro* U. *(GRILLO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di ripetizione di indebito - Saldo - Determinazione - Preventiva depurazione delle poste dichiarate nulle - Necessità - Decorrenza della prescrizione dell’azione - Individuazione - Criteri.

Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della

prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1827 com. 2, Cod. Civ. art. 1422

Massime precedenti Vedi: N. 9141 del 2020 Rv. 658248 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7589** *del* **16/03/2023** (Rv. **667220 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
P. *(SALONIA GIOVANNI) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029244/2021 66285801

Massime precedenti Conformi: N. 29244 del 2021 Rv. 662858 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7649** *del* **16/03/2023** (Rv. **667271 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CAMPANILE PIETRO.** *Relatore:* **CAMPANILE PIETRO.**
C. *(VETRANO GIUSEPPE) contro* F. *(TORRE BRUNO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2017

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Contratto a prestazioni corrispettive - Valutazione del giudice di merito - Criteri - Valutazione unitaria e complessiva - Necessità - Deduzione dell'inadempimento della parte attrice - Esame – Necessità.

Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 336 del 2013 Rv. 625330 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7613** *del* **16/03/2023** (Rv. **667270 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
M. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* Q.
Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 25/08/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione - Garanzie del contraddittorio - Partecipazione necessaria all'udienza di convalida - Conseguenze - Necessità di informazione sulla relativa data - Comunicazione orale o dichiarazione della controparte in udienza sul punto - Insufficienza - Rinuncia a comparire come fatto concludente - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2023 Rv. 666997 - 01, N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7604** *del* **16/03/2023** (Rv. **667269 - 01**)
Presidente: **NAZZICONE LOREDANA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
C. *(DE MAIO CARLO) contro* F. *(SANGIOVANNI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/05/2020

081083 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE DEFUNTO Procedimento di fallimento nei confronti di soggetto deceduto – Convocazione dell'erede non imprenditore e non subentrante nell'impresa davanti al Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento – Necessità – Ragioni.

Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede di questo, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del "de cuius", deve essere convocato avanti al tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall'art. 15, comma 2, della l. fall., come sostituito dall'art. 13 d.lgs. n. 5 del 2006 e dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 169 del 2007;

tale norma, infatti, rende il detto erede il naturale contraddittore della parte istante con riferimento a una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell'imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del successore di questo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 13, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 7181 del 2013 Rv. 625717 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7706** *del* **16/03/2023** (Rv. **667272 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
S. *(DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SALERNO, 12/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno in luogo del Prefetto - Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno, presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché al Prefetto in proprio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 8 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22694 del 2021 Rv. 662348 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7856** *del* **17/03/2023** (Rv. **667274 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Z. *(NERI LIVIO) contro* M.
Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 17/08/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convalida del decreto di espulsione dello straniero - Emissione del decreto prima che sia decorso il termine della dichiarazione alle autorità competenti, da parte dello straniero, della sua presenza in Italia - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è irrilevante che, al momento della pronuncia del decreto espulsivo, non fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2, l. n. 68 del 2007 per la dichiarazione, da parte dello straniero, della sua presenza in Italia all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, atteso che l'assolvimento di detto obbligo è condizionato proprio dalla permanenza del predetto, per il detto periodo, nel territorio dello Stato, sicché, ai fini dell'espulsione, è sufficiente che la denuncia dello straniero non sia intervenuta al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 700 del 2018 Rv. 647295 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7876** *del* **17/03/2023** (Rv. **667275 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**
M. *(POMPONI EMANUELE) contro* C. *(PALAZZUOLI LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/01/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Creditore ipotecario - Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore - Possibilità per il creditore ipotecario di esercitare l'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2868

Massime precedenti Conformi: N. 12121 del 2020 Rv. 658172 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7846** *del* **17/03/2023** (Rv. **667120 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CAMPANILE PIETRO.** *Relatore:* **CAMPANILE PIETRO.**
C. *(SERVELLO GAETANO) contro* D. *(VALENSISE CAROLINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione di un bene fatiscente avente rilevante valore storico e ambientale - Indennizzo - Criteri applicabili - Valore agricolo medio - Esclusione - Potenzialità extra-agricole del bene - Sussistenza - Edificio e area di sedime - Valutazione unitaria - Sussistenza - Fattispecie.

In tema espropriazione di un bene avente rilevante valore storico e ambientale (nella specie un antico castello in rovina, circondato da una vasta area caratterizzata da secolari essenze arboree), sottoposto a vincolo in quanto "di interesse particolarmente importante", l'indennizzo non deve essere determinato sulla base del criterio del valore agricolo medio dell'area, applicabile per i suoli inedificabili, ma deve tener conto delle potenzialità extra-agricole del bene, considerando lo sfruttamento economico dello stesso attraverso la valorizzazione della sua natura di bene avente una rilevante connotazione storica e ambientale, e quindi, una specifica vocazione turistica. Peraltro, l'area di sedime non può essere distinta dalla costruzione, dovendo

l'indennità essere determinata in modo unitario, ad eccezione dei casi in cui il fabbricato sia privo di autonomia funzionale o abbia scarsa consistenza economica.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 2352 del 2012 Rv. 621302 - 01, N. 29775 del 2020 Rv. 660129 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7804** *del* **17/03/2023** (Rv. **667273 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
C. *(MARAINI GIAN PAOLO) contro* I. *(PISAPIA VITTORIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/12/2017

138108 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - BIANCOSEGNO Contratti bancari - Patto di riempimento di modulo fideiussorio - Forma scritta - Esclusione - Ragioni - Determinazione pattizia del requisito di forma - Condizioni di validità - Forma scritta del patto - Necessità - Fattispecie.

In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23391 del 2007 Rv. 600632 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7960** *del* **20/03/2023** (Rv. **667279 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*
L. *(RIGOLI AGOSTINO) contro* F. *(ROMANO ROSA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2016

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Cessione azione revocatoria già autorizzata - Legittimazione dell'assuntore ad agire successivamente per la restituzione dei frutti - Sussistenza - Ostacolo costituito dall'art. 124 l.fall. - Esclusione.

In tema di concordato fallimentare, la cessione all'assuntore di un'azione revocatoria già autorizzata include "ab implicito" la legittimazione del cessionario ad esercitare successivamente l'azione diretta ad ottenere la restituzione dei frutti del bene alienato con l'atto dichiarato inefficace, venendo in rilievo tra le due azioni un'identità finalistica idonea ad escludere che l'art. 124, comma 4, l.fall. possa rappresentare un ostacolo, nella parte in cui - nel consentire la cessione delle azioni di pertinenza della massa già autorizzate - richiede sia fornita specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12850 del 2018 Rv. 648782 - 01, N. 18600 del 2015 Rv. 636302 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7930** *del* **20/03/2023** (Rv. **667277 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
F. *(FIMMANO' FRANCESCO) contro* T. *(COSSU AULO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2019

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. verso enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - Nozione di controllo ex art. 2359 c.c. – Contenuto – Vincolo contrattuale - Necessità - Mera dipendenza economica e tecnologica o erogazione a lungo termine – Sufficienza - Esclusione - Accertamento - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'azione di responsabilità prevista dall'art. 2497 c.c., promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, postula che i primi svolgano su queste ultime un controllo rispondente al paradigma dell'art. 2359 c.c., norma che esige - fuori dai casi di dominio o influenza assembleare - che lo stesso si fondi su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall'erogazione del credito a lungo termine a loro favore; il relativo accertamento è riservato al giudice del merito e, scaturendo dalla valutazione delle prove, lo stesso è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei ristretti limiti di cui all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 2497, Legge Falliment. art. 2359

Massime precedenti Vedi: N. 24943 del 2019 Rv. 655621 - 01, N. 14876 del 2022 Rv. 664768 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7937** *del* **20/03/2023** (Rv. **667278 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(GASTINI LUCA) contro* F. *(CIPRIANI GUIDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/08/2019

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Conflitto fra denominazione di origine protetta (DOP) e marchio - Riferimento alla tabella di Nizza dei diversi settori merceologici - Sufficienza - Esclusione - Riferimento al disciplinare allegato alla domanda di registrazione - Necessità - Fattispecie.

In ipotesi di conflitto fra una denominazione d'origine protetta (DOP) e un marchio, al fine di accertare se ci si trova in presenza dello stesso prodotto o di prodotti affini o similari non è pertinente il riferimento alle classi merceologiche di cui alla c.d. tabella di Nizza, occorrendo avere riguardo al disciplinare allegato alla domanda di registrazione e contenente la descrizione del prodotto, con l'indicazione delle materie prime e delle sue principali caratteristiche (anche organolettiche), nonché del metodo finalizzato al suo ottenimento. (Nella specie, la S.C. ha

rigettato il ricorso avverso la pronuncia d'appello, essendo rimasta indimostrata l'appartenenza alla stessa tipologia di prodotti caseari della DOP "Pecorino Romano" e del marchio ritenuto in conflitto "Cacio Romano"; ha altresì confermato che, a fronte della diversità dei prodotti e dell'assenza di similitudine fonetica e logica delle due denominazioni, non vi era un rischio di confusione e di agganciamento parassitario rispetto al marchio collettivo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 13, Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 11, Decreto Legisl. 10/02/2006 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 27194 del 2019 Rv. 655770 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7929** *del* **20/03/2023** (Rv. **667276 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**
N. *(SAN MAURO CESARE) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2017

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Gruppo parlamentare - Assimilabilità ai partiti politici - Esclusione - Esenzione da responsabilità ex art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - Inoperatività.

063217 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTITI POLITICI In genere.

In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge 03/06/1999 num. 157 art. 6 bis, Costituzione art. 72 com. 3, Costituzione art. 67, Costituzione art. 82 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20398 del 2021 Rv. 661946 - 01, N. 14612 del 2009 Rv. 608604 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8229** *del* **22/03/2023** (Rv. **667422 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
P. *(LA RUNA DANIELA) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, 17/02/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Opposizione al rientro - Rilevanza esclusiva - Limiti - "Best interest of the child" - Motivazione adeguata - Necessità.

In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12 com. 2, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 25/06/2019 num. 1111 art. 21, Legge 20/03/2003 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2019 Rv. 654271 - 01, N. 4792 del 2020 Rv. 656880 - 02, N. 21055 del 2022 Rv. 665360 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8190** *del* **22/03/2023** (Rv. **667421 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
A. *(ARA GUGLIELMO) contro* B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2019

097147 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE Prestazioni sanitarie - Remunerazione - Sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 - Tariffario regionale - Modalità di applicazione.

In tema di remunerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, anche le Regioni possono applicare, nell'esercizio della propria potestà tariffaria, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, l. n. 296 del 2006, purché lo facciano nell'ambito delle tariffe massime fissate dall'Autorità ministeriale, quindi entro la soglia determinata con relativo decreto, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dei bilanci regionali.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 796 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27007 del 2021 Rv. 662736 - 01, N. 14778 del 2020 Rv. 658243 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8255** *del* **22/03/2023** (Rv. **667423 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
S. *(DE MARIA ERNESTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/09/2016

114100 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI Rate di acconto - Stato di avanzamento lavori - Esigibilità.

In tema di appalto di opere pubbliche, tutte le rate comportanti pagamenti in acconto, ivi compresa l'ultima, presuppongono che l'opera sia ancora in corso, e devono essere versate per

il solo fatto che l'ammontare dei lavori abbia raggiunto l'importo contrattualmente previsto e che la direzione dei lavori abbia certificato il relativo stato di avanzamento.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 116, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 14460 del 2004 Rv. 576130 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8272** *del* **22/03/2023** (Rv. **667424 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
D. *(DE CRESCENZO MATTEO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/08/2018

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Cessione azienda bancaria - Regime previsto dall'art. 58 TUB - Deroga all'art. 2560 c.c. - Conseguenze - Responsabilità del cessionario per il debito restitutorio derivante dall'applicazione di clausole nulle del contratto di conto corrente.

In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Legge Falliment. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 18258 del 2014 Rv. 632303 - 01, N. 2523 del 2017 Rv. 642492 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8280** *del* **23/03/2023** (Rv. **667426 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
L. *(MACRI GENNARO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/09/2016

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contributi pubblici - Disciplinare collegato alla erogazione – Applicabilità dell’art. 1341 c.c. – Esclusione - Ragioni.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

In tema di erogazione di contributi pubblici, al disciplinare che regola la fase attuativa e l'eventuale decadenza dal finanziamento non è applicabile l'art. 1341 c.c., sia perché esso accede al provvedimento autoritativo di riconoscimento del contributo mutuandone a pieno i connotati, sia perché la nozione di condizioni generali di contratto è eccentrica rispetto a clausole

contrattuali elaborate da uno dei contraenti con riferimento ad un singolo negozio e fatta salva la possibilità dell'altro contraente di apprezzarne il contenuto e richiederne le necessarie modifiche, sia, infine, in quanto il disciplinare in parola, non essendo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, non rientra nello schema del "contratto per adesione", rispetto al quale soltanto viene in rilievo l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23194 del 2020 Rv. 659407 - 01, N. 3184 del 2006 Rv. 592521 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8282** *del* **23/03/2023** (Rv. **667427 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
A. *(DE SARNO SALVATORE) contro* C. *(CIANCIO MARIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2016

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

L'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la liceità del recesso operato del Comune appaltante dal contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di illuminazione cittadino, senza dare erroneamente rilievo al fatto che la ditta appaltatrice aveva lamentato immediatamente la carenza delle condizioni di sicurezza, prospettando un "rischio elettrico" per la collettività e gli interventi necessari a farvi fronte, di cui a richiesta della committente aveva anche indicato il preventivo, senza ricevere dall'ente appaltante alcun riscontro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 23868 del 2015 Rv. 637690 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8353** *del* **23/03/2023** (Rv. **667429 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**
I. *(ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro* B. *(FERRARA LAMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Investitore non qualificato - Inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi - Successivi consigli volti a diversificare gli investimenti - Concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c. - Esclusione.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 17333 del 2015 Rv. 636540 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35789 del 2022 Rv. 666136 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8275** *del* **23/03/2023** (Rv. **667425 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
I. *(GIORDANELLI IOLANDA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/08/2016

114047 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - ADDIZIONI E VARIAZIONI Opere addizionali extra contratto non preventivamente autorizzate - Diritto al compenso - Condizioni.

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 15029 del 2016 Rv. 641823 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8541** *del* **24/03/2023** (Rv. **667467 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
A. *(QUATTRONE MARIA FRANCESCA) contro* G. *(BALATA MAURO FRANCO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN

GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

149177 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE In genere.

Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 73 bis, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 84

Massime precedenti Vedi: N. 36544 del 2021 Rv. 662951 - 01, N. 15402 del 2013 Rv. 627592 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8462** *del* **24/03/2023** (Rv. **667466 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**
Relatore: **DI MARZIO MAURO.**
A. *(BARDELLA STEFANO) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/05/2021

067004 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE Riconoscimento efficacia sentenza straniera - Contrarietà all'ordine pubblico - Verifica sul "decisum" - Possibilità di sindacare il merito della decisione - Esclusione - Fondamento.

In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 39391 del 2021 Rv. 663530 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9006 del 2021 Rv. 660971 - 04, N. 38162 del 2022 Rv. 666544 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8654** *del* **27/03/2023** (Rv. **667222 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
H. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 18/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rilevanza della violenza interprivata - Condizioni - Riscontro dell'effettività del rischio dedotto - Dovere del giudice.

In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statuale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2020 Rv. 660021 - 01, N. 23281 del 2020 Rv. 659378 - 01, N. 13959 del 2020 Rv. 658385 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8578** *del* **27/03/2023** (Rv. **667468 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
C. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Proroga ulteriore - Convalida - Riferimento alla mancata collaborazione del trattenuto - Insufficienza.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8697** *del* **28/03/2023** (Rv. **667469 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
B. *(BOSSI LUCIANO) contro* P. *(BACCICHET MARCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/05/2018

085020 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1954

Massime precedenti Vedi: N. 3628 del 2016 Rv. 638629 - 01, N. 16561 del 2010 Rv. 614104 - 01, N. 31062 del 2019 Rv. 656136 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8705** *del* **28/03/2023** (Rv. **667543 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

B. *(ROSSI DOMENICO) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/03/2017

080053 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE Beni di interesse storico-artistico - Applicabilità del diritto alla retrocessione ex art. 63 l. n. 2359 del 1865 - Esclusione.

Il diritto alla retrocessione totale dell'immobile espropriato, previsto dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, va escluso quando il bene, prima dell'espropriazione, sia già stato dichiarato di valore storico-artistico in base ad una specifica disposizione normativa, in quanto, in tal caso, il fine dell'espropriazione si realizza compiutamente con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, indipendentemente dall'inizio o dal termine dei lavori previsti con il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità che abbia preceduto il decreto di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 54, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 55, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 56, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 52, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 95, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 96, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 97, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 100

Massime precedenti Vedi: N. 2962 del 2014 Rv. 629720 - 01, N. 11839 del 2003 Rv. 565680 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2908 del 1969 Rv. 342750 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8762** *del* **28/03/2023** (Rv. **667563 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
M. *(DI TILLIO MARIA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/11/2021

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Riconoscimento del figlio naturale - Opposizione del genitore che per primo ha riconosciuto - Conseguenze - Aggiunta del patronimico del secondo genitore - Ammissibilità.

Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l'opposizione del primo genitore che lo abbia già effettuato non è ostativa al successivo riconoscimento, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale; del pari, è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 262 CORTE COST., Cod. Civ. art. 258

Massime precedenti Vedi: N. 772 del 2020 Rv. 656804 - 01, N. 18600 del 2021 Rv. 661919 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8724** *del* **28/03/2023** (Rv. **667223 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
G. *(FIORE ANTONIO) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CATANIA, 25/05/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione - Effettivo inserimento sociale in Italia - Rilevanza.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020; ne consegue che ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 21716 del 2022 Rv. 665238 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8762** *del* **28/03/2023** (Rv. **667563 - 02**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**
M. *(DI TILLIO MARIA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/11/2021

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016916/2022 66494701

Massime precedenti Conformi: N. 16916 del 2022 Rv. 664947 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8794** *del* **28/03/2023** (Rv. **667470 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**
R. *(GIUGNI SIMONE) contro* F. *(SANTORO PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/05/2016

081302 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - IN GENERE Società di capitali interamente partecipata da ente pubblico – Assoggettabilità al fallimento – Affidamento di servizi pubblici e della gestione di beni demaniali – determinazione di un rapporto di immedesimazione con l'ente territoriale – Esclusione - Conseguenze.

Le società di capitali a totale partecipazione pubblica che esercitano attività commerciale, ove ne ricorrano i presupposti, sono assoggettabili al fallimento e la circostanza che risultino affidatarie di servizi d'interesse pubblico o gestiscano beni di natura demaniale non crea un rapporto di immedesimazione tra l'ente territoriale e le stesse suscettibile di escluderne l'assoggettamento alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 4 com. 13 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 1 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5346 del 2019 Rv. 653095 - 01, N. 21658 del 2021 Rv. 661900 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8840** *del* **29/03/2023** (Rv. **667473 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
L. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 30/04/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Rigetto della domanda - Conseguenze sul trattenimento - Oneri in caso di proroga.

Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8816** *del* **29/03/2023** (Rv. **667471 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.**
Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**
P. *(IMMORDINO GIOVANNI) contro* A. *(STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/09/2018

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Sostituzione della delibera invalida con altra successiva - Art. 2377, comma 8, c.c. - Cessazione della materia del contendere - Verifica della legittimità della nuova delibera - Necessità.

In ambito di società di capitali, qualora consti sostituzione di una delibera invalida con altra successiva, l'art. 2377, comma 8, c.c. postula che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16017 del 2008 Rv. 604011 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8818** *del* **29/03/2023** (Rv. **667472 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.**
Relatore: **VALENTINO DANIELA.**
C. *(DAMIANO ANTONIO) contro* G. *(BARONE GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Riciclaggio dei rifiuti in polietilene - Obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio - Contributi CONAI - Applicabilità.

In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del d.l. n. 355 del 2003, convertito con modifiche dalla l. n. 47 del 2004, che ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per omessa contribuzione, si applica anche agli obblighi afferenti al consorzio Conai.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 10, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 18390 del 2015 Rv. 636554 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8982** *del* **30/03/2023** (Rv. **667475 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**
M. *(LONGO LUCIO FILIPPO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/01/2021

156013 SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori - Verifica - Principio della leale collaborazione - Accessi previamente concordati - Necessità - Esclusione.

Ai fini della verifica, da parte dei competenti organi comunali, dell'effettività della residenza anagrafica dichiarata, i controlli devono essere improntati al principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione, teso a contemperare l'esigenza pubblicistica di prevenire ogni possibile abuso del soggetto richiedente con quella di rispettare i tempi delle ordinarie attività lavorative e della vita quotidiana, con la conseguenza che, se è plausibile che i controlli siano svolti tenendo conto che in determinate fasce orarie il soggetto richiedente è assente, non può pretendersi, tuttavia, che gli accessi finalizzati alla verifica dell'effettività della residenza siano previamente concordati con l'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 10, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 11, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 15, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3841 del 2021 Rv. 660496 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **8980** *del* **30/03/2023** (Rv. **667474 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(GUIDI MICHELE) contro* C. *(GALATI BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2019

082151 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Litisconsorzio necessario - Esclusione - Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente - Possibilità di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio in cui si è formato il titolo - Sussistenza.

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2018 Rv. 648281 - 01, N. 23978 del 2015 Rv. 637844 - 01, N. 10450 del 2022 Rv. 664543 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9080** *del* **31/03/2023** (Rv. **667477 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
A. *(PIZZI MICHELE) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 10/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Presupposti - Inserimento sociale in Italia - Necessità di comparazione con il paese del richiedente - Esclusione - Valutazione atomistica - Esclusione.

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 8373 del 2022 Rv. 664425 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9071** *del* **31/03/2023** (Rv. **667476 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**
D. *(FORNARI CATALDO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 16/09/2019

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Nullità della clausola anatocistica - Deducibilità - Fondamento.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939

Massime precedenti Conformi: N. 371 del 2018 Rv. 647026 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20397 del 2017 Rv. 645219 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9082** *del* **31/03/2023** (Rv. **667478 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
B. *(BERNI LUCA) contro* B. *(CITTANTI GIULIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2018

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024641/2021 66239501

Massime precedenti Conformi: N. 24641 del 2021 Rv. 662395 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9144** *del* **31/03/2023** (Rv. **667564 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(SABETTA ETTORE) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/02/2021

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Presupposti - Onere della prova del richiedente - Assunzione delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale - Esclusione - Fondamento.

In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova prova in giudizio spetta al richiedente; a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29920 del 2022 Rv. 666043 - 01, N. 38362 del 2021 Rv. 663465 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 03

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **6221** *del* **02/03/2023** (Rv. **667164 - 01**)
Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(RASILE FILIPPO) contro* G. *(CHIARELLI PAOLO)*
Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria statutaria - Modifica atto costitutivo successiva alla cessazione dalla carica di amministratore - Opponibilità - Esclusione - Fondamento - Competenza arbitrale.

In tema di arbitrato, la vincolatività della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori di società ha fondamento pattizio, derivando dall'adesione che gli stessi implicitamente prestano con l'accettazione della carica; ne deriva che non è opponibile agli stessi la soppressione della clausola compromissoria intervenuta a seguito di modifica dell'atto costitutivo successiva alla cessazione della carica e, pertanto, in assenza di specifica adesione da parte dell'amministratore a tale modifica, la predetta soppressione non è idonea ad escludere la competenza arbitrale per le controversie relative a fatti insorti in costanza del rapporto organico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10910 del 2003 Rv. 564974 - 01, N. 2529 del 2005 Rv. 582336 - 01, N. 6068 del 2021 Rv. 660782 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta seconda

MARZO 2023

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6136** *del* **01/03/2023** (Rv. **667280 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
A. *(PAOLUCCI PAOLO) contro* C. *(ROMEO GIUSEPPE GIULIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2017

046141 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - IN GENERE Abbattimento di alberi condominiali ritenuti pericolanti - Innovazione - Esclusione - Fondamento.

L'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Vedi: N. 35957 del 2021 Rv. 663217 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6135** *del* **01/03/2023** (Rv. **667156 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
N. *(NAPPI SEVERINO) contro* T. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/03/2018

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati - Sussistenza - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato creditore - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, è operante in tutti i casi in cui la transazione sia conclusa, anche stragiudizialmente e senza assistenza legale, in pendenza del giudizio per il quale i professionisti erano tenuti a prestare assistenza, con la conseguenza che, se al difensore della parte vincitrice in primo grado sia stata rilasciata procura alle liti non limitata al primo grado di giudizio, nel caso in cui la lite sia stata transatta e abbandonata subito dopo la proposizione dell'appello, al pagamento dei suoi onorari è tenuta, in solido, anche la controparte appellante, soccombente in primo grado, nonostante che il difensore della parte appellata non abbia svolto, prima della transazione, alcuna attività.(Principio applicato in una fattispecie in cui la transazione tra un lavoratore e il datore di lavoro si era perfezionata in sede sindacale e senza assistenza legale in pendenza del giudizio di gravame introdotto con deposito del ricorso, cui poi l'appellante non aveva dato seguito alla stregua dell'intervenuto accordo tra le parti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 184 del 2018 Rv. 646666 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6127** *del* **01/03/2023** (Rv. **667155 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
D. *(SERIOLI ALBERTO) contro* D. *(MILANI PIER LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/05/2019

077063 ENFITEUSI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'ENFITEUTA Coenfiteusi - Prescrizione per non uso di un enfiteuta - Legittimazione all'eccezione - Del concedente - Sussistenza - Del coenfiteuta - Limiti e condizioni.

In caso di contitolarità di enfiteusi, uno dei coenfiteuti non è legittimato ad eccepire in proprio favore la prescrizione estintiva per non uso del diritto di un altro coenfiteuta ai sensi dell'art. 970 c.c., in quanto l'effetto della prescrizione estintiva è la riespansione del dominio diretto del concedente, non già l'espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, che può avvenire, invece, nel caso in cui un coenfiteuta eserciti il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell' enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 970

Massime precedenti Vedi: N. 17322 del 2010 Rv. 614231 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6295** *del* **02/03/2023** (Rv. **667282 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
C. *(PROVIDENTI SALVATORE) contro* G. *(CARBONETTI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/06/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Consob - Pubblicazione di un prospetto falso o incompleto - Illecito di cui agli artt. 94, 113, 191 e 192-ter TUF - Natura permanente - Effetti della condotta illecita - Fino all'approvazione della Consob - Esclusione - Protrazione fino alla chiusura dell'offerta - Conseguenze sul "dies a quo" di decorrenza della prescrizione - Fattispecie.

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 94 commi 1, 2 e 3 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 184 del 2012), 113 commi 1, 2 e 3, 191 e 192-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l'investitore sull'effettiva convenienza dell'offerta al pubblico, integra un illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si producono oltre il tempo in cui il prospetto sia stato approvato dall'autorità di vigilanza, e si estendono fino alla chiusura dell'offerta, con la conseguenza che solo da tale ultimo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la prescrizione dell'illecito, ritenendo che l'illecito si fosse consumato al momento dell'approvazione del prospetto da parte della Consob).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 113 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 113 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 113 com. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 192 ter

Massime precedenti Vedi: N. 6310 del 2020 Rv. 657130 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8034 del 2011 Rv. 616883 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6292** *del* **02/03/2023** (Rv. **667281 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
A. *(PALLINI MASSIMO) contro* O. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Contratto oggetto del giudizio - Prospettazione di una nuova qualificazione giuridica - Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio (nella specie da contratto agenzia a quello di mediazione) diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4384 del 2016 Rv. 639371 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6487** *del* **03/03/2023** (Rv. **667283 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.**
S. *(INFANTINO ROSARIO MARIA) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/10/2021

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Onorari a carico del cliente - Liquidazione - Criteri - Riferimento al valore della causa - Giudizi d'impugnazione - Limitazione della domanda - Conseguenze.

Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18233 del 2009 Rv. 609418 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6579** *del* **06/03/2023** (Rv. **667010 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(PETRACHI GIORGIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/10/2019

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Infrazione al c.d.s. rilevata mediante sistema cd. "tutor" - Sentenza Corte Cost. n. 113 del 2015 - Contestazioni sull'affidabilità dell'accertamento - Verifica della sottoposizione a taratura - Necessità - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Contenuto - Attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione - Sufficienza - Esclusione.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35830 del 2021 Rv. 663073 - 01, N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6821** *del* **07/03/2023** (Rv. **667285 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
P. *(PICCOLI GIUSEPPE) contro* Z. *(CLEMENTE MARIA FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/04/2017

172018 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE Transazione novativa - Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione - Mancanza di un immediato carattere novativo - Sussistenza - Conseguenze.

L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare

esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 32109 del 2019 Rv. 656211 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6722** *del* **07/03/2023** (Rv. **667284 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.
Rigetta, TRIBUNALE LARINO, 21/09/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Ordinanza-ingiunzione - Notificazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada - Trasgressore trasferito in luogo diverso da quello annotato nella carta di circolazione - Notificazione nelle forme dell'art. 140 c.p.c. - Necessità - Termine per la notifica - Decorrenza.

L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 18049 del 2011 Rv. 619709 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7041** *del* **09/03/2023** (Rv. **667011 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**
G. *(FORTUNATO GIUSEPPE ANTONIO PASQUALE) contro* I. *(GUERRERA FRANCESCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/03/2018

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione.

In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Conformi: N. 9333 del 2004 Rv. 572910 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7182** *del* **10/03/2023** (Rv. **667287 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*
S. *(RAVINALE MARIO) contro* S. *(GIOVANNETTI ALESSANDRA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/10/2017

187014 VENDITA - EFFETTI - REALI Obbligo dell'alienante di trasferire il possesso materiale del bene - Pattuizione sull'attuazione del relativo obbligo - Ammissibilità.

Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476

Massime precedenti Vedi: N. 569 del 2008 Rv. 601138 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7128** *del* **10/03/2023** (Rv. **667286 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
B. *(SERRA MARCO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/10/2016

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Diverse abitazioni quali residenze alternative - Possibilità - Esclusione.

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1022, Cod. Civ. art. 337

Massime precedenti Conformi: N. 12042 del 2020 Rv. 658454 - 01, N. 14553 del 2011 Rv. 618513 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7201** *del* **10/03/2023** (Rv. **667288 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(LO CASTRO ANDREA) contro* R. *(MANNA MASSIMILIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/12/2016

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Clausola compromissoria anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnabilità del lodo ex art. 829, comma 2, c.p.c. - Autorizzazione alla decisione secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo - Conseguenze - Rilevazione o eccezione di "errores in procedendo" - Possibilità - Ragioni.

Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 3, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19075 del 2015 Rv. 636684 - 01, N. 24550 del 2016 Rv. 641894 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7267** *del* **13/03/2023** (Rv. **667289 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
L. *(FALVO CLAUDIO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/11/2016

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Accettazione dell'opera da parte del committente - Onere della prova sull'esistenza di vizi - Assolvimento da parte del committente - Necessità - Raggiunta della prova sull'esistenza dei vizi - Colpa presunta dell'appaltatore - Sussistenza.

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Vedi: N. 19146 del 2013 Rv. 627397 - 01, N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7313** *del* **13/03/2023** (Rv. **667292 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
K. *(BRENNER THOMAS) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/05/2019

042012 COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) Importazione o esportazione di titoli di credito - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Consumazione - Omessa dichiarazione dell'ufficio doganale di confine - Rilevanza - Successiva dichiarazione - Irrilevanza.

L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all'importo prescritto; pertanto, è irrilevante che le informazioni complete siano fornite successivamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1991 num. 308

Massime precedenti Vedi: N. 29236 del 2019 Rv. 656186 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7311** *del* **13/03/2023** (Rv. **667291 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **POLETTI DIANORA.** *Relatore:* **POLETTI DIANORA.**
C. *(AUGELLO GIUSEPPE) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2019

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Aiuti comunitari - Indebita percezione - Elementi costitutivi dell'illecito - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, la fattispecie prevista dall'art. 2 della l.n. 898 del 1986 - che consiste nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di aiuti comunitari ottenuti mediante l'esposizione di dati o notizie false - non richiede, ai fini della configurabilità dell'illecito, che la domanda contenente tali informazioni sia presentata necessariamente da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell'illecito. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto sussistere l'illecito di cui all'art. 2 cit., a titolo di concorso, in capo al rappresentante dell'associazione di produttori ortofrutticoli, per aver egli omesso il dovuto controllo sulla regolarità della domanda di aiuto presentata dal singolo produttore).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19366 del 2010 Rv. 614858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11846 del 2012 Rv. 623208 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7308** *del* **13/03/2023** (Rv. **667290 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(LUISO FRANCESCO PAOLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2021

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Trasferimento d'azienda - Contenuto - Mancato trasferimento dell'immobile ove era svolta l'attività e del personale dipendente - Irrilevanza.

Ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. ogni volta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, che conservi l'attitudine all'esercizio dell'impresa, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, senza che al riguardo rilevino il trasferimento dell'immobile ove si era svolta l'attività e del personale dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2561

Massime precedenti Vedi: N. 12016 del 2017 Rv. 644398 - 01, N. 21481 del 2009 Rv. 609944 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7313** *del* **13/03/2023** (Rv. **667292 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
K. *(BRENNER THOMAS) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/05/2019

042012 COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) Importazione o esportazione di titoli di credito - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Sanzione - Contrasto con la normativa eurounitaria - Esclusione - Fondamento.

La sanzione prevista per l'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, non è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto fissata in modo progressivo in funzione dell'importanza della somma di denaro contante non dichiarata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/10/2005 num. 1889 art. 9

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7397** *del* **14/03/2023** (Rv. **667294 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
P.M. **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
B. *(NERI ROBERTO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 03/02/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell'art. 174, comma 14, codice della strada - Mancata conservazione del disco del cronotachigrafo - Rilevazioni effettuate con cronotachigrafo digitale e analogico - Differenza - Esclusione - Fondamento.

L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 174, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 10 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 22896 del 2018 Rv. 650376 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7374** *del* **14/03/2023** (Rv. **667293 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
B. *(OMETTO MICHELE) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA

125037 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROVA DEL POSSESSO Produzione del titolo dello "ius possidendi" - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Sentenza dichiarativa dell'acquisto a titolo originario al momento del contestato spoglio - Rilevanza - Fondamento.

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il principio secondo il quale la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" non può sostituire la prova del possesso ma solo integrarla, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, non si applica all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio, atteso che l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto della signoria di fatto sulla "res" in tale frangente storico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2032 del 2019 Rv. 652249 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7543** *del* **15/03/2023** (Rv. **667297 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*
A. *(LEPRI FABIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2018

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione suolo comunale per scavi stradali - Oneri da degrado del corpo stradale -

Clausola penale - Esclusione - Prestazione patrimoniale imposta - Sussistenza - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.

La previsione secondo cui il Comune subordina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di scavi per la posa in opera di elettrodotti al pagamento di oneri da degrado del corpo stradale è illegittima, in quanto essi non sono riconducibili ad una clausola penale, non avendo natura contrattuale, bensì costituiscono una prestazione patrimoniale imposta unilateralmente dall'Amministrazione che si pone in contrasto con l'art. 23 Cost. e il principio di riserva di legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali disposto dall'art. 149 del d.lgs. n. 267 del 2000. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento all'art. 7 del regolamento per gli scavi del Comune di Roma n. 56 del 2002).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2020 Rv. 659233 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7555** *del* **15/03/2023** (Rv. **667298 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*
P. *(TOTA GIUSEPPE NICOLA) contro* G.
Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 19/06/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Consenso - Art. 130, comma 4 del d. lgs. n. 196 del 2003 - Deroga - Limite applicativo - Fattispecie.

L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14381 del 2021 Rv. 661373 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7448** *del* **15/03/2023** (Rv. **667295 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
C. *(CANCRINI ARTURO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/06/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7542** *del* **15/03/2023** (Rv. **667296 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**
S. *(CHIARO GIUSEPPE) contro* A. *(RICCA FULVIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2018

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Volontà preclusiva del proprietario dei due fondi - Inserimento in un atto anteriore al frazionamento - Ammissibilità - Disposizione espressa nel preliminare di vendita - Rilevanza - Fattispecie.

Il proprietario di due fondi può manifestare la propria volontà contraria alla costituzione di una servitù tra gli stessi anche prima della loro separazione e, quindi, anche nel contratto preliminare di vendita di uno di essi senza che, ai fini dell'effetto preclusivo, sia necessario riprodurre tale volontà nel successivo contratto definitivo, atteso l'inscindibile legame esistente tra i due negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato sussistere una servitù per destinazione del padre di famiglia tra due appartamenti, essendosi l'acquirente di uno di essi impegnato, in sede di contratto preliminare di vendita, nei confronti della società venditrice originaria unica proprietaria, a rimuovere la tettoia e le altre opere abusive, in ciò ravvisandosi l'opposizione esplicita di quest'ultima a mantenerle.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Vedi: N. 4872 del 2018 Rv. 647260 - 01, N. 3300 del 1996 Rv. 496889 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7615** *del* **16/03/2023** (Rv. **667302 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
C. *(BRUYERE GABRIELE) contro* C. *(SELIS DINO GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/07/2017

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Deliberazioni dell'assemblea - Compenso amministratore - Impugnazione - Eccesso di potere - Controllo dell'autorità giudiziaria - Contenuto.

Nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine (ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni) se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1109

Massime precedenti Vedi: N. 5061 del 2020 Rv. 657265 - 01, N. 20135 del 2017 Rv. 645763 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7614** *del* **16/03/2023** (Rv. **667301 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
S. *(BIAVATI PAOLO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/03/2022

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Liquidazione di compensi per la difesa di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Difesa svolta in sede cautelare - Sentenza della Corte di cassazione nel procedimento di merito - Applicazione dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione.

In tema di gratuito patrocinio, al difensore che abbia richiesto, ex art 92 disp. att. c.p.p., la modifica della misura cautelare applicata al proprio assistito in pendenza del giudizio in cassazione avente ad oggetto la sentenza di merito, spetta il compenso per l'attività svolta in sede cautelare, senza che al riguardo rilevi l'esito (nella specie di inammissibilità del ricorso) del giudizio di legittimità, attesa la diversità dei procedimenti e la inapplicabilità dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, operante solo nel caso in cui le impugnazioni coltivate siano dichiarate inammissibili, laddove nella specie l'istanza cautelare era stata dichiarata infondata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32764 del 2019 Rv. 656261 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7593** *del* **16/03/2023** (Rv. **667376 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
C. *(BISCONTI PIETRO) contro* C. *(ARCUDI ROSARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/09/2017

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Rappresentanza del committente - Limiti – Contenuto – Liquidazione dei lavori – Specifica indicazione - Necessità.

In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Conformi: N. 2333 del 1995 Rv. 490810 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7242 del 2001 Rv. 547068 - 01, N. 5632 del 1996 Rv. 498170 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7601** *del* **16/03/2023** (Rv. **667300 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
G. *(FUNDARO' ANTONINA) contro* A. *(NICASTRO GUGLIELMO SECONDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2018

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Sconfinamento sul fondo contiguo - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino - Operatività - Limiti - Trasformazione irreversibile - Fattispecie.

La trasformazione irreversibile della cosa ne preclude la tutela reale e, quindi, la possibilità di chiedere ed ottenere la demolizione e la riduzione in pristino, atteso che essa non può che avere oggetto ed esplicarsi in relazione alla "res" oggetto del diritto di proprietà, ormai modificata in modo tale da non consentire il ripristino della sua condizione originaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la tutela in esame in quanto la restituzione della zona rivendicata non era possibile per la sopravvenuta edificazione di travi portanti di un edificio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 938

Massime precedenti Vedi: N. 1607 del 2017 Rv. 642472 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7647** *del* **16/03/2023** (Rv. **667567 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.**
C. *(PROVIDENTI SALVATORE) contro* R. *(GRIPPO EMANUELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/07/2018

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Sanzioni Consob - Accertamento del giudice di merito - Valutazione globale degli indizi - Necessità - Omissione - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; di talché è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 10973 del 2017 Rv. 643968 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7591** *del* **16/03/2023** (Rv. **667299 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
I. *(MASTICE EDOARDO) contro* L. *(FIORI MARIA CRISTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna ex art.91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. - Natura - Ambito - Proposta transattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione. Ne consegue che, in tale ambito non sono ricomprese le proposte transattive che, a differenza di quella conciliativa giudiziale, possono riguardare anche rapporti ulteriori da quello dedotto in causa intercorrenti tra le stesse parti difettando, pertanto, in tali casi il confronto richiesto dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1572 del 2018 Rv. 647583 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7777** *del* **17/03/2023** (Rv. **667303 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
D. *(MARRAPESE CLAUDIO) contro* A. *(WIGET MARKUS WERNER)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/03/2017

097027 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - ATTIVITA' SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA' MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE Compravendita di prodotto farmaceutico affetto da vizio - Obblighi di controllo sul produttore ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2006 - Mancato assolvimento - Risarcimento del danno - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di vendita di prodotto farmaceutico difettoso, il produttore del farmaco finito deve eseguire i controlli sulle materie prime e sui procedimenti di produzione (e di trasporto) impiegati in relazione alla distribuzione ed immissione nel ciclo produttivo del medicinale finale. Il mancato assolvimento di tali controlli esclude il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società produttrice di uno sciroppo nei confronti del produttore dell'eccipiente usato per la sua somministrazione, per la mancata prova dei controlli effettuati sulla potenziale presenza di impurezze in quest'ultimo che avevano pregiudicato l'utilizzabilità dello sciroppo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Decreto Legisl. 24/04/2006 num. 219 art. 54 com. 4

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7917** *del* **20/03/2023** (Rv. **667304 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
B. *(PETTITI SIMONE) contro* C. *(CAMBONI VITTORIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/10/2017

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Fondo autonomo rispetto al complesso condominiale – Prova della proprietà di esso rispetto a terzi non appartenenti alla collettività condominiale – Risultanze di un regolamento di condominio trascritto – Esclusione – Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., la proprietà condominiale di un fondo separato e autonomo rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere da quest'ultimo rivendicata soltanto sulla base di un titolo petitorio formatosi precedentemente in suo favore, tra i quali non rientra il regolamento di condominio che, quand'anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 8012 del 2012 Rv. 622406 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8046** *del* **21/03/2023** (Rv. **667502 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
L. *(PARENTE ASCANIO) contro* A. *(SICCHIERO GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2020

113039 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE Versamento di somma mediante bonifico - Prova mediante produzione in giudizio dell’estratto conto del "solvens" - Esclusione - Ribaltamento sulla controparte dell’onere di provare di non aver ricevuto la somma - Applicazione del principio di vicinanza della prova - Esclusione - Fondamento.

La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10632 del 1996 Rv. 500890 - 01, N. 27520 del 2008 Rv. 605940 - 01, N. 149 del 2003 Rv. 559540 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8058** *del* **21/03/2023** (Rv. **667306 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*
H. *(TURINI RAFFAELLA) contro* C. *(SCAPPINI RENZO FAUSTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/08/2017

058210 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - LICEITA' Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 24086 del 2019 Rv. 655362 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8038** *del* **21/03/2023** (Rv. **667305 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
M. *(CORBYONS GIOVANNI) contro* F. *(AMADORI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 08/03/2018

011060 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - A CORPO Noleggio - Applicazione analogica delle norme sull'appalto - Sussistenza - Fondamento - Corrispettivo determinato a corpo - Parziale inadempimento dell'appaltatore - Corrispettivo determinato a misura della prestazione adempiuta - Esclusione - Determinazione del corrispettivo in relazione alla prestazione adempiuta - Criteri.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 21517 del 2019 Rv. 654634 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8045** *del* **21/03/2023** (Rv. **667501 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
G. *(GARZIA VINCENZO) contro* G. *(GIOVINAZZO ROCCO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 04/06/2018

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Liquidazione spettanze avvocato - Opposizione a decreto ingiuntivo - Soggezione al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione spiegata con citazione anziché con ricorso - Atto rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione - Notificazione atto di citazione - Fondamento.

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2022 Rv. 663582 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8218** *del* **22/03/2023** (Rv. **667308 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
G. *(ASSENZA GIORGIO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Atto di citazione - Nullità per carenza di un requisito della "vocatio in ius" attinente all'avvertimento della decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. - Rinnovazione della citazione per l'udienza fissata dal giudice - Possibilità per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale a pena di decadenza entro il termine computato a partire dalla nuova udienza fissata - Sussistenza - Avvertimento ex art. 167 c.p.c. presente nella originaria citazione - Irrilevanza.

Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" – e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. –, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4710 del 2020 Rv. 657262 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8159** *del* **22/03/2023** (Rv. **667307 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
S. *(PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA) contro* M. *(ZANACCHI LUCA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 09/03/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Liquidazione di CTU di carattere agronomico - Criteri - A percentuale ex art. 6 d.m. 30 maggio 2002 - Esclusione - A vacazioni - Fondamento.

La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 6, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., Cod. Navig. art. 469, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1529, Cod. Civ. art. 1787

Massime precedenti Vedi: N. 23418 del 2019 Rv. 655460 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8164** *del* **22/03/2023** (Rv. **667503 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
L. *(PETRUCCI PAOLA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà - Trasferimento subordinato al versamento del prezzo o del saldo prezzo - Natura della clausola di subordinazione - Condizione sospensiva - Esclusione - Effetto risolutorio nascente dall'inadempimento - Sussistenza.

In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 10827 del 2001 Rv. 548807 - 01, N. 20226 del 2018 Rv. 649912 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8414** *del* **23/03/2023** (Rv. **667311 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
M. *(MONTANARI ALESSANDRO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 28/05/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Processo penale - Liquidazione delle spettanze dell'avvocato della parte civile - Art. 12 d.m. n. 55 del 2014 - Liquidazione degli atti compiuti nella fase introduttiva - Nozione.

Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 4759 del 2022 Rv. 663971 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8341** *del* **23/03/2023** (Rv. **667310 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**
M. *(BALDACCI ANTONIO) contro* P.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FORLI', 25/10/2021

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Opposizione a sanzione amministrativa - Appello avverso sentenza primo grado - Art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 - Applicazione rito lavoro - Onere di notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a cura dell'appellante - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenza - Improcedibilità dell'appello - Decreto di fissazione contenente ordine di notifica alla cancelleria – Irrilevanza.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga l'ordine di notifica alla cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21153 del 2021 Rv. 661952 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8320** *del* **23/03/2023** (Rv. **667309 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
M. *(MORCELLA MANLIO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/06/2021

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di passaggio - Usucapione - Requisiti - Deduzione in via di azione o di eccezione - Differenza - Esclusione.

L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile "ad usucapionem", dei presupposti dell'apparenza e dell'"utilitas", sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercé il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25355 del 2017 Rv. 645945 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8549** *del* **24/03/2023** (Rv. **667367 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
S. *(MANCA BITTI DANIELE) contro* C. *(COLLU LUISELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/09/2018

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex l. n. 346 del 1976 - Ricorso per il riconoscimento della stessa contenente

l'elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza.

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13083 del 2016 Rv. 640330 - 01, N. 1146 del 1979 Rv. 397355 - 01, N. 7889 del 1991 Rv. 473163 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8491** *del* **24/03/2023** (Rv. **667313 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
B. *(CANINO FRANCESCO) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/09/2021

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" - Presentazione del controricorso da parte del destinatario della notificazione del ricorso - Soccombenza del ricorrente - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2008 Rv. 601744 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8509** *del* **24/03/2023** (Rv. **667314 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
R. *(LUCCHETTI ALBERTO) contro* R. *(DELLA CORTE FERDINANDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/02/2018

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento di comunione di terreno agricolo - Formazione dei lotti - Riferimento al compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola - art. 5 bis d.lgs. n. 228/2001, introdotto con l'art. 7 d.lgs. n. 99/2004 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di scioglimento di comunione di terreno agricolo, ai fini della formazione dei lotti non deve necessariamente tenersi conto del compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004, rilevando tale nozione essenzialmente ai fini della concessione di agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 717, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 5 bis, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 8618 del 2018 Rv. 647728 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8487** *del* **24/03/2023** (Rv. **667366 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
P. *(PORRATI CARLO) contro* B. *(GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/07/2017

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Incarico di direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori eccedenti dai limiti della competenza professionale - Sussistenza - Azione risarcitoria per inesatto adempimento da parte del committente - Esclusione.

In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 lett. L CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 lett. M CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Conformi: N. 5136 del 2007 Rv. 595986 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 286 del 1984 Rv. 432557 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5203 del 2008 Rv. 602528 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8463** *del* **24/03/2023** (Rv. **667312 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
C. *(CALDERARO FRANCESCO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/12/2020

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche - Nullità del procedimento e della sentenza - Esclusione - Fondamento.

La notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11550 del 2013 Rv. 626244 - 01, N. 15200 del 2005 Rv. 583379 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8561** *del* **27/03/2023** (Rv. **667505 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2021

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11746 del 2004 Rv. 573881 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8556** *del* **27/03/2023** (Rv. **667504 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
C. *(LOMBARDO LANZA FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/02/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo litisconsortile - Domande autonome e cumulate - Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito - Notifica della sentenza d'appello eseguita nei confronti di una sola delle controparti - Definitività della sentenza ai fini della decorrenza del "dies a quo" dell'azione di equa riparazione - Esclusione - Conseguenze.

Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine

breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi: N. 24412 del 2017 Rv. 646945 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8574** *del* **27/03/2023** (Rv. **667316 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
M. *(STELLA RICHTER PAOLO) contro* F. *(MARCHIONNI FABRIZIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 09/01/2018

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratto d'opera professionale - Forma scritta - Requisiti - Delibera dell'organo collegiale dell'ente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la proroga dell'incarico di un contratto di consulenza esterna non può essere disposta con delibera dell'ente pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 11465 del 2020 Rv. 658120 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2018 Rv. 651034 - 01, N. 5263 del 2015 Rv. 634726 - 01, N. 15303 del 2022 Rv. 664797 - 02, N. 6555 del 2014 Rv. 630054 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8561** *del* **27/03/2023** (Rv. **667505 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2021

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione delle spese di lite – Fase istruttoria – Assenza di attività – Liquidazione del compenso per detta fase – Necessità – Fondamento.

In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede

un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8571** *del* **27/03/2023** (Rv. **667315 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*
S. *(SALVIGNI SANDRA) contro* S. *(PICA ALESSIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/12/2016

026021 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell'ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16990 del 2017 Rv. 644917 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8579** *del* **27/03/2023** (Rv. **667317 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(PERFETTI PAOLO) contro* C. *(LIA CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/06/2017

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Trasferimento del possesso - Titolo giustificativo - Atto idoneo di trasferimento della proprietà o altro diritto reale su un bene - Necessità - Fattispecie.

In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il condominio rivendicava il sottotetto in questione quale bene comune.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 19724 del 2016 Rv. 641210 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8596 del 2022 Rv. 664211 - 01, N. 20715 del 2018 Rv. 650014 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8694** *del* **28/03/2023** (Rv. **667318 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
T. *(DEL VILLANO STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/11/2018

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Licenza di polizia per l'apertura di un bar - Ulteriore licenza per l'installazione di apparecchi per la ricezione delle scommesse - Necessità - Esclusione - Necessità di distinta licenza per l'esercizio delle scommesse - Fondamento.

In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7855 del 2022 Rv. 664234 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8688** *del* **28/03/2023** (Rv. **667506 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(SARDO UGO) contro* N.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pluralità di eredi di parte processuale deceduta - Medesima posizione processuale - Pluralità di difensori di detti eredi - Soccombenza della controparte - Conseguenze - Liquidazione di un unico compenso complessivo, con riferimento a tutti gli eredi - Necessità - Eventuale maggiorazione compenso - Ammissibilità.

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 3 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17393 del 2017 Rv. 644851 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8718** *del* **28/03/2023** (Rv. **667565 - 02**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
B. *(BAGNATO ANTONIO) contro* C. *(BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/12/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Contenuto - Condizioni di ammissibilità - Prova della falsità - Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione - Sufficienza.

In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8720** *del* **28/03/2023** (Rv. **667319 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
C. *(PIAZZOLLA MICHELE) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/07/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 - Applicazione nel caso di detenzione da parte di società commerciale di “software” privi di licenza d’uso - Fondamento - Detenzione a scopo di vendita - Irrilevanza - Fondamento.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 174 bis della l. n. 633 del 1941 e successive modificazioni si applica anche alle società commerciali che utilizzano programmi per elaboratore privi di licenza d'uso, in quanto il fine di profitto, che è un elemento della fattispecie penale di cui all'art. 171-bis l. n. 633 del 1941 (disposizione originariamente introdotta dal d.lgs. n. 518 del 1992 attuativo della dir. 91/250/CE), che incrimina l'abusiva duplicazione e detenzione di programmi per elaboratore, connota non solo la detenzione a scopo di vendita, ma più in generale la loro utilizzazione per attività svolte in favore dei clienti.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 174 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41122 del 2021 Rv. 663399 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8718** *del* **28/03/2023** (Rv. **667565 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
B. *(BAGNATO ANTONIO) contro* C. *(BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/12/2018

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Documento prodotto in copia - Querela di falso proposta direttamente contro la copia prodotta in giudizio senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 32219 del 2018 Rv. 651950 - 01, N. 19413 del 2017 Rv. 645090 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8733** *del* **28/03/2023** (Rv. **667566 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
L. *(DELLA GATTA GIANLUCA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/12/2021

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità di una condizione sospensiva apposta all'istituzione di erede - Conversione in onere testamentario o in legato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 626

Massime precedenti Vedi: N. 23644 del 2017 Rv. 645826 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8733** *del* **28/03/2023** (Rv. **667566 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
L. *(DELLA GATTA GIANLUCA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/12/2021

168365 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE Condizione apposta ad una disposizione testamentaria - Subordinazione dell'istituzione d'erede ad una donazione da parte dell'istituito - Illiceità - Fondamento.

La condizione sospensiva, apposta ad una disposizione testamentaria, con cui si subordina l'istituzione d'erede all'obbligo, per il beneficiario, di donare un proprio immobile è illecita, in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell'istituito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 769

Massime precedenti Vedi: N. 8941 del 2009 Rv. 607866 - 01, N. 8018 del 2012 Rv. 622374 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8733** *del* **28/03/2023** (Rv. **667566 - 03**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
L. *(DELLA GATTA GIANLUCA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/12/2021

168365 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE Disposizione testamentaria - Condizione illecita - "Vitiatur et vitiat" - Esclusività del motivo illecito determinante - Fonti - Scheda testamentaria.

In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria a cui sia stata apposta una condizione sospensiva è nulla se risulta dal testamento (non già da elementi estrinseci alla scheda) che il motivo illecito sotteso alla condizione è stato il solo a determinare il testatore a disporre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 634

Massime precedenti Vedi: N. 24637 del 2010 Rv. 615310 - 01, N. 16846 del 2007 Rv. 600441 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8729** *del* **28/03/2023** (Rv. **667320 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
V. *(MARROCCO GIUSEPPE) contro* V.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/10/2021

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE Condanna generica - Presupposti - Prova certa della verificazione di un danno - Esclusione - Conseguenze.

Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 14752 del 2000 Rv. 541671 - 01, N. 12257 del 1997 Rv. 510670 - 01, N. 31353 del 2018 Rv. 651796 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29862 del 2022 Rv. 665940 - 03

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8731** *del* **28/03/2023** (Rv. **667507 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
B. *(LOGOZZO DOMENICO) contro* G.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/01/2022

058093 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE Determinabilità dell'oggetto - Esclusivo ricorso ad elementi contenuti nell'atto - Conseguenze - Compravendita immobiliare - Individuazione del bene tramite planimetria - Sottoscrizione e menzione di essa nel contratto - Necessità.

058204 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI In genere.

Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537

Massime precedenti Conformi: N. 21352 del 2014 Rv. 632609 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8929** *del* **29/03/2023** (Rv. **667511 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*
G. *(CIPOLLA FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 22/03/2021

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Giudice di pace - Competenza a liquidare gli onorari dei procuratori nei processi da lui celebrati - Sussistenza.

Il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della l.n. 794 del 1942, e regolate dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5991 del 2020 Rv. 657577 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8877** *del* **29/03/2023** (Rv. **667510 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*
F. *(BERTOLETTI GIOVANNI) contro* B. *(ZOPPI GIOVANNI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/06/2017

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Intervento di un terzo che assume le difese in luogo del convenuto difendendosi dalla domanda avversa - Pronuncia di condanna dell'interventore da parte del giudice - Ultra o extrapetizione - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l'intervento oggetto del giudizio e il cd. "intervento suicida" di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 36639 del 2021 Rv. 663186 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15756 del 2007 Rv. 598293 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8825** *del* **29/03/2023** (Rv. **667536 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
B. *(CARBONETTI FRANCESCO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2017

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni Consob - Manipolazione del mercato ex art. 187-ter d.lgs. n. 58 del 1998 - A mezzo di diffusione di notizie non veritiere - Natura dell'illecito - Conseguenze sulla prescrizione dell'illecito - Fattispecie.

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, la manipolazione del mercato ex art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, realizzata mediante la diffusione di notizie false, costituisce un illecito istantaneo e di pericolo che si consuma appena sia posta in essere la condotta decettiva idonea in concreto ad influenzare l'andamento del mercato del titolo al quale la notizia falsa si riferisce, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data di diffusione della notizia non veritiera. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, sul presupposto che l'illecito manipolativo, commesso a mezzo di diffusione di notizie false, sia di natura permanente e si consumi con il ripristino della corretta informazione, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione dell'art. 187-ter T.U.F. ricevuta dal ricorrente entro il quinquennio dall'ultimo comunicato di rettifica, ma ben oltre il quinquennio dalla diffusione della notizia non veritiera.)

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17673 del 2022 Rv. 664896 - 01, N. 14059 del 2016 Rv. 640184 - 01, N. 6295 del 2023 Rv. 667282 - 01, N. 9644 del 2016 Rv. 639917 - 01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8832** *del* **29/03/2023** (Rv. **667545 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

L. *(IENGO LUCA) contro* F. *(SRUBEK TOMASSY CARLO)*

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 02/08/2017

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Condebitore solidale - Testimonianza nel giudizio avviato dai creditori verso gli altri condebitori in solido - Rinuncia alla solidarietà nei suoi confronti - Incapacità a testimoniare - Esclusione - Interesse nella causa quale successibile dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

L'incapacità a testimoniare del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi, cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311 c.c., senza che rilevi, a tali fini, l'interesse del predetto alla restituzione dell'importo quale successibile (nella specie, figlia) degli attori, atteso che l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il teste nel rapporto controverso alla stregua dell'art. 100 c.p.c. e che quello all'incremento del patrimonio del futuro ereditando all'esito del giudizio costituisce, invece, interesse di mero fatto incidente sulla sola valutazione di attendibilità del teste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1311

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2018 Rv. 646617 - 01, N. 314 del 1965 Rv. 310520 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8835** *del* **29/03/2023** (Rv. **667509 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/07/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso - Interruzione automatica - Necessaria riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio dalla conoscenza della causa interruttiva - Art. 305 c.p.c. - Applicabilità delle norme sulla rinnovazione della notificazione nulla.

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia

dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10273 del 2014 Rv. 631011 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8829** *del* **29/03/2023** (Rv. **667508 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
P. *(ROMAGNOLI ILARIA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/03/2018

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Mutuo - Obbligazione restitutoria del mutuatario - Mancata produzione del documento contrattuale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.

La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27372 del 2021 Rv. 662545 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8942** *del* **29/03/2023** (Rv. **667512 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(VERRUSIO MARIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 15/07/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Richiesta del Garante della Privacy - Sanzione per l'omessa risposta - Integrazione dell'illecito se non è rispettato il termine per la risposta assegnato dal Garante - Sussistenza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di protezione dei dati personali, l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 è un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del codice della "privacy", che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine senza che l'Autorità abbia avuto risposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 157, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164

Massime precedenti Vedi: N. 18288 del 2020 Rv. 659098 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8951** *del* **30/03/2023** (Rv. **667514 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
A. *(DE MATTEIS PAOLO) contro* V. *(BARBARO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2017

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Appello – Improcedibilità – Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale – Esclusione – Nullità sanabile – Fattispecie.

La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8949** *del* **30/03/2023** (Rv. **667513 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(GADALETA MAURO) contro* F. *(ROMANELLI GIULIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Integrazioni, specificazioni o ampliamenti contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 26332 del 2016 Rv. 642766 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8987** *del* **30/03/2023** (Rv. **667515 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
S. *(GALLETTO TOMASO) contro* F. *(CONTALDI MARIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/01/2018

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE Distanze fra costruzioni - Deroga alla disciplina statale apportata dalla legislazione regionale - Limiti e condizioni.

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, apportata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, inseriti in strumenti urbanistici funzionali a soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 2 bis PENDENTE, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30 com. 1 lett. 0A), Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 20188 del 2019 Rv. 654979 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8949** *del* **30/03/2023** (Rv. **667513 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(GADALETA MAURO) contro* F. *(ROMANELLI GIULIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2018

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Fascicolo dell’appellante vincitore in appello – Tardiva restituzione dello stesso (solo con il deposito della memoria di replica) – Eccezione di tardivo deposito della controparte – Onere di specificità – Contenuto.

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere.

In tema di giudizio di appello, l'eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell'appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all'esercizio dei diritti della controparte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01, N. 2336 del 2019 Rv. 652659 - 01, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 01, N. 4756 del 1998 Rv. 515327 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **9022** *del* **30/03/2023** (Rv. **667516 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(DI GRAVIO VALERIO) contro* C. *(PROVIDENTI SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/01/2018

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 27405 del 2019 Rv. 655686 - 01, N. 21171 del 2019 Rv. 655194 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **9066** *del* **31/03/2023** (Rv. **667546 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
V. *(DE GERONIMO FEDERICO) contro* M. *(LAURETTA TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/01/2017

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI -

OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all'erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza.

L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 479, Cod. Civ. art. 740, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 739

Massime precedenti Vedi: N. 19833 del 2019 Rv. 654974 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9063** *del* **31/03/2023** (Rv. **667517 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Z. *(ACCARINO VITTORIO) contro* B. *(COLOMBO MARIA CRISTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

103076 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto d'opera professionale - Diligenza del buon padre di famiglia - Colpa lieve - Inadempimento - Conseguenza - Non spettanza del compenso - Fattispecie.

Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che – pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo così irrealizzabile l'opera commissionata – aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la società committente aveva potuto profittare del progetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 1214 del 2017 Rv. 642220 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **9066** *del* **31/03/2023** (Rv. **667546 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
V. *(DE GERONIMO FEDERICO) contro* M. *(LAURETTA TOMMASO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/01/2017

168134 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI - IN GENERE Successione intestata del figlio nato fuori da matrimonio - Successione apertasi prima della riforma del 2012 che ha eliminato ogni distinzione, ai fini successori, tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio - Applicabilità retroattiva delle nuove norme - Fondamento.

In tema di successione "mortis causa", la disciplina recata dalla l. n. 219 del 2012, che assicura la piena parità dei diritti, nelle successioni "ab intestato", tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio, deve essere applicata retroattivamente anche con riferimento alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, al fine di evitare ogni discriminazione fondata sullo "status filiationis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 315, Cod. Civ. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 104 com. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Legge 10/12/2012 num. 219, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19790 del 2014 Rv. 632179 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **9064** *del* **31/03/2023** (Rv. **667518 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
G. *(ARCHIMI LEONARDO) contro* D. *(CAMICI GIAMMARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/02/2017

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Contratto di agenzia – Diritto alla provvigione - Onere della prova dei fatti costitutivi a carico dell'agente – Sussistenza – Obblighi informativi del preponente ex art. 1749 c.c. – Inadempimento – Prova del diritto alla provvigione – Esclusione – Fondamento.

138136 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE In genere.

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 17575 del 2022 Rv. 664895 - 01, N. 19319 del 2016 Rv. 641387 - 01, N. 20707 del 2018 Rv. 649926 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9114** *del* **31/03/2023** (Rv. **667519 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
C. *(PUCILLO FAUSTO) contro* O. *(BARTOLOMEI SAVERIO)*
Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 29/10/2019

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Giudizio disciplinare a carico di professionisti – Stesse garanzie per l'incolpato previste dalla CEDU per l'imputato in un giudizio penale – Insussistenza – Fondamento.

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, medico odontoiatra), va esclusa la sussistenza delle stesse garanzie, per l'incolpato, previste dalla CEDU a favore dell'imputato in un giudizio penale, poiché la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 7270 del 2000 Rv. 537115 - 01, N. 2927 del 2017 Rv. 643161 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6228** *del* **02/03/2023** (Rv. **667063 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**
S. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/08/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6231** *del* **02/03/2023** (Rv. **667064 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(PARATORE GIOVANNI) contro* A. *(ALONGI PATRIZIA)*
Regola competenza

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Inventario - Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico - Impugnabilità con reclamo - Giudice competente - Corte d'appello - Proposizione

davanti al Tribunale in composizione collegiale - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Conseguente operatività del meccanismo della "translatio iudicii".

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 922 del 2010 Rv. 611205 - 01, N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6232** *del* **02/03/2023** (Rv. **667065 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
contro
Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 272 del 2015 Rv. 634351 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6228** *del* **02/03/2023** (Rv. **667063 - 02**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**
S. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/08/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione giudiziale - Produzione dei certificati

relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 786, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Civ. art. 1113

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 02

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6228** *del* **02/03/2023** (Rv. **667063 - 03**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
S. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/08/2021

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Scioglimento della comunione - Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti - Finalità - Conseguenze - Obbligo per i condividenti di documentare, a pena di inammissibilità della domanda di divisione, la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni sulla quota indivisa - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10067 del 2020 Rv. 658015 - 02

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **8798** *del* **28/03/2023** (Rv. **667579 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
P. *(BILOTTI CATERINA) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/12/2020

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Provvedimento su istanza di liquidazione del difensore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per cassazione - Proposizione nelle forme del rito civile - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente all'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 21861 del 2013 Rv. 627775 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **9030** *del* **30/03/2023** (Rv. **667535 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
T. *(TROTTA CARMELA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/09/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Minimi tariffari – Disciplina applicabile "ratione temporis" anteriore alla modifica dell'art. 2233 c.c. e d.l. n.1 del 2012 - Rinuncia - Ammissibilità – Limiti e condizioni.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 8539 del 2018 Rv. 648012 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza

MARZO 2023

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6122** *del* **01/03/2023** (Rv. **667358 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
C. *(GENTILI AURELIO) contro* V. *(APOLLONI DAVID GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/06/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Danno da perdita del rapporto parentale – Morte della vittima primaria – Concorso della causa umana imputabile con la pregressa condizione patologica della stessa – Conseguenze – Mancato riconoscimento della responsabilità dell'agente – Esclusione – Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 22724 del 2022 Rv. 665399 - 01, N. 5737 del 2023 Rv. 666907 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6116** *del* **01/03/2023** (Rv. **667383 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(CORBO' FEDERICO MARIA) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/07/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Persistente pubblicazione, su giornale "on line", di notizia di cronaca risalente nel tempo - Omesso aggiornamento - Illecito trattamento di dati personali - Configurabilità – Presupposti.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

L'omesso aggiornamento di una risalente notizia di cronaca, pubblicata sul sito internet di una testata giornalistica, integra - anche nel sistema antecedente all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR) - un trattamento illecito dei dati personali, suscettibile di dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo del titolare del sito di provvedere al suddetto aggiornamento o alla rimozione della notizia, a seguito della corrispondente richiesta dell'interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 89, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Direttive Commissione CEE 24/10/1995 num. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 99, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2023 Rv. 666790 - 01, N. 13161 del 2016 Rv. 640218 - 01, N. 9147 del 2020 Rv. 657638 - 01, N. 6806 del 2023 Rv. 667165 - 01, N. 5525 del 2012 Rv. 622169 - 01, N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6312** *del* **02/03/2023** (Rv. **667075 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
L. *(TAMPONI MICHELE) contro* L. *(BOSCHI CESARE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/12/2019

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Prova testimoniale della simulazione - Ammissione, da parte del giudice d'appello, del mezzo istruttorio ritenuto inammissibile in primo grado - Violazione dell'art. 1417 c.c. - Eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c. - Necessità - Momento della relativa proposizione - Fattispecie.

Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14274 del 2017 Rv. 644640 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6307** *del* **02/03/2023** (Rv. **667083 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
F. *(BUCCI DANIELA) contro* A. *(MEO GIORGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2018

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti di durata - Clausola contenente il divieto di rinnovazione tacita - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.

In tema di condizioni generali di contratto, la clausola apposta a un contratto di durata, che ne preveda il divieto di rinnovazione tacita alla scadenza, non può considerarsi vessatoria, dal

momento che non determina un vantaggio unilaterale a favore del predisponente, avendo ad oggetto un contegno riferibile ad entrambe le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14737 del 2015 Rv. 636089 - 01, N. 17579 del 2015 Rv. 636924 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6322** *del* **02/03/2023** (Rv. **666970 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**
S. *(PALAZZOLO ANDREA) contro* I. *(ALPEGGIANI GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/08/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008584/2022 66436701

Massime precedenti Conformi: N. 8584 del 2022 Rv. 664367 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6342** *del* **02/03/2023** (Rv. **667076 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
O. *(MODENA FRANCO) contro* S. *(TARGA FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2020

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Assegno con data incerta - Efficacia di titolo esecutivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 50 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 51, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 1337 del 2000 Rv. 533564 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6338** *del* **02/03/2023** (Rv. **667368 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
C. *(ESTERINI GIOVANNI) contro* L. *(LIUZZO SCORPO MASSIMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/04/2020

046048 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO Quota ideale della cosa comune - Locazione da parte del comproprietario titolare - Ammissibilità - Fondamento.

Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Conformi: N. 165 del 2005 Rv. 578769 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6237** *del* **02/03/2023** (Rv. **667141 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Z. *(ZUCCHI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/05/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena; pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24386 del 2022 Rv. 665335 - 01, N. 10643 del 2014 Rv. 630775 - 01, N. 20995 del 2018 Rv. 650444 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6457** *del* **03/03/2023** (Rv. **667077 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.**
T. *(BOCCHINI ROBERTO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/01/2021

133195 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHE' A QUELLO ELETTO Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.

È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17221 del 2014 Rv. 633340 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6387** *del* **03/03/2023** (Rv. **667157 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(CELENTANO BRUNO) contro* O. *(CONTALDI STEFANIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/02/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Deduzione di un fatto fonte di responsabilità extracontrattuale - Successiva specificazione del fatto dannoso - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.

A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475 - 01, N. 17832 del 2002 Rv. 559227 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6444** *del* **03/03/2023** (Rv. **667084 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
V. *(TESTA CARLO) contro* G. *(VINCENTI MARCO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 06/08/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione dell'integrità psico-fisica – Inferenza presuntiva in ordine alla sussistenza del danno morale – Automatismo – Esclusione – Entità dell'invalidità permanente - Rilevanza.

In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9006 del 2022 Rv. 664553 - 01, N. 4878 del 2019 Rv. 653138 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6513** *del* **03/03/2023** (Rv. **667078 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
V. *(VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro* R. *(CIAVARELLA ANTONIO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/10/2020

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8530 del 2020 Rv. 657812 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6397** *del* **03/03/2023** (Rv. **667158 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**
P. *(GENTILI FRANCO) contro* C. *(MANFREDI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2019

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9334 del 2016 Rv. 639618 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6455** *del* **03/03/2023** (Rv. **667101 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(GIOVANNINI YANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/08/2020

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Vice-procuratori onorari - Indennità per attività fuori udienza ex art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 (come modificato dall'art. 3-bis della l. n. 186 del 2008) - Retroattività - Esclusione.

In ossequio al principio generale di irretroattività della legge, l'indennità per le attività svolte fuori udienza - introdotta dall'art. 3-bis della l. n. 186 del 2008, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 - spetta ai vice-procuratori onorari in relazione alle attività successive all'entrata in vigore della suddetta disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 28/11/2008 num. 186 art. 3, Preleggi art. 11 com. 1

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6443** *del* **03/03/2023** (Rv. **667103 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
M. *(CASTELLO LUCA VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 23/06/2020

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione dell'integrità psicologica della persona - Danno morale e danno biologico - Differenze e presupposti - Coesistenza - Prova - Necessità.

Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6384** *del* **03/03/2023** (Rv. **667369 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
N. *(LUBRANO DI SCORPANIELLO MANLIO) contro* F. *(RUBINO DE RITIS MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/05/2019

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Società di capitali - Delibera avente efficacia endosocietaria - Assoggettabilità ad azione revocatoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'azione revocatoria non può essere esercitata nei confronti delle delibere di società di capitali aventi efficacia endosocietaria, trattandosi di atti privi di effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale della società, rispetto ai quali la normativa di riferimento contempla specifiche ipotesi di tutela dei terzi. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha rigettato la domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto la delibera modificativa dello statuto di una società consortile con la quale l'obbligo, per i soci, di rimborsare annualmente, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, il sopravanzo delle spese rispetto ai ricavi era stato sostituito dalla mera possibilità di operare in tal senso, in virtù di apposita delibera assembleare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2365, Cod. Civ. art. 2328 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2153 del 2021 Rv. 660392 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6386** *del* **03/03/2023** (Rv. **667112 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(BERTOLIO GABRIELE) contro* F. *(FEDI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Accertamento - Criteri.

In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 26304 del 2021 Rv. 662534 - 01, N. 5490 del 2023 Rv. 666812 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6456** *del* **03/03/2023** (Rv. **667104 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(CAVALLI MAURO) contro* F. *(LAMBERTINI LAMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/07/2020

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14972 del 2015 Rv. 636186 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6386** *del* **03/03/2023** (Rv. **667112 - 04**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(BERTOLIO GABRIELE) contro* F. *(FEDI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione nosocomiale - Responsabilità dei dirigenti della struttura sanitaria - Prova liberatoria - Contenuto.

In tema di infezioni nosocomiali, per andare esente da responsabilità, sotto il profilo soggettivo, il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica; il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnicosanitari, vigilando altresì sull'attuazione delle indicazioni fornite; il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2014 Rv. 633058 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6386** *del* **03/03/2023** (Rv. **667112 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(BERTOLIO GABRIELE) contro* F. *(FEDI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto.

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5490 del 2023 Rv. 666812 - 01, N. 10592 del 2021 Rv. 661275 - 01, N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6386** *del* **03/03/2023** (Rv. **667112 - 03**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(BERTOLIO GABRIELE) contro* F. *(FEDI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2019

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Infezione nosocomiale - Nesso causale - Consulenza tecnica medico-legale - Oggetto - Quesiti al c.t.u. - Contenuto.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di infezioni nosocomiali, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'infezione e la degenza ospedaliera, al CTU deve essere demandata, tra l'altro, la verifica della mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione e del mancato rispetto delle stesse, nonché dell'omessa informazione circa la possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali e della eventuale effettuazione di un ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5490 del 2023 Rv. 666812 - 01, N. 4792 del 2013 Rv. 625766 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6596** *del* **06/03/2023** (Rv. **667079 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**
G. *(BELLANTE MARCO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 18069 del 2019 Rv. 654411 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6598** *del* **06/03/2023** (Rv. **667142 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**
M. *(PALLOTTA LEONARDO) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2019

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Appello - Evocazione in giudizio dei soci - Necessità - Fondamento.

Nel caso in cui la società, contro la quale sia stata proposta un'azione revocatoria, sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, l'appello deve essere rivolto contro i soci, quali successori della stessa nei rapporti obbligatori pendenti al momento dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2495 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2021 Rv. 660763 - 01, N. 25275 del 2014 Rv. 633493 - 01, N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6602** *del* **06/03/2023** (Rv. **667370 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**
S. *(PRATELLI MICHELE) contro* M. *(GRAZIOSI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/05/2019

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Fondamento - Ampliamento del giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'azione diretta prevista dall'art. 144, comma 1, c.ass., si fonda sul riconoscimento, in capo al danneggiato, di una legittimazione straordinaria ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di rafforzare la tutela del suo diritto al risarcimento del danno, senza che ciò determini l'ampliamento del giudizio, il quale rimane circoscritto al suddetto diritto, producendo il contratto di assicurazione effetti soltanto tra l'assicuratore e il danneggiante e prescindendo l'azione diretta, per sua natura, dall'esistenza di un diritto sostanziale del danneggiato nei confronti della compagnia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata censurata la dichiarazione di estinzione del processo civile per effetto della costituzione di parte civile degli attori nel processo penale, non reputando d'ostacolo la circostanza che in quest'ultimo la compagnia assicuratrice - contro la quale, in sede civile, era stata spiegata l'azione diretta ex art. 144 c.ass. - non fosse costituita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6614** *del* **06/03/2023** (Rv. **667124 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(NICASTRO CRISTINA) contro* S. *(GANCI ELVIRA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/12/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 5787 del 2005 Rv. 581204 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2018 Rv. 650529 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6731** *del* **07/03/2023** (Rv. **667384 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
A. *(CASA FEDERICO) contro* N. *(CONFORTINI MASSIMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2019

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Gravi motivi - Cessazione dell’attività svolta nell’immobile - Complessiva situazione economica del conduttore - Rilevanza - Limiti - Fondamento.

In tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, nel caso di cessazione dell'attività imprenditoriale svolta nello stesso, dovuta a una generale crisi economica del relativo settore, la valutazione dei "gravi motivi" che - ai sensi dell'art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978 - consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale implica la considerazione della complessiva situazione economica di quest'ultimo, in funzione dell'accertamento dell'assenza di convenienza alla prosecuzione del rapporto e non già della possibilità di traslazione del valore della perdita su altra attività, non potendosi pretendere che il conduttore si faccia carico della prosecuzione di un rapporto locatizio non più conveniente, esternalizzando le perdite su un'altra attività estranea al sinallagma contrattuale, siccome non convolta direttamente nel godimento dell'immobile locato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14365 del 2016 Rv. 640522 - 01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6728** *del* **07/03/2023** (Rv. **667125 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
B. *(TEDOLDI ALBERTO) contro* F. *(DI BRINA LEONARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 16/02/2019

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo officioso in appello - Inerenza della nullità al rapporto giuridico oggetto diretto della domanda - Necessità - Esclusione - Inerenza a circostanze di fatto introdotte nel processo in via d'eccezione - Ammissibilità - Fattispecie.

Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6727** *del* **07/03/2023** (Rv. **667371 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
S. *(STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO) contro* H. *(ABRIANI NICCOLO')*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/04/2019

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Fatti commessi da ausiliari dell’assicurato - Copertura del rischio relativo - Sussistenza - Limiti.

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7189** *del* **10/03/2023** (Rv. **667386 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
R. *(ZACCARINI CARLO MASSIMO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2019

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - "Denuntiatio litis" - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17438 del 2019 Rv. 654354 - 01, N. 8646 del 2016 Rv. 639715 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21927 del 2008 Rv. 604200 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7179** *del* **10/03/2023** (Rv. **666971 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
C. *(PAOLUCCI LUIGI FILIPPO) contro* L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2020

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio con attività esterna - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione - Protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività - Irrilevanza.

La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotamento camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2612

Massime precedenti Vedi: N. 19347 del 2007 Rv. 599920 - 01, N. 28015 del 2013 Rv. 629319 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7163** *del* **10/03/2023** (Rv. **667385 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(MENCHINI SERGIO) contro* U. *(TASSI MATTEO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 13/05/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Mutamento di "petitum" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2013 Rv. 627504 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7280** *del* **13/03/2023** (Rv. **667046 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**
C. *(TREVISAN MARCO) contro* C. *(FACELLO CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/07/2020

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Istanza - Termine per il deposito - Inosservanza - Conoscenza della causa di ricusazione successiva allo scadere del termine - Remissione in termini - Esclusione - Istanza di sostituzione del c.t.u. - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardività dell'istanza di ricusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione "irriducibilmente grave ed illogica", che aveva rigettato l'istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell'espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 3657 del 1998 Rv. 514385 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7288** *del* **13/03/2023** (Rv. **667045 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
M. *(DI IANNI ALDO) contro* A. *(D'OSTUNI LUDOVICA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/05/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inadempimento - Valutazione di adeguatezza dell'operazione - Irrilevanza - Presunzione di danno conseguente all'omissione di obblighi informativi - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto con il suindicato principio, aveva ritenuto inammissibile l'appello sul presupposto che l'invarianza del livello di rischio e il difetto di prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi informativi e danno costituivano autonome "rationes decidendi" rispetto alla dedotta violazione degli obblighi stessi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2021 Rv. 663105 - 01, N. 19891 del 2022 Rv. 664975 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7249** *del* **13/03/2023** (Rv. **667113 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(MAIDA FABIO) contro* A. *(FALINI GIORGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/02/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riconoscimento giudiziale del diritto - Termine trimestrale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante - Sussistenza - Dalla comunicazione del dispositivo - Insussistenza - Fondamento.

In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 9673 del 2020 Rv. 657847 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21757 del 2021 Rv. 661966 - 03, N. 13387 del 2007 Rv. 597093 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7367** *del* **14/03/2023** (Rv. **667143 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
T. *(MATERA CORRADO) contro* U. *(ZURLO GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/04/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing traslativo - Contratto risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti - Nullità - Esclusione - Ragioni - Riduzione dell'indennità - Potere officioso del giudice - Sussistenza.

Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26531 del 2021 Rv. 663492 - 01, N. 9210 del 2022 Rv. 664580 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7361** *del* **14/03/2023** (Rv. **667047 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
D. *(GIAMMATTEO GIANLUCA) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ISERNIA, 26/10/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità – Fondamento - Fattispecie.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16174 del 2018 Rv. 649432 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7435** *del* **15/03/2023** (Rv. **667048 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
V. *(PEPE FERNANDO) contro* S.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/02/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 14929 del 2018 Rv. 649363 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7510** *del* **15/03/2023** (Rv. **667080 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(NICASTRO GUGLIELMO SECONDO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/01/2019

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella “spam” - Causa di giustificazione ai fini della rimessione in termini - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la statuizione di improcedibilità dell'impugnazione per tardività

in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483 - 01, N. 6912 del 2022 Rv. 664440 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7949** *del* **20/03/2023** (Rv. **667081 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(CHIARELLI GIANFRANCO) contro* H. *(PAVAN MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2019

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 033719/2022 66619402

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7949** *del* **20/03/2023** (Rv. **667081 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(CHIARELLI GIANFRANCO) contro* H. *(PAVAN MASSIMO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2019

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 033719/2022 66619401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7973** *del* **20/03/2023** (Rv. **667121 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
G. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* I.
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 01/10/2019

100282 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE Errore di fatto - Supposizione di inesistenza di un documento esistente - Prova in ordine all'effettività dell'errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata - Presenza agli atti del documento affermata sulla base di nota di deposito non sottoscritta dal cancelliere e recante la sola stampigliatura di un timbro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si

lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione della nota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 5077 del 1993 Rv. 482171 - 01, N. 1562 del 2021 Rv. 660223 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7966** *del* **20/03/2023** (Rv. **667102 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
B. *(TOMEZZOLI GABRIELE) contro* V. *(DI PIERRO NICOLA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 28/12/2018

091001 GIUOCO E SCOMMESSA - IN GENERE (CASE DA GIOCO) Gioco lecito - Disciplina dei flussi finanziari tramite strumenti di pagamento tracciabili - Inderogabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Pagamenti in contante - Risoluzione di diritto del contratto - Valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede - Ammissibilità - Esclusione.

La disciplina dei flussi finanziari relativi alla filiera del gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, ha carattere inderogabile, stante la natura di stretto interesse pubblico della disciplina del gioco, la cui ragione risiede oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto; ne consegue che, in caso di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell'esercente del gioco lecito, il contratto tra questi intercorso si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. n. 136 del 2010, senza che possa ipotizzarsi una valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 24 com. 1, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/08/2010 num. 136 art. 3, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7922** *del* **20/03/2023** (Rv. **667359 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
P. *(VERTAGLIA MANUELA) contro* S. *(BERNARDINI LEONARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/09/2019

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata - Obbligo di sorveglianza dei trasportati - A carico della cooperativa - Conseguenze - Danni al trasportato - Responsabilità della cooperativa per omessa adozione delle cautele - Responsabilità solidale della Ausl ex art. 2049 c.c. - Sussistenza.

Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo

di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 414

Massime precedenti Vedi: N. 2380 del 2002 Rv. 552343 - 01, N. 12965 del 2005 Rv. 582022 - 01, N. 4359 del 2004 Rv. 570772 - 01, N. 14260 del 2020 Rv. 658317 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7923** *del* **20/03/2023** (Rv. **667322 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
Relatore: **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
D. *(NAPOLI FRANCESCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/04/2020

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Trasferimento di competenze tra enti pubblici - Risarcimento dei danni causati da illecito permanente per effetto di condotta iniziata prima del trasferimento - Portata del fenomeno successorio - Conseguenze in tema di legittimazione passiva e di decorso del termine di prescrizione – Fattispecie.

Nell'ipotesi di trasferimento di competenze tra enti pubblici, la legittimazione passiva dell'ente cedente, rispetto alla domanda di risarcimento dei danni causati da illecito permanente, sussiste in relazione ai fatti verificatisi anteriormente al trasferimento di funzioni ove si sia verificato un fenomeno successorio che non incida su detta legittimazione in relazione alle richiamate condotte; in tal caso, peraltro, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, che si verifica al momento in cui, intervenendo la sostituzione di un soggetto ad un altro, ha termine una certa condotta e ne inizia un'altra. (Nella specie, la S.C., in relazione a vicenda in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni arrecati ad un fondo a causa della realizzazione di un porto industriale, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero sul presupposto dell'avvenuto trasferimento di funzioni da quest'ultimo alla Regione prima dell'instaurazione del giudizio, senza tuttavia verificare se, nella fattispecie, il legislatore avesse disposto la successione in "universum ius", implicante il trasferimento, in capo al subentrante, dei diritti e degli obblighi facenti capo alla struttura amministrativa cedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31558 del 2021 Rv. 662764 - 01, N. 8377 del 2016 Rv. 639555 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 06

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27183 del 2007 Rv. 601194 - 01, N. 493 del 1999 Rv. 528856 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8093** *del* **21/03/2023** (Rv. **667360 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
R. *(CECERE ANTONIO) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/01/2020

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993 - Interessi moratori su rate scadute - Computo degli interessi - Quota capitale e interessi convenzionali corrispettivi - Inclusione - Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7 del 1976, 16 della l. n. 175 del 1991 e 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385 del 1993, trasformando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 16, Regio Decr. Legge 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25412 del 2013 Rv. 628707 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11400 del 2014 Rv. 631434 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8103** *del* **21/03/2023** (Rv. **667361 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.**
P. *(LAURO GIOVANNI) contro* U. *(CATAVELLO GIANCARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2018

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Interessi moratori convenzionali - Usurarietà - Conseguenze - Gratuità del contratto - Insussistenza - Debenza degli interessi corrispettivi leciti - Sussistenza.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14214 del 2022 Rv. 664963 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8220** *del* **22/03/2023** (Rv. **667362 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
V. *(D'ANDRIA GENNARO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo non giudiziale impugnato giudizialmente - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8265** *del* **22/03/2023** (Rv. **667082 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.**
P. *(MINOZZI GIORGIA) contro* P.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/03/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle milanesi ante 2022 - Valore monetario “base” - Significato - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8311** *del* **23/03/2023** (Rv. **667363 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**
A. *(SAMORI' GIANPIERO) contro* R.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/10/2021

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità civile da sinistro stradale - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Prova - Violazione di norma disciplinante la circolazione stradale - Insufficienza - Rapporto di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso - Necessità.

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13672 del 2019 Rv. 654218 - 01, N. 8366 del 2010 Rv. 612570 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8323** *del* **23/03/2023** (Rv. **667111 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
C. *(PETAGNA MASSIMILIANO) contro* M. *(DI MARTINO PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/10/2019

055038 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE Diffida ex art. 5, l. n. 203 del 1982 contenente pluralità di inadempimenti - Indicazione generica di alcuni di essi e sufficientemente specifica di altri - Proponibilità dell’azione - Condizioni e limiti.

055039 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE In genere.

In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che all'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione; l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 978 del 2009 Rv. 606268 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8394** *del* **23/03/2023** (Rv. **667122 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
M. *(CHILLEMI FRANCESCO AURELIO) contro* E. *(FERRUZZI MAURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 01/09/2020

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Contestazione sull'ammontare della somma dovuta - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità.

In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15533 del 2000 Rv. 542531 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8506** *del* **24/03/2023** (Rv. **667108 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
P. *(PELLEGRINO RAFFAELE) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2020

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell'ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Abnormità - Conseguenze.

Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 12223 del 2012 Rv. 623295 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8536** *del* **24/03/2023** (Rv. **667123 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
D. *(D'OVIDIO ETTORE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2021

138015 PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 5707 del 1984 Rv. 437382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27288 del 2022 Rv. 665724 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **8496** *del* **24/03/2023** (Rv. **667109 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(GEMMA GIANLUCA) contro* G. *(ROMA MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2019

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini - Modalità di esecuzione del deposito - Rilevanza - Esclusione - Deposito atto telematico - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga - Computo "a ritroso" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito

dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 01, N. 6386 del 2020 Rv. 657292 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8445** *del* **24/03/2023** (Rv. **667105 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
C. *(PRINCIOTTA GIUSEPPE) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/10/2018

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Azione revocatoria - Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti - Esclusione - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2021 Rv. 661584 - 01, N. 27013 del 2022 Rv. 665900 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **8448** *del* **24/03/2023** (Rv. **667107 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(BERTOLETTI GIOVANNI) contro* A. *(FERRARI GIUSEPPE FRANCO)*
Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 31/01/2020

099013 IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO Tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 - Esenzione per imprenditori agricoli ex art. 48, comma 5, l. n. 96 del 2010 - Norma di interpretazione autentica del Regolamento n. 882/04/CE - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione retroattiva - Esclusione.

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, la scelta legislativa - operata con l'art. 48, comma 5, della l. n. 96 del 2010, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 del d.lgs. n. 194 del 2008 - di esonerare gli imprenditori agricoli dall'ambito applicativo del citato d.lgs. è espressione di discrezionalità del legislatore nazionale, il quale è libero di individuare in via esclusiva il sistema di finanziamento dei predetti controlli ed i soggetti esentati dal contributo, e non della necessità di "adeguarsi" al Regolamento n. 882/04/CE, con la conseguenza che a detta scelta non può riconoscersi efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 04/06/2010 num. 96 art. 48 com. 5, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 32, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 art. 1 com. 3, Regolam. Comunitario 29/04/2004 num. 882, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2017 num. 625

Massime precedenti Vedi: N. 12759 del 2019 Rv. 653862 - 01, N. 3999 del 1999 Rv. 525619 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **8496** *del* **24/03/2023** (Rv. **667109 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(GEMMA GIANLUCA) contro* G. *(ROMA MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Relazione conclusiva di ATP - Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito - Utilizzabilità nel giudizio di merito - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere.

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 13229 del 2015 Rv. 636013 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 01, N. 25162 del 2020 Rv. 659777 - 01, N. 31312 del 2021 Rv. 662952 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8447** *del* **24/03/2023** (Rv. **667106 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
D. *(NICOLINI GIOVANNI) contro* I. *(BIANCHI BRIDDA ANNAROSA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2019

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168

Massime precedenti Conformi: N. 19330 del 2017 Rv. 645489 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5768 del 2022 Rv. 664077 - 01, N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8799** *del* **28/03/2023** (Rv. **667398 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
C. *(CARLONI SILVIO) contro* B. *(ANTONINI RODOLFO)*
Rigetta, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 01/09/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Funzione - Preclusione alla liquidazione del bene pignorato - Conseguenze - Riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.

La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626698 - 01, N. 12977 del 2022 Rv. 664631 - 03, N. 709 del 2006 Rv. 590564 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8778** *del* **28/03/2023** (Rv. **667259 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
O. *(SEBASTIANO FABIO) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2020

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Esplicita indicazione - Necessità - Esclusione - Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi - Sufficienza - Modalità - Chiarezza e inequivocità delle indicazioni - Relazione di notificazione - Sanabilità del vizio - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19286 del 2009 Rv. 609924 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8891** *del* **29/03/2023** (Rv. **667240 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 16/06/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza di ufficio - Presupposto - Competenza per materia o per territorio inderogabile in capo ad un giudice diverso da quello della riassunzione – Necessità.

L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15138 del 2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1202 del 2018 Rv. 647312 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8911** *del* **29/03/2023** (Rv. **667554 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 29/04/2021

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti del consumatore - Clausole abusive - Omesso rilievo nel giudizio di impugnazione del titolo - Successivo accertamento nel giudizio di opposizione ex art. 512 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

079037 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALLA DISTRIBUZIONE EX ART 512 C.P.C. In genere.

La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., allorquando il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8879** *del* **29/03/2023** (Rv. **667231 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
C. *(DI PIERRO NICOLA) contro* V. *(SALUSTRI GIANFRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/04/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada vicinale - Responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune - Presupposti - Adibizione al pubblico transito - Necessità - Corresponsabilità dei proprietari dei fondi viciniori - Sussistenza.

Con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune, la quale può aggiungersi a quella dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3 com. 1 n. 52

Massime precedenti Vedi: N. 15509 del 2022 Rv. 665099 - 01, N. 3216 del 2017 Rv. 642752 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8885** *del* **29/03/2023** (Rv. **667230 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
O. *(VIANELLO ALESSIO) contro* C.
Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26251 del 2017 Rv. 646764 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8878** *del* **29/03/2023** (Rv. **667241 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
S. *(FICHERA MASSIMO EMILIANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 19/09/2019

188321 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE Risarcimento del danno da inumana detenzione - Spazio individuale intramurario inferiore a 3 mq. - Violazione dell'art. 3 CEDU – Presunzione – Fattori compensativi – Rilevanza – Onere della prova – Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, qualora, in una cella collettiva, la superficie utilizzabile da ciascun detenuto risulti inferiore a 3 mq., sussiste la "forte presunzione" della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la quale, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, può essere superata attraverso il riscontro di adeguati fattori compensativi (che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività in ampi spazi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione) - la cui sussistenza è onere dello Stato, convenuto in giudizio, provare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto superata la suddetta presunzione, sulla scorta del mero, generico richiamo alle risultanze di una relazione della casa circondariale, da cui emergeva che ai detenuti fosse assicurata la possibilità di fruire di attività ricreative e sportive, trascurando di prendere in esame le altre circostanze analiticamente evidenziate dal ricorrente, quali l' ulteriore riduzione degli spazi a 1.20 mq "pro capite" per l'ingombro del tavolino - da riporre in bagno per potersi coricare nel letto -; l'assenza di acqua calda; l'inadeguatezza del riscaldamento; il turno

doccia tre volte a settimana con acqua fredda; la permanenza complessiva all'interno della cella per quindici ore giornaliere).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 19286 del 2009 Rv. 609924 - 01, N. 4096 del 2018 Rv. 647236 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 12955 del 2018 Rv. 649116 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9010** *del* **30/03/2023** (Rv. **667244 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
G. *(RICCIARDELLI LUIGI) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2018

028011 AZIENDA - CESSIONE - CREDITI Credito per il corrispettivo del godimento da parte di terzi dei beni aziendali - Cessione ex art. 2559 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di cessione di azienda, i crediti di cui all'art. 2559 c.c. sono quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestione dell'azienda, sicché tra gli stessi non rientrano i canoni che l'affittuario è tenuto a versare al proprietario quale corrispettivo del relativo godimento, essendo questi estranei allo scopo di trasferire insieme all'azienda i valori attivi maturati durante l'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559

Massime precedenti Vedi: N. 13676 del 2006 Rv. 589706 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9003** *del* **30/03/2023** (Rv. **667243 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
M. *(PINETTO LUIGI ROBERTO MARIA) contro* D.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/09/2019

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" "Compensatio lucri cum damno" - Presupposti - Dipendenza di danno e vantaggio dallo stesso atto - Necessità - Fattispecie.

La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 16702 del 2020 Rv. 658612 - 01, N. 1302 del 1975 Rv. 374810 - 01, N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 04

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8983** *del* **30/03/2023** (Rv. **667242 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
S. *(TROMBETTA ELIO) contro* U. *(GIUGLIANO UMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2020

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.

La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25339 del 2015 Rv. 638122 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8968** *del* **30/03/2023** (Rv. **667239 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
G. *(MANGANO WALTER) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/12/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.

Qualora le parti concludano un primo contratto di locazione immobiliare senza provvedere alla sua registrazione e, poi, un altro contratto immediatamente registrato e indicante un canone inferiore, la tardiva registrazione del contratto originario, successiva a quella del secondo, non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità - perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale opererebbe in danno del conduttore - con la conseguenza che solo il contratto posteriore è idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1343

Massime precedenti Vedi: N. 20881 del 2018 Rv. 650430 - 01, N. 26493 del 2022 Rv. 665667 - 02, N. 15582 del 2021 Rv. 661630 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8998** *del* **30/03/2023** (Rv. **667399 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* S. *(MOLLO AUGUSTO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/04/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Art. 626 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti volti alla progressione della procedura - Divieto - Atti conservativi o di gestione dei beni pignorati - Possibilità - Restituzione dei canoni riscossi da custode giudiziario - Inclusione nel divieto.

In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 8799 del 2023 Rv. 667398 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9003** *del* **30/03/2023** (Rv. **667243 - 02**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
M. *(PINETTO LUIGI ROBERTO MARIA) contro* D.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/09/2019

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Assicurazione contro i danni - Liquidazione del danno - Diffalco dell’indennità assicurativa - Rinuncia dell’assicuratore alla surroga - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 9380 del 2021 Rv. 661073 - 02, N. 14362 del 2019 Rv. 654202 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8998** *del* **30/03/2023** (Rv. **667399 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* S. *(MOLLO AUGUSTO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/04/2020

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione di bene immobile pignorato da parte del terzo detentore - Opponibilità alla procedura - Limiti - Conseguenze - Obbligo del locatore di corrispondere al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene - Sussistenza - Fondamento.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione del bene pignorato stipulato (prima o dopo il pignoramento) da parte del terzo detentore è opponibile al creditore pignorante, ai creditori intervenuti, al custode giudiziario e all'aggiudicatario negli stessi limiti in cui gli è opponibile il titolo della detenzione vantata dal terzo, sicché, fermo restando il diritto di quest'ultimo alla percezione dei canoni derivanti dal suddetto contratto, egli è in ogni caso obbligato, dal momento del pignoramento, a versare al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene, a titolo di canone di locazione (ove a tale titolo, a sua volta, detenga il bene in forza di contratto stipulato con il proprietario debitore esecutato) ovvero di indennità per l'occupazione "sine titulo" (ove non vanti alcun titolo opponibile), trattandosi di frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2019 Rv. 655830 - 01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8981** *del* **30/03/2023** (Rv. **667232 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
D. *(DIGIROLAMO LEONARDO) contro* U. *(SAUDELLA GRAZIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell’errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva

applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2022 Rv. 663756 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9100** *del* **31/03/2023** (Rv. **667233 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
G. *(MAIORANA ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Effetto interruttivo permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. - Esclusione - Effetto interruttivo istantaneo - Sussistenza.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26189 del 2020 Rv. 659591 - 01, N. 10190 del 2022 Rv. 664459 - 01, N. 23131 del 2019 Rv. 655246 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9112** *del* **31/03/2023** (Rv. **667245 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
Z. *(PEDOJA MICHELE) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/05/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza di reintegra nel possesso - Esecuzione forzata - Rimozione di impedimenti diversi da quelli di cui alla sentenza purché anteriori alla reintegra - Ammissibilità - Fattispecie.

L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso

che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2001 Rv. 547977 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6413** *del* **03/03/2023** (Rv. **667209 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
B. *(AFFERNI GIORGIO) contro* V. *(ROMA MICHELE)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 12/01/2021

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Pagamento anticipato del premio in unica soluzione - Cessazione "ante tempus" del rischio - Diritto alla restituzione del premio per il periodo non goduto - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla prescrizione.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1899, Cod. Civ. art. 1897, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1810 del 1991 Rv. 471021 - 01, N. 7897 del 2014 Rv. 630410 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6982** *del* **09/03/2023** (Rv. **667373 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(SCARPANTONI CARLO) contro* U.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 14/06/2021

085019 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEJUSSIONE Solidarietà tra debitore principale e fideiussore - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 1306 c.c. - Sussistenza - Controversie separatamente instaurate nei confronti dei coobbligati - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Esclusione - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei

confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Vedi: N. 16077 del 2019 Rv. 654631 - 01, N. 27357 del 2017 Rv. 647283 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **7151** *del* **10/03/2023** (Rv. **667349 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
S. *(DORIA ATTILIO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2020

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE Onere probatorio del viaggiatore danneggiato - Oggetto - Anormalità del servizio - Carattere necessario - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo ritenuto provato che la caduta della passeggera di una nave fosse avvenuta a causa di un rialzo del pavimento, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata dimostrata l'altezza del rialzo medesimo e che ciò integrasse un'anomalia tale da dover essere segnalata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7423 del 1999 Rv. 528571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33449 del 2019 Rv. 656348 - 01, N. 414 del 2021 Rv. 660413 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro

MARZO 2023

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6171** *del* **01/03/2023** (Rv. **666949 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**
S. *(FIORILLO LUIGI) contro* D. *(GENITO PAOLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/06/2018

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Inapplicabilità "ratione temporis" dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Contratto a progetto illegittimo - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Ammissibilità.

In tema di società a partecipazione pubblica, nel caso in cui non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - con il quale il legislatore ha esteso alle società "in house" le limitazioni imposte alle pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento del personale - è ammissibile la conversione del contratto a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13480 del 2018 Rv. 648740 - 01, N. 35421 del 2022 Rv. 666305 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6193** *del* **01/03/2023** (Rv. **667027 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
R. *(VITOLO GIUSEPPE) contro* R. *(LUONGO MARIA FILOMENA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/10/2017

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Regione Campania - Operai idraulico-forestali - C.c.n.l. per i dipendenti del comparto regioni e autonomie locali - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Agli operai idraulico-forestali dipendenti della Regione Campania non si applica il c.c.n.l. per i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali, perché la legislazione regionale prevede espressamente - in relazione ai rapporti di lavoro finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione - l'applicazione della contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico–forestale e idraulico–agraria.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 124 art. 1 com. 1, Legge Reg. Campania 28/02/1987 num. 13 art. 32, Legge Reg. Campania 07/05/1996 num. 11 art. 30, Legge Reg. Campania 24/07/2006 num. 14 art. 1 com. 11 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24670 del 2009 Rv. 610504 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6346** *del* **02/03/2023** (Rv. **666974 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**
S. *(CAMINATI CLAUDIO FRANCESCO) contro* I. *(CARUSO SEBASTIANO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/02/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocati I.N.P.S. - I.V.A. e C.P.A. - Liquidazione - Esclusione - Ragioni.

Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6343** *del* **02/03/2023** (Rv. **666950 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* V. *(COSSU BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/07/2017

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Dipendente civile o militare - Diritto alla pensione - Mancanza di anzianità - Costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Aumento ex art. 19 del citato decreto - Esclusione - Ragioni.

Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 124 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 19, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17611 del 2020 Rv. 658642 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6497** *del* **03/03/2023** (Rv. **666951 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
F. *(BAVA ANDREA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/07/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittima del dovere - Art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Militari di leva - Applicabilità - Sottoposizione ad un rischio specifico - Necessità - Sottoposizione a cicli vaccinali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Nella categoria delle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 rientrano anche i militari di leva, poiché alla nozione di missione devono ricondursi tutti i compiti svolti dal personale militare per funzioni operative, addestrative, logistiche sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari e il presupposto dei benefici si rinviene nell'esposizione ad un rischio specifico derivante dallo svolgimento degli ordinari compiti d'istituto, tra i quali può annoverarsi la sottoposizione ad obblighi vaccinali qualora le concrete modalità della loro somministrazione non risultino conformi ai protocolli riconosciuti e possano trasformare o aggravare il rischio normalmente connesso a tale pratica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva accertato la sussistenza di una ipotesi di aggravamento del rischio, senza tener conto che il militare di leva era stato sottoposto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie, in breve arco temporale e in un contesto in cui era risultata, in sede penale, la falsa redazione di certificazioni da parte del medico militare).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 1, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24592 del 2018 Rv. 650679 - 01, N. 13114 del 2015 Rv. 635861 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6663** *del* **06/03/2023** (Rv. **666980 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CODOGNOTTO FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2017

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE M.I.U.R. - Contratti a termine - Differenze stipendiali - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R., ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata, è da escludere l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che è del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianità per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi è, invece, questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6555** *del* **06/03/2023** (Rv. **667026 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**
C. *(MARESCA ARTURO) contro* C. *(LOVO MARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Sanzioni disciplinari - Violazione del procedimento di cui all'art. 53, allegato A, r.d. n. 148 del 1931 - Nullità di protezione - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. "di protezione", in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17286 del 2015 Rv. 636802 - 01, N. 13804 del 2017 Rv. 644525 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6660** *del* **06/03/2023** (Rv. **667034 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
P. *(MARAZZA MARCO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/11/2020

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Impugnativa della sanzione disciplinare - Prove assunte nel giudizio penale - Sentenza di assoluzione non definitiva - Vincolatività nel giudizio civile - Esclusione - Sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.p. passata in giudicato - Obblighi conformativi del giudice e della P.A. - Sussistenza.

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6 del 2020 Rv. 656362 - 01, N. 8410 del 2018 Rv. 647660 - 01, N. 3659 del 2021 Rv. 660530 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6828** *del* **07/03/2023** (Rv. **666976 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
R. *(CARNEVALE LEONIDA) contro* P. *(MAFFEI ALBERTI ALBERTO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 21/01/2019

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Dirigente - Licenziamento - Art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 - Ambito di applicabilità - Ipotesi di stretta invalidità - Applicabilità alle ipotesi di ingiustificatezza - Esclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento dei dirigenti, l'ambito di applicabilità oggettiva dell'art. 32, comma 2, della l. n. 183 del 2010 si riferisce alle sole ipotesi di stretta invalidità ("rectius", nullità) menzionate dall'art. 18, comma 1, st. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, essendo tale opzione interpretativa maggiormente coerente con l'evoluzione normativa e con i canoni interpretativi previsti dall'art. 12 delle preleggi e, dunque, non si applica alle ipotesi di ingiustificatezza convenzionale del recesso, cui consegue la tutela meramente risarcitoria dell'indennità supplementare.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 381 del 2023 Rv. 666497 - 01, N. 148 del 2020 Rv. 656528 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6765** *del* **07/03/2023** (Rv. **666975 - 02**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
E. *(D'APONTE MARCELLO) contro* A. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/07/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Procedimento disciplinare ex art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Fasi - Richiesta dell'incolpato di decisione da parte del Consiglio di disciplina - Adozione della sanzione da parte del datore - Conseguenze.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13654 del 2015 Rv. 635956 - 01, N. 13804 del 2017 Rv. 644525 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6765** *del* **07/03/2023** (Rv. **666975 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
E. *(D'APONTE MARCELLO) contro* A. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/07/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Natura - Vigenza - Rispetto delle garanzie di difesa - Sussistenza - Applicabilità della normativa generale.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla l. n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13654 del 2015 Rv. 635956 - 01, N. 26267 del 2021 Rv. 662447 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6838** *del* **07/03/2023** (Rv. **667086 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**
A. *(DELFINO ALBERTO) contro* D. *(DI SILVESTRO ALFREDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/10/2019

103270 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITA' DI CONTRATTI A TERMINE Licenziamento ritorsivo - Nullità - Efficacia determinativa esclusiva dell'intento ritorsivo - Necessità - Giudizio comparativo tra diverse ragioni causative del recesso - Esclusione.

In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6282 del 2011 Rv. 616644 - 01, N. 9468 del 2019 Rv. 653614 - 01, N. 20742 del 2018 Rv. 649930 - 01, N. 28453 del 2018 Rv. 651701 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6834** *del* **07/03/2023** (Rv. **667052 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
S. *(CALVANI LORENZO) contro* I. *(TRIOLO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2018

079083 ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Presupposto - Iniziativa giudiziale del lavoratore nel limite temporale di dodici mesi - Momento di esecutività della "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza - Notifica del precetto - Rilevanza - Fondamento.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 94 del 1976 Rv. 378718 - 01, N. 18759 del 2017 Rv. 645372 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 2005 Rv. 579968 - 01, N. 16249 del 2020 Rv. 658494 - 01, N. 33550 del 2022 Rv. 666212 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6881** *del* **08/03/2023** (Rv. **667035 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BAVA ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/05/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Missione - Nozione - Fattispecie.

L'equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi

intendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l'intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore).

Riferimenti normativi: DPR 07/06/2006 num. 243 art. 1 lett. B), Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13367 del 2020 Rv. 658519 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6950** *del* **08/03/2023** (Rv. **667033 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2020

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Maggiorazione ex art. 38 l. n. 448 del 2001 - Limite reddituale - Computo della prestazione da aumentare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 1, Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 2, Legge 28/12/2011 num. 448 art. 38 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13923 del 2017 Rv. 644532 - 01, N. 2714 del 2018 Rv. 647392 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6953** *del* **08/03/2023** (Rv. **666978 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
N. *(BAIOCCHI DAVIDE) contro* I. *(PASSARELLI MARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/11/2021

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno nucleo familiare - Presupposto - Requisito reddituale del nucleo familiare - Prova - A carico del richiedente - C.U.D. - Insufficienza - Cittadino extracomunitario - Eccezione - Esclusione - Ragioni.

La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2 com. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 2003 num. 109 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4419 del 2000 Rv. 535444 - 01, N. 16710 del 2022 Rv. 664743 - 01, N. 33016 del 2022 Rv. 666017 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6931** *del* **08/03/2023** (Rv. **666977 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *Relatore:* **DE FELICE ALFONSINA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CARSO IVANA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/05/2018

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Eccezioni - Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti - Conseguenze.

Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 41205 del 2021 Rv. 663494 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7034** *del* **09/03/2023** (Rv.)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**
I. *(GIANNICO GIUSEPPINA) contro* C. *(LIONETTI PAOLO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2021

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Beneficiario assegno ordinario di invalidità

- Contribuzione successiva - Rilevanza - Supplemento di pensione - Domanda amministrativa - Necessità - Fondamento - Domanda di conferma dell'assegno - Insufficienza - Ragioni - Conseguenze della mancata istanza amministrativa.

In applicazione degli artt. 1, comma 9, l. n. 222 del 1984 e 7 l. n. 155 del 1981, il beneficiario di assegno ordinario di invalidità civile - per conseguire la concessione di un supplemento di pensione, relativamente alla contribuzione successiva alla decorrenza originaria dell'assegno - deve presentare una specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale, in quanto i supplementi di pensione si configurano come prestazione diversa dal trattamento base di cui occorre verificare gli autonomi requisiti costitutivi; non è sufficiente a tale scopo, la mera richiesta di conferma dell'assegno di invalidità, che non consente alla amministrazione di ragguagliare gli elementi di valutazione della contribuzione successiva, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore trattamento dei supplementi di pensione. La mancanza di previa domanda amministrativa finalizzata ad ottenere i supplementi di pensione rende improponibile la domanda giudiziale per ottenere la valutazione della contribuzione successiva, stante la temporanea assenza di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 9

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7110** *del* **09/03/2023** (Rv. **667032 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO) contro* R. *(CARNABUCI GIANMARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/10/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Obbligo di provvedere della P.A. - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Oneri di allegazione del lavoratore - Oneri di prova del datore.

In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 51, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 54, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13685 del 2019 Rv. 654047 - 01, N. 37004 del 2022 Rv. 666620 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7031** *del* **09/03/2023** (Rv. **666979 - 01**)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**
I. *(BOER PAOLO) contro* C. *(GIARRUSSO MARIO MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoro giornalistico - Mancata iscrizione albo - Nullità - Retrodatazione iscrizione - Effetti - 2126 c.c. - Applicabilità - Iscrizione I.N.P.G.I. - Esclusione - Ragioni.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l'attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 06/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 14391 del 2021 Rv. 661301 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7110** *del* **09/03/2023** (Rv. **667032 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO) contro* R. *(CARNABUCI GIANMARCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/10/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) è suscettibile di liquidazione equitativa quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01, N. 26694 del 2017 Rv. 646151 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7029** *del* **09/03/2023** (Rv. **667031 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
M. *(PARASIDO FRANCO ROSSANO) contro* T. *(VENTUROLI CRISTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/07/2020

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA "Giusta causa" di licenziamento (art. 2119 c.c.) - Clausola generale - Contenuto - Sindacabilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.

La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva qualificato come mera condotta inurbana gli apprezzamenti di carattere sessuale che un lavoratore, poi licenziato, aveva rivolto ad una collega durante l'orario di lavoro e alla presenza di altre persone, mentre tale condotta doveva essere considerata contrastante con valori radicati nella coscienza generale ed espressione di principi fondanti dell'ordinamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7426 del 2018 Rv. 647669 - 01, N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 12789 del 2022 Rv. 664481 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7032** *del* **09/03/2023** (Rv. **667053 - 01**)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**
Z. *(OLDRINI ALESSIO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE SONDRIO, 07/02/2020

021071 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO Indennità di accompagnamento - Impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita - Nozione - Impossibilità di compiere un solo atto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno; pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i

caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24980 del 2022 Rv. 665477 - 01, N. 2600 del 2017 Rv. 642545 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7156** *del* **10/03/2023** (Rv. **667182 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
S. *(GRECO ANDREA) contro* I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024506/2016 64227901

Massime precedenti Conformi: N. 24506 del 2016 Rv. 642279 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7148** *del* **10/03/2023** (Rv. **667184 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**
F. *(MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro* A. *(DIGIROLAMO ROBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/03/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Stabilizzazione - Accesso alla procedura - Art. 3, comma 90, l. n. 244 del 2007 - Contenuto - Ampliamento della platea dei destinatari - Esclusione - Fondamento - Estensione da parte della normativa regionale (l.r. Basilicata n. 20 del 2008) - Esclusione - Ragioni.

In tema di stabilizzazione, la previsione dell'art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 differiva dal 26 settembre 2006 al 28 settembre 2007 il termine entro il quale i soggetti già in servizio avrebbero potuto stipulare contratti a tempo determinato utili ai fini del compimento dell'anzianità triennale indispensabile per l'accesso alle procedure, senza tuttavia ampliare la platea dei destinatari del differimento temporale a soggetti non in servizio, mancando un'espressa disposizione in tal senso e dovendosi dare una stretta interpretazione delle norme sulla stabilizzazione, in quanto derogatorie della regola generale dell'assunzione nella P.A. mediante concorso pubblico; all'ampliamento della platea degli interessati non può provvedere nemmeno la legislazione regionale (nella specie, l'art. 14 della l.r. Basilicata n. 20 del 2008), la quale non può che costituire rigorosa applicazione della norma nazionale in materia.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 296 art. 3 com. 90 lett. B, Legge Reg. Basilicata del 2008 num. 20 art. 14, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7246 del 2020 Rv. 657439 - 01, N. 31112 del 2021 Rv. 662872 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7451** *del* **15/03/2023** (Rv. **667126 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
B. *(BONOMO MARIA) contro* P. *(FERRARO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 21/06/2019

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.

138123 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE In genere.

L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2727, Legge 15/05/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7620 del 2001 Rv. 547293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10023 del 2021 Rv. 660970 - 01, N. 19689 del 2003 Rv. 569170 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7467** *del* **15/03/2023** (Rv. **667127 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
O. *(RAPISARDA GIUSEPPE MARIA F.) contro* A. *(NEGRI ANTONELLA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Controllo del datore di lavoro sul lavoratore - Obbligo - Esclusione - Conseguenze in ordine alla tempestività della contestazione.

Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10069 del 2016 Rv. 639647 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35664 del 2021 Rv. 662916 - 01, N. 28974 del 2017 Rv. 646441 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7821** *del* **17/03/2023** (Rv. **667128 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* R. *(VENTURI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2017

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014 - Iscritti nelle liste di mobilità - Riferimento alla “assunzione” fino al 31 dicembre 2012 - Interpretazione - Data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato - Ragioni.

L'art. 1, comma 114, della l. n. 190 del 2014, nella parte in cui condiziona la spettanza degli sgravi contributivi alla "assunzione" entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, va interpretato nel senso che entro tale data va stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, restando irrilevante sia la concreta attivazione del contratto stesso che la sussistenza di un precedente rapporto a tempo determinato, atteso che la finalità della norma è l'eliminazione del precariato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 114 CORTE COST., Decreto Legge 20/01/1998 num. 4 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1998 num. 52 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25 com. 9, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1769 del 2021 Rv. 660287 - 01, N. 1763 del 2021 Rv. 660285 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **8198** *del* **22/03/2023** (Rv. **667144 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(NEGRO GIUSEPPINA) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/07/2018

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Avviso di addebito - Opposizione all'esecuzione - Presupposti - Deduzione di fatti estintivi della pretesa verificatisi dopo la notifica dell'avviso - Necessità - Deduzione di vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito - Esclusione.

In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29294 del 2019 Rv. 655707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8406** *del* **23/03/2023** (Rv. **667145 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**
I. *(TRIOLO VINCENZO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/06/2020

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di garanzia - Ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette - Liquidazione delle somme dovute - Conversione al lordo ad opera dell'INPS - Necessità - Conseguenze - Imposte erariali - Trattenuta dell'INPS quale sostituto d'imposta - Necessità - Limiti.

In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell'INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l'INPS, nel liquidare la propria obbligazione, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2020 Rv. 658937 - 02, N. 18044 del 2015 Rv. 636824 - 01, N. 21211 del 2009 Rv. 610447 - 01, N. 25016 del 2017 Rv. 646109 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8523** *del* **24/03/2023** (Rv. **667167 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/02/2021

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore - Ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS - Individuazione - Tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto - Ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o mancato svolgimento del rapporto a causa del fallimento del datore - Irrilevanza.

In caso di licenziamento del lavoratore, con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2234 del 2023 Rv. 666574 - 01, N. 23181 del 2013 Rv. 628407 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8524** *del* **24/03/2023** (Rv. **667181 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/02/2021

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore - Esclusione - Funzione di integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari - Sussistenza - Conseguenze - Quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo - Natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982 - Esclusione.

L'intervento del Fondo di garanzia, previsto per la previdenza complementare dall'art. 5 del d. lgs. n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari; ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 5, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17526 del 2010 Rv. 614297 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **8514** *del* **24/03/2023** (Rv. **667166 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
C. *(BOLOGNESI MAURO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/02/2019

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Giudice tributario applicato presso le sezioni regionali della Commissione tributaria centrale - Compenso fisso - Duplicazione - Esclusione - Ragioni.

Al giudice tributario applicato presso la Commissione tributaria centrale non spetta il diritto a percepire un doppio compenso fisso, atteso che l'applicazione dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale presuppone l'unicità dell'ufficio, dalla quale deriva una congruente disciplina dei compensi, che non possono essere duplicati, ma solo adeguati alle concrete funzioni esercitate dal giudice tributario, anche in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 354 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 351 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DM Finanze 04/04/2009, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 bis lett. A CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21156 del 2010 Rv. 615559 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8594** *del* **27/03/2023** (Rv. **667146 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**
S. *(GERACI SANTI GIOACCHINO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Sgravi fiscali - Pagamento in sede amministrativa da parte dell'Inps - Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi - Rilevabilità in ogni tempo - Conseguenze - Condanna al pagamento degli interessi sul capitale erogato in via amministrativa - Infondatezza.

In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16847 del 2018 Rv. 649326 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **8672** *del* **27/03/2023** (Rv. **667183 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
R. *(TOSI PAOLO) contro* V. *(AMOROSO MARIA IMMACOLATA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2021

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Servizi pre-ruolo - Immissione in ruolo - Anzianità pregressa - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – Disapplicazione - Fondamento - Necessità - Criteri - Mancato possesso del titolo abilitante - Irrilevanza.

In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 05/03/1999 num. 124 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22726 del 2022 Rv. 665452 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8746** *del* **28/03/2023** (Rv. **667159 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**
I. *(PONTONE MICHELE) contro* S. *(STEFANELLI GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2017

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Procedure selettive P.A. - Normativa applicabile - Individuazione - Dirigenti enti pubblici non economici - Riconoscimento dei livelli cd. differenziati (c.c.n.l. 2002-2005) - Retrodatazione - Incidenza sulla disciplina applicabile - Esclusione.

Nel pubblico impiego contrattualizzato le procedure selettive sono regolate, salvo deroghe espresse, dalla legislazione e dai contratti collettivi vigenti al momento del bando; a tale principio non si sottraggono quelle, concernenti il riconoscimento dei livelli cd. differenziati, iniziate dopo l'entrata in vigore del c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, che sono disciplinate dall'art. 85 del menzionato contratto collettivo, ancorché sia prevista una decorrenza del riconoscimento dei livelli anteriore alla sottoscrizione dello stesso c.c.n.l.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 2, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 13, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 85, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 5594 del 1994 Rv. 486958 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8698** *del* **28/03/2023** (Rv. **667147 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**
C. *(MACERA ANTONINO) contro* A. *(ZUCCARINI GABRIELLA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/12/2016

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Progressione economica orizzontale - Dipendenti classificati "ex aequo" - Risorse insufficienti per il riconoscimento dell'avanzamento per tutti - Azione giudiziaria - Allegazioni necessarie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, se la progressione economica orizzontale non può concludersi perché più dipendenti risultano classificati "ex aequo" in base alle regole concordate con i sindacati e le risorse finanziarie dell'apposito fondo sono incapienti al riconoscimento dell'avanzamento economico per tutti i lavoratori, chi contesta in sede giudiziaria i criteri unilateralmente scelti dalla P.A. e domanda di individuare comunque, fra i soggetti aventi la stessa posizione in graduatoria, gli aventi diritto alla progressione, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, ha l'onere di indicare quale regola, desumibile da fonti legislative o contrattuali o dai principi di correttezza e buona fede, si sarebbe dovuta applicare in luogo di quella adottata e, inoltre, di dedurre che la sua applicazione avrebbe comportato il riconoscimento del beneficio economico preteso.

Riferimenti normativi: DPR 09/05/1994 num. 487 art. 12, Contr. Coll. 31/12/2009 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 23827 del 2021 Rv. 662117 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8898** *del* **29/03/2023** (Rv. **667169 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**
I. *(PONTONE MICHELE) contro* C. *(RIZZO NUNZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2017

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedure concorsuali - Graduatorie - Proroga ex art. 5 l. n. 14 del 2009, di conversione del d.l. n. 207 del 2008 - Recupero di efficacia di tutte le graduatorie scadute - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedure concorsuali, la proroga della validità delle graduatorie disposta dall'art. 5 della l. n. 14 del 2009, di conversione del d.l. n. 207 del 2008, è applicabile alle sole graduatorie ancora efficaci, come emerge dalla lettera (la parola "proroga" indica il differimento di un termine originario non spirato) e dallo scopo della norma (che individua, tra le graduatorie valide ed efficaci, quelle da prorogare, bilanciando le aspettative all'assunzione degli aspiranti con le esigenze di reclutamento di nuovo personale - selezionato in tempi non eccessivamente risalenti - da parte delle pubbliche amministrazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 5, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 100 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 19 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 8, Legge 26/02/2010 num. 25

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8921** *del* **29/03/2023** (Rv. **667170 - 01**)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/11/2017

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi previdenziali - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Sentenza di accertamento del rapporto di lavoro - Rilevanza - Esclusione.

La prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8846** *del* **29/03/2023** (Rv. **667168 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.**
I. *(LANZETTA ELISABETTA) contro* V. *(BOER ALBERTO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2016

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Dipendente pubblico - Socio accomandatario amministratore di s.a.s. - Autorizzazione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Necessità - Valutazione dell'istanza da parte della P.A. - Contenuto.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento della funzione di accomandatario di società in accomandita semplice costituisce incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che i proventi, quale che sia il "nomen" e la forma giuridica che assumono in ragione della disciplina societaria o fiscale, si producono in ragione dell'attività di amministrazione posta in essere, per lo svolgimento della quale la P.A. datrice di lavoro deve valutare la concedibilità dell'autorizzazione, verificando sia l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, sia l'impegno richiesto al dipendente in termini di energie intellettuali e lavorative.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2318

Massime precedenti Vedi: N. 24377 del 2022 Rv. 665414 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8967** *del* **30/03/2023** (Rv. **667171 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**
C. *(MANGINO MARIO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/11/2016

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni.

La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari - ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 - non costituisce esercizio di potestà disciplinare, bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 05/12/1988 num. 521 art. 35 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15125 del 2021 Rv. 661334 - 01, N. 439 del 2021 Rv. 660138 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **9120** *del* **31/03/2023** (Rv. **667172 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
I. *(PISCHEDDA SAMUELA) contro* M. *(GALATI DOMENICO ROCCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/04/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Svolgimento non autorizzato di attività di lavoro - Recesso datoriale ex art. 1, comma 61, l. n. 662 del 1996 - Obbligatorietà - Esclusione - Valutazione di proporzionalità - Necessità.

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 98, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 18858 del 2016 Rv. 641225 - 01, N. 29348 del 2022 Rv. 665966 - 01, N. 8722 del 2017 Rv. 643904 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **9148** *del* **31/03/2023** (Rv. **667173 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
L. *(STICCA ANDREA) contro* A. *(CALO' GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. "whistleblowing") - Tutela del dipendente - Contenuto - Esimente generalizzata per illeciti commessi dal lavoratore - Esclusione - Rilevanza ai fini della scelta della sanzione - Configurabilità.

La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. "whistleblowing"), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Legge 06/11/2012 num. 190 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38204 del 2021 Rv. 663230 - 01, N. 20742 del 2018 Rv. 649930 - 01, N. 24648 del 2015 Rv. 638163 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **9143** *del* **31/03/2023** (Rv. **667185 - 01**)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* M. *(CARAMIA GIOVANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/04/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Cessione di azienda illegittima - Prestazione lavorativa resa in favore del cessionario - Cedente - Obbligo contributivo - Sussistenza - Pagamento contributi da parte del cessionario - Irrilevanza.

In ipotesi di declaratoria di illegittimità della cessione di azienda, l'obbligo contributivo previdenziale permane in capo al cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del cessionario, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario in relazione allo stesso periodo.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 6634 del 2007 Rv. 595905 - 01, N. 21158 del 2019 Rv. 654807 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **9131** *del* **31/03/2023** (Rv. **667148 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/12/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Presupposti - Cittadini stranieri - Permesso di soggiorno di lunga durata - Familiari stranieri di cittadini italiani - Carta di soggiorno familiare.

Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, occorre distinguere la posizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella dei familiari stranieri di cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione europea che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare: solo per i primi, infatti, il diritto interno richiede, per l'attribuzione delle prestazioni, il permesso di soggiorno di lunga

durata; per gli altri è invece necessario e sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare, nella ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 19, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16989 del 2019 Rv. 654380 - 01, N. 15170 del 2019 Rv. 654103 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **9095** *del* **31/03/2023** (Rv. **667558 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
A. *(LIMATOLA ALESSANDRO) contro* C. *(MOSHI NYRANNE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/07/2018

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Lavoratore disabile - Licenziamento - Applicazione del periodo di comporto ordinario - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comporto previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 17/06/2011 art. 42 lett. B, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2 com. 1 lett. B, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78

Massime precedenti Vedi: N. 20204 del 2019 Rv. 654788 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta tributaria

MARZO 2023

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6170** *del* **01/03/2023** (Rv. **667331 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(SAMMARTINO SALVATORE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 17/02/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Anagrafe unica delle ONLUS - Provvedimento di cancellazione - Tardiva emissione del parere dell'Agenzia delle ONLUS - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di ONLUS, la cancellazione dall'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997, è legittima, anche se disposta prescindendo dal parere dell'Agenzia delle ONLUS, che sia stato reso tardivamente oltre il termine di legge, trattandosi di parere obbligatorio ma non vincolante.

Riferimenti normativi: DM Finanze 18/07/2003, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20038 del 2015 Rv. 636836 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6207** *del* **01/03/2023** (Rv. **667332 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**
G. *(VENERI FEDERICO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE Accollo del debito tributario - Iscrizione a ruolo straordinario per mancato pagamento dell'accollante - Emissione della cartella di pagamento - Legittimità - Motivazione della cartella - Contenuto.

In tema di accollo del debito tributario, la cartella di pagamento, emessa dopo l'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, conseguente al mancato pagamento da parte dell'accollante dei debiti di imposta dell'accollato mediante compensazione con i crediti fiscali dell'accollante, risultati inesistenti, è legittima e correttamente motivata mediante l'esplicito richiamo alla comunicazione di irregolarità, consegnata a seguito di controllo ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22306 del 2021 Rv. 661959 - 01, N. 4589 del 2020 Rv. 657133 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6267** *del* **02/03/2023** (Rv. **667334 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
M. *(PIBIRI MARCO) contro* C. *(FRAU FRANCESCA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 16/03/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni - Indicazione nella denuncia - Necessità - Fondamento.

In tema di imposta municipale unica (IMU), l'area pertinenziale non è assoggettata autonomamente a tassazione, purché la sua destinazione durevole di bene a servizio dell'immobile principale derivi da una precisa scelta del contribuente indicata nella dichiarazione, in quanto l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, pur avendo eliminato l'obbligo di dichiarazione ICI, ha mantenuto fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15668 del 2017 Rv. 644723 - 01, N. 27573 del 2018 Rv. 650959 - 02 Rv. 650959 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6266** *del* **02/03/2023** (Rv. **667333 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
S. *(PAUDICE CARMINE) contro* C. *(AMORETTI MARIA ANNA)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Base imponibile - Calcolo - Riduzione del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili - Cumulabilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono ed in assenza di una esplicita esclusione di cumulabilità da parte del legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16818 del 2021 Rv. 661754 - 01, N. 8592 del 2021 Rv. 660884 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6492** *del* **03/03/2023** (Rv. **667335 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MONTANARI FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/01/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Principio di diretta derivazione dal bilancio di esercizio - Leasing immobiliare - Canone riferibile anche al terreno sottostante il fabbricato - Deducibilità - Modalità di calcolo.

In materia di IRAP, nella determinazione della base imponibile opera il principio di diretta derivazione dal bilancio di esercizio, redatto applicando correttamente i principi contabili, e, pertanto, il canone di un leasing immobiliare - fatta eccezione per la quota relativa agli interessi passivi - è integralmente deducibile, anche se in parte riferibile al terreno sottostante il fabbricato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 51 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7183 del 2021 Rv. 660719 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6544** *del* **03/03/2023** (Rv. **667339 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**
L. *(FERRI KATIA) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/06/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Assegnazione della casa coniugale - Art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012 - Traslazione della soggettività passiva in capo all'utilizzatore - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 217, Cod. Civ. art. 218, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 7395 del 2019 Rv. 653047 - 01, N. 11416 del 2019 Rv. 653668 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6545** *del* **03/03/2023** (Rv. **667342 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**
L. *(FERRI KATIA) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 20/11/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazioni per l'abitazione principale - Coniuge assegnatario della casa coniugale - Spettanza - Fondamento.

In tema di IMU, le agevolazioni inerenti all'abitazione principale ed alle relative pertinenze spettano al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 6544 del 2023 Rv. 667339 - 01, N. 11416 del 2019 Rv. 653668 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6459** *del* **03/03/2023** (Rv. **667350 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(PAGLIARULO RICCARDO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2019

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società non operative - Presunzione ex art. 30 della l. n. 724 del 1994 - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Vizio cd. di sussunzione - Sindacato di legittimità - Ammissibilità.

In tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato; l'affermazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontroversi, ad integrare la fattispecie astratta di riferimento può essere oggetto di sindacato per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16472 del 2022 Rv. 664729 - 01, N. 28251 del 2021 Rv. 662526 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6687** *del* **06/03/2023** (Rv. **667409 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
D. *(PISANTI AMEDEO) contro* G.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/02/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20 - Art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020 - Contrasto - Conseguenze - Disapplicazione - Ragioni.

In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'art. 1, comma 628, della l. n. 178 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione facendo però salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, va disapplicato, poiché si pone in contrasto con la sentenza della CGUE del 9 novembre 2021, in causa C-255/20, la quale - nell'affermare la contrarietà della normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione all'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE - ha efficacia retroattiva, incontrando il solo limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 540 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 628 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5381 del 2017 Rv. 643292 - 02, N. 4466 del 2005 Rv. 579754 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6685** *del* **06/03/2023** (Rv. **667408 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
E. *(ANGLANI ANGELO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 16/01/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione della rendita - Impianto aerogeneratore - Torre eolica - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Esclusione - Ragioni.

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1010 del 2021 Rv. 660262 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6680** *del* **06/03/2023** (Rv. **667397 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
P. *(PROSPERI MANGILI LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/06/2020

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Indennità di volo e di navigazione - Agevolazione di cui all'art. 51 TUIR - Spettanza - Estensione ai titolari di trattamento di quiescenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che limita la tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all'indennità di volo erogata al personale in servizio (sia militare che civile) e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all'indennità di volo fruita nel corso dell'attività lavorativa, poiché il beneficio si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all'aumento della pensione e dell'indennità "una tantum", previsto per i piloti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1978 num. 131 art. 6, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 907, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25642 del 2015 Rv. 638081 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12059 del 2004 Rv. 574890 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6857** *del* **07/03/2023** (Rv. **667351 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**
E. *(RUSSO FRANCESCO) contro* P. *(CORSIERO MARIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 026283/2022 66566002

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6772** *del* **07/03/2023** (Rv. **667394 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
M. *(FALCONE FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/01/2020

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Produzione in appello di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Efficacia probatoria ex artt. 2699-2720 c.c. - Irrilevanza - Presunzioni semplici.

Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29087 del 2018 Rv. 651276 - 01, N. 17921 del 2021 Rv. 661782 - 01, N. 29568 del 2018 Rv. 651548 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6844** *del* **07/03/2023** (Rv. **667380 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
C. *(CHIARELLO ANTONIO) contro* M. *(RUSSO PASQUALE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/10/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobile concesso in leasing - Risoluzione del contratto - Soggettività passiva di imposta - Individuazione.

In tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672, della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 672 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 29973 del 2019 Rv. 655919 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19166 del 2019 Rv. 654521 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6970** *del* **08/03/2023** (Rv. **667374 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**
Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/03/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027196/2022 66585401

Massime precedenti Conformi: N. 27196 del 2022 Rv. 665854 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6874** *del* **08/03/2023** (Rv. **667379 - 02**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**
L. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/08/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Imposte sui redditi - Mercante d'arte - Nozione - Tassazione come reddito d'impresa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15021 del 2020 Rv. 658200 - 01, N. 15769 del 2004 Rv. 575568 - 01, N. 8982 del 2017 Rv. 643643 - 01, N. 31643 del 2019 Rv. 656010 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6874** *del* **08/03/2023** (Rv. **667379 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**
L. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/08/2015

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamenti bancari - Art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023 - Ricostruzione del reddito - Considerazione dell'incidenza percentualizzata dei costi - Necessità.

In tema di accertamenti bancari di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24998 del 2022 Rv. 665496 - 01, N. 40221 del 2021 Rv. 663216 - 01, N. 34638 del 2022 Rv. 666359 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6967** *del* **08/03/2023** (Rv. **667353 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**
Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MARTINELLI MARIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/03/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sui dividendi azionari - Divieto di doppie imposizioni - Credito d'imposta - Scissione societaria parziale - Legittimazione della beneficiaria a chiedere il rimborso - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 2506 quater

Massime precedenti Vedi: N. 26307 del 2020 Rv. 659939 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6875** *del* **08/03/2023** (Rv. **667352 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**
E. *(PIZZONIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/10/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Azione ex art. 45 l.fall. - Sentenza di accoglimento - Imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 45 l.fall., che dichiara l'inopponibilità ai terzi degli atti compiuti dal fallito e dispone la condanna al trasferimento di somme di denaro al fallimento (nella specie, amministrazione straordinaria), producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura concorsuale di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890 - 01, N. 2934 del 2022 Rv. 663765 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7122** *del* **09/03/2023** (Rv. **667432 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**
G. *(SCAMPELLI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/03/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Determinazione del reddito di impresa - Accertamento induttivo ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Onere dell'ufficio finanziario - Determinazione induttiva anche dei costi - Sussistenza - Deduzione in misura percentuale forfettaria - Ammissibilità.

In tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6874 del 2023 Rv. 667379 - 01, N. 15161 del 2020 Rv. 658425 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6986** *del* **09/03/2023** (Rv. **667340 - 01**)
Presidente: **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**
M. *(ROMANO CARLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/06/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Distacco di personale nell'ambito dei servizi infragruppo - Detraibilità dell'Iva - Sussistenza - Condizioni.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto in favore di un soggetto passivo, che riceva a titolo oneroso prestazioni di servizi da altro soggetto passivo, mediante l'utilizzo, in nome proprio, di personale proprio.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 19129 del 2010 Rv. 614659 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7116** *del* **09/03/2023** (Rv. **667341 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**
S. *(BATTISTA UMBERTO) contro* C. *(FERRARI FABIO MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/01/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Soggetto passivo dell'imposta - Società promotrice o di gestione - Sussistenza.

I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'imposta municipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenuta al pagamento dell'IMU.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legisl. 23/03/1983 num. 77, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 9, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1 lett. J

Massime precedenti Vedi: N. 11177 del 2020 Rv. 658207 - 01, N. 16605 del 2010 Rv. 614460 - 01, N. 12062 del 2019 Rv. 653911 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7183** *del* **10/03/2023** (Rv. **667354 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LOVISETTI MAURIZIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 06/05/2013

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Cessioni intermedie prive della condizione di esigibilità - Nozione - Conseguenze - Rilevanza meramente privatistica - Sussistenza.

In tema di accise sull'energia elettrica, le cessioni intermedie, ossia le operazioni commerciali intervenute tra la cessione da parte del fornitore ad un operatore e l'acquisto ultimo da parte del consumatore finale, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, sono sottratte alla pretesa impositiva, avendo mera rilevanza privatistica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 92, Direttive Commissione CEE 27/10/2003 num. 96

Massime precedenti Vedi: N. 10684 del 2020 Rv. 657862 - 01, N. 15712 del 2020 Rv. 658432 - 01, N. 28675 del 2019 Rv. 655734 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7322** *del* **13/03/2023** (Rv. **667042 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(PAULETTI ENRICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/11/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Pozzi geotermici -

Rilevanza ai fini della rendita catastale - Insussistenza - Fondamento - Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015.

In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22551 del 2022 Rv. 665282 - 01, N. 27196 del 2022 Rv. 665854 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7432** *del* **14/03/2023** (Rv. **667028 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**
B. *(BISCEGLIE LOREDANA) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/01/2020

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 009776/2020 65768401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9776 del 2020 Rv. 657684 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7514** *del* **15/03/2023** (Rv. **667054 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BERLIRI CLAUDIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 03/11/2016

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cointeressenza propria - Nozione - Sinallagmaticità - Aleatorietà - Effetti meramente obbligatori.

Il contratto di cointeressenza propria - espressione del potere dell'imprenditore di organizzare liberamente i fattori produttivi per l'esercizio dell'impresa, ivi compreso il rischio d'impresa, di cui il profitto costituisce l'esatto corrispondente - è un contratto sinallagmatico, aleatorio, di natura parassicurativa, col quale il cointeressato assume l'obbligo di rifondere parte delle perdite (non ancora esistenti), mentre il cointeressante assume l'obbligo di corrispondere parte degli utili; alla stipulazione del contratto, dunque, nessuno dei soggetti coinvolti iscrive crediti e/o debiti verso la controparte, ma le parti si limitano ad assumere un impegno reciproco, cosicché l'iscrizione di un debito o di un credito è un fattore che consegue soltanto al realizzarsi dell'evento dedotto in contratto (maggiore perdita o minore utile e viceversa), non quale effetto diretto dell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2554, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2553

Massime precedenti Vedi: N. 3442 del 1985 Rv. 441098 - 01, N. 8955 del 2014 Rv. 630878 - 01 Rv. 630878 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7436** *del* **15/03/2023** (Rv. **667029 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PERSICO GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/03/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027963/2020 65981801

Massime precedenti Conformi: N. 27963 del 2020 Rv. 659818 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7438** *del* **15/03/2023** (Rv. **667036 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ZOCCALI ANDREA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2019

178038 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TERMINI DI DECADENZA - IN GENERE Quota di ammortamento relativa all'avviamento per allocazione del disavanzo da fusione - Contestazione - Accertamento - Decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri.

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE In genere.

In caso di contestazione della appostazione di quota di ammortamento relativa all'avviamento derivante dall'allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell'errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, DPR 29/09/1973 num. 300 art. 43, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8500 del 2021 Rv. 660811 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7758** *del* **17/03/2023** (Rv. **667030 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(NEBBIA GIUSEPPE) contro* A.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/10/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione avverso sentenze della S.C. di cassazione con rinvio - Condizioni.

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12046 del 2018 Rv. 648547 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7756** *del* **17/03/2023** (Rv. **667037 - 01**)
Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(SPINELLI GIANFRANCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 27/09/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di comodo - Provvedimento n. 87956 del 2012 del Direttore dell'Agenzia delle entrate - Esclusione delle società agricole dalle disposizioni dell'art. 30 l. n. 724 del 1994 - Decorrenza - Individuazione - Efficacia retroattiva - Esclusione.

In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956 del 2012, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 (cd. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012) senza che lo stesso possa applicarsi retroattivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 128 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20027 del 2021 Rv. 661882 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7762** *del* **17/03/2023** (Rv. **667092 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**
S. *(LEO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 17/11/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 16 l. n. 289 del 2002 - Liti pendenti - Nozione - Impugnazione di atti di liquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative relative ad un precedente condono - Esclusione - Limiti - Controversie riguardanti provvedimento impositivo originato da detto condono - Definizione agevolata - Ammissibilità.

In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente provvedimento di condono non rientrano nel concetto di lite pendente e, perciò, non sono suscettibili di definizione mediante condono, mentre è applicabile la definizione agevolata alle liti fiscali insorte a seguito dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa consentita da disposizioni agevolative precedenti, a condizione che la controversia non si esaurisca nella contestazione del "quantum" dovuto in base a un provvedimento di mera liquidazione, ma investa un atto avente natura impositiva, ancorché originato dall'applicazione di una precedente normativa di condono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 709 del 2023 Rv. 666610 - 01, N. 15843 del 2006 Rv. 592033 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8033** *del* **20/03/2023** (Rv. **667212 - 01**)
Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**
Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA.**
E. *(CHICHIARELLI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/12/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014666/2020 65838701

Massime precedenti Conformi: N. 14666 del 2020 Rv. 658387 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7985** *del* **20/03/2023** (Rv. **667093 - 01**)
Presidente: **COLETTI DE CESARE GABRIELLA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.**
Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** *(Conf.)*
G. *(PURI PAOLO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB. PROV. ROMA, 27/05/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sentenza emessa in tale sede - Onere motivazionale - Intensità - Distinzione tra comandi "integrativi o chiarificatori" e comandi "a rime obbligate".

Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza presenta un differente onere motivazionale, che varia a seconda dei "comandi" pronunciati: se si tratta di "comandi" integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute nel provvvedimento - connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria - l'onere

è più intenso; se si tratta di "comandi a rime obbligate" - cioè, attuativi di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge - l'onere si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del comando alla statuizione resa o alla norma sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23379 del 2022 Rv. 665294 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8124** *del* **21/03/2023** (Rv. **667336 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**
A. *(DE FEO ENRICO) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/07/2015

177350 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE Notifica del ricorso a mezzo posta - Termine di costituzione del ricorrente o dell'appellante - Decorrenza - Individuazione.

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15182 del 2018 Rv. 649220 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8133** *del* **21/03/2023** (Rv. **667095 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
I. *(LA COMMARA UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/05/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE "Ius superveniens" di cui all'art. 18, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 - Estensione a rapporti antecedenti al d.l. n. 16 del 2012, ma non esauriti - Ammissibilità - Operatività nell'ambito dei giudizi in corso - Limiti - Giudicato interno.

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE In genere.

L'applicazione dello "ius superveniens" di cui all'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, si estende anche a rapporti antecedenti al d.l. e non ancora esauriti, ma non opera nei giudizi in corso indiscriminatamente, dovendo essere coordinata con i principi che regolano l'onere della tempestiva introduzione della questione nel ricorso introduttivo, dell'impugnazione e delle relative preclusioni, con la conseguenza che la sua operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8933 del 2003 Rv. 563905 - 01, N. 4645 del 2020 Rv. 657347 - 02, N. 6101 del 2014 Rv. 630449 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8104** *del* **21/03/2023** (Rv. **667094 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**
M. *(CANNOLICCHIO EUFRASIA) contro* C.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/05/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003250/2020 65696501

Massime precedenti Conformi: N. 3250 del 2020 Rv. 656965 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **8221** *del* **22/03/2023** (Rv. **667096 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
V. *(CASTIELLO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/05/2017

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Produzione di dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale - Ammissibilità - Condizioni - Artt. 6 CEDU e 47 Carta Diritti fondamentali UE - Valore probatorio - Legittimazione a farle valere.

Le dichiarazioni extraprocessuale di terzi sono ammissibili ed utilizzabili nel processo tributario - nel rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - e hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall'Amministrazione, sia dal contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 32024 del 2022 Rv. 666102 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **8221** *del* **22/03/2023** (Rv. **667096 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.**
Relatore: **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
V. *(CASTIELLO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/05/2017

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap - Certificazione dell'invalidità - Necessità - Autocertificazione da parte del portatore di handicap - Sufficienza - Esclusione.

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, non essendo sufficiente l'autocertificazione resa dal soggetto portatore di handicap.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 9, Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1, DM Finanze 14/03/1998 art. 2 com. 2, Decreto Legge 16/07/2000 num. 76 art. 29 bis, DM Finanze 07/04/2021 art. 1, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 36888 del 2021 Rv. 663062 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8235** *del* **22/03/2023** (Rv. **667337 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 27/10/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Artt. 87, comma 1 e 167, comma 4, TUIR - Cessione di partecipazioni - Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Requisito temporale - Titolarità dell'azienda da parte della conferitaria da almeno diciotto mesi - Titolarità dei beni aziendali da periodo inferiore - Esclusione - Requisito di iscrizione in bilancio - Mera annotazione in conti d'ordine o in nota informativa - Sufficienza - Esclusione.

Il combinato disposto degli artt. 87, comma 1, e 176, comma 4, TUIR, nel prevedere l'esenzione parziale da tassazione della plusvalenza generata dal trasferimento di partecipazioni od azioni di una società in cui sia ricompresa un'azienda già oggetto di conferimento, stabilendo che il requisito temporale e di iscrizione a bilancio di cui all'art. 87 può essere riferito anche al periodo in cui l'azienda è stata posseduta dal soggetto conferitario, fa riferimento ai beni aziendali e dunque alla relativa proprietà e non alla mera titolarità dell'azienda in sé, dovendosi così escludere che si possa a tal fine considerare presenti i requisiti temporali suddetti ove l'azienda sia nella titolarità della conferitaria da almeno diciotto mesi (in base alla disciplina applicabile "ratione temporis"), ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti a bilancio, da un periodo inferiore; ai fini suddetti, il presupposto della iscrizione a bilancio dei beni

facenti parte dell'azienda, non può dirsi soddisfatto dalla loro mera annotazione sui conti d'ordine ovvero dalla loro indicazione nell'ambito della nota integrativa, i quali svolgono una funzione informativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3463 del 2023 Rv. 667040 - 01, N. 40729 del 2021 Rv. 663510 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8364** *del* **23/03/2023** (Rv. **667365 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(DAMASCELLI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 29/01/2015

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Differenza tra sconto e premio - Conseguenze ai fini dell'esenzione ex art. 2, comma 3, lettera a, d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di I.V.A., lo sconto si differenzia dal premio (segnatamente di fine anno) in quanto il primo è un valore incidente direttamente in diminuzione sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute, mentre il premio (di fine anno) è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente (a fine esercizio) al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti; pertanto, solo il premio, e non anche lo sconto, è sussumibile nella categoria della cessione gratuita di denaro esente dall'IVA ex art. 2, comma 3, lett. a, d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che lo sconto si riferisce alla riduzione dei prezzi in concreto praticati nelle singole operazioni fatturate, mentre il premio configura "ex se" un'autonoma cessione avente a oggetto denaro, come tale non soggetta all'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 5006 del 2007 Rv. 597258 - 01, N. 815 del 2017 Rv. 643314 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8372** *del* **23/03/2023** (Rv. **667097 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**
A. *(LAZZERI CLAUDIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 10/11/2016

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Novella introdotta mediante art. 93 del d.l. n. 1 del 2012 - Portata retroattiva - Esclusione - Fondamento.

L'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, come novellato dall'art. 93 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, non ha una portata retroattiva e, trattandosi di

disposizione che non riveste carattere procedimentale, incontra il limite dei rapporti esauriti, a tutela delle superiori esigenze di certezza del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 93, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4150 del 2018 Rv. 647158 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631443 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8383** *del* **23/03/2023** (Rv. **667098 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(CAZZOLLA ANTONIO MARIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/09/2016

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.c. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Totalità delle partecipazioni di una società ed intero compendio aziendale - Soggetti passivi delle imposte - Custode giudiziario ed imprenditore sequestratario - Fondamento - Obbligo di dichiarazione per le rispettive porzioni di esercizio.

In caso di sequestro preventivo della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 356 del 1992, il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura e, di conseguenza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione (da assolversi nell'anno successivo) sono soggetti passivi delle imposte e obbligati a presentare la dichiarazione sia l'imprenditore destinatario del sequestro, sia il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, distintamente tenuti alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6111 del 2019 Rv. 653036 - 01, N. 29487 del 2021 Rv. 662598 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8384** *del* **23/03/2023** (Rv. **667338 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(CIPOLLA GIUSEPPE MARIA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 14/04/2017

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Mancato pagamento di rata successiva alla prima - Iscrizione a ruolo a carico del contribuente e del garante - Condizioni - Illegittimità della cartella di pagamento emessa senza previa escussione del garante - Art. 1944 c.c. - Irrilevanza.

In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se quest'ultimo, invitato ad adempiere, non versa l'importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall'art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Vedi: N. 25115 del 2020 Rv. 659500 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8615** *del* **27/03/2023** (Rv. **667355 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/11/2015

178450 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio - Danno da demansionamento - Reddito imponibile - Configurabilità - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione; spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5108 del 2019 Rv. 652645 - 01, N. 14329 del 2022 Rv. 664594 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8753** *del* **28/03/2023** (Rv. **667356 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
C. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro* C. *(PIVI DAVIDE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2020

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Superficie delle autorimesse e dei magazzini - Esenzione di cui all’art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013 - Distinzione tra parte fissa e variabile della tassa - Computo - Criteri.

In tema di tassa sui rifiuti (TARI), la superficie destinata ad autorimessa o a magazzino, essendo potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, va computata ai fini della determinazione della parte fissa dell'imposta, a prescindere dalla mancata produzione in concreto dei rifiuti o dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato, condizioni che, ove provate dal contribuente, sono idonee ad escludere solo l'obbligo di versamento della parte variabile dell'imposta medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4793 del 2016 Rv. 639127 - 01, N. 21335 del 2022 Rv. 665315 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **8854** *del* **29/03/2023** (Rv. **667357 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(MICCINESI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/04/2019

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) IRES - Addizionale per il settore energetico - Art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 - Imprese operanti nel settore della trasmissione - Ambito di applicazione - Attività di cessione a terzi del diritto di accesso alla linea - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di IRES, l'addizionale per il settore energetico (cd. "Robin tax"), di cui all'art. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, è dovuta anche dalle imprese che, pur non svolgendo attività di trasmissione di energia elettrica in senso stretto, hanno la facoltà di cedere a terzi il diritto di accesso alla linea. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha statuito che l'addizionale era dovuta da una società, la quale, pur non svolgendo attività di trasmissione di energia elettrica, aveva la facoltà di cedere a terzi il diritto di transito nell'elettrodotto che era stata incaricata di costruire).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 32489 del 2021 Rv. 662825 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9051** *del* **30/03/2023** (Rv. **667375 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**
S. *(GIRELLI GIOVANNI) contro* S. *(STANCATI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/01/2020

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Variazioni delle condizioni di applicabilità - Effetti - Decorrenza - Fondamento.

In tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché,

pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4602 del 2018 Rv. 647246 - 01, N. 15867 del 2004 Rv. 575602 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

MARZO 2023

---

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6100** *del* **01/03/2023** (Rv. **667191 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Diff.)*
R. *(MANCUSO CAMILLA) contro* C. *(GUALANDI FEDERICO)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Realizzazione di opera pubblica - Danni alla proprietà privata conseguenti a comportamenti colposi nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera - Domanda risarcitoria del privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7529 del 2020 Rv. 657443 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6099** *del* **01/03/2023** (Rv. **667190 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(MAINENTE AGOSTINO) contro* C. *(COLACINO MARIAROSARIA)*
Regola giurisdizione

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Espropriazione per pubblica utilità - Controversie su risarcimento per occupazione e trasformazione del bene - Giurisdizione amministrativa - Controversie su indennità di occupazione legittima - Giurisdizione del giudice ordinario - Proposizione congiunta - Irrilevanza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti

a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9334 del 2018 Rv. 648266 - 01, N. 19877 del 2022 Rv. 665038 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6231** *del* **02/03/2023** (Rv. **667064 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(PARATORE GIOVANNI) contro* A. *(ALONGI PATRIZIA)*
Regola competenza

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Inventario - Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico - Impugnabilità con reclamo - Giudice competente - Corte d'appello - Proposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Conseguente operatività del meccanismo della "translatio iudicii".

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 922 del 2010 Rv. 611205 - 01, N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7055** *del* **09/03/2023** (Rv. **667192 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
B. *(BIANCHI BRUNO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/12/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva devoluta al giudice amministrativo sulle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., l'impugnazione della revoca autoritativa dell'accordo successivo al provvedimento, in quanto tra gli accordi previsti dall'art. 11 della l. n. 241 del 1990 sono compresi non solo quelli che

precedono il provvedimento di cui prefigurano il contenuto, ma anche quelli che lo seguono cronologicamente, purché il provvedimento rinvii espressamente all'accordo per la determinazione del suo contenuto. (Nella specie, il Consiglio di Stato aveva rigettato la domanda volta all'annullamento di una delibera di decadenza dall'accordo sostitutivo - con il quale era stata rimodulata al ribasso una sanzione amministrativa - ritenuta estesa all'ordinanza ingiunzione emessa antecedentemente all'accordo stesso e facente parte integrante di quest'ultimo; la S.C., nel rigettare il ricorso, non ha ravvisato il denunziato vizio di eccesso di potere giurisdizionale per esser stata asseritamente valutata la invalidità derivata della predetta ordinanza ingiunzione, sul rilievo che, nel caso, la decisione del giudice amministrativo non avesse ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del modulo procedimentale attinente alla convenzione determinativa del contenuto del provvedimento, esaurendosi nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A.2 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19494 del 2008 Rv. 604574 - 01, N. 20464 del 2022 Rv. 665039 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7065** *del* **09/03/2023** (Rv. **667193 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
G. *(MOSCATELLI ALESSANDRO) contro* S.
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/09/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Azione avente ad oggetto l'invalidità del contratto preliminare e conseguente domanda restitutoria - Materia contrattuale ai sensi dell'art. 5 Reg. CE n. 44 del 2001 - Foro del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione - Individuazione.

In tema di giurisdizione, sia la domanda di invalidità del contratto preliminare di vendita di cosa futura, sia quella, consequenziale, di restituzione dell'acconto versato rientrano nella "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1), lett. a), del Reg. CE n. 44 del 2001 (applicabile "ratione temporis"); pertanto, è consentito all'attore convenire in giudizio il soggetto straniero - ancorché non domiciliato in uno Stato dell'Unione Europea in caso di controversia ricadente nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, che, per le azioni volte alla ripetizione dell'indebito da nullità negoziale, non coincide col luogo di esecuzione della prestazione (di pagamento), bensì con quello di adempimento dell'obbligazione restitutoria e, cioè, col domicilio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Tratt. Internaz. 27/09/1968

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11519 del 2017 Rv. 644154 - 03, N. 4731 del 2018 Rv. 647165 - 01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7112** *del* **09/03/2023** (Rv. **667194 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PAPPALEPORE VITO AURELIO) contro* C.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Espropriazione per p.u. - Espropriazione "sostanziale" verso alcuni proprietari nell'ambito di una formale nei confronti di altri - Indennizzo per attività lecita della P.A. invocato dai primi - Controversia - Giurisdizione del G.O. - Fondamento - Fattispecie.

La domanda volta ad ottenere la condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo dovuto per un'espropriazione "sostanziale", subita dall'istante nell'ambito di una più ampia vicenda ablatoria formale nei confronti di altri soggetti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, ove non si faccia questione circa la legittimità dell'esproprio subito. (Principio affermato dalla S.C., in sede di regolamento di giurisdizione, con riguardo alla domanda avanzata dal proprietario di un fondo il quale, a seguito del rilascio delle concessioni in favore di cooperative incaricate di interventi di edilizia residenziale pubblica su terreni limitrofi, era stato privato dei diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25039 del 2016 Rv. 641775 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7577** *del* **15/03/2023** (Rv. **667195 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
C. *(RECCHIONI STEFANO) contro* S.
Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Impiego pubblico contrattualizzato - Conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio - Procedura selettiva non avente carattere concorsuale - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta all'affermazione del diritto ad ottenere il conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio, nell'ambito di una procedura selettiva non avente carattere concorsuale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'azione fatta valere è posta a tutela di una posizione di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7735** *del* **16/03/2023** (Rv. **667197 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
C. *(NESI ETTORE) contro* C. *(POGGI NICCOLO')*
Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione delle attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali - Rigetto della p.a. di revisione del piano economico - Accertamento del recesso del concessionario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

In tema di concessione delle attività di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali, la domanda di accertamento della legittimità del recesso, esercitato dal concessionario in forza di una specifica clausola contrattuale, a seguito del rifiuto dell'ente concedente di avviare la

revisione del piano economico finanziario della concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene alla procedura di gara, né ad accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, né rientra nell'alveo delle lett. b) e c) dell'art. 133 c.p.a., non essendo in discussione la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 143, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18267 del 2019 Rv. 654585 - 01, N. 21139 del 2022 Rv. 665271 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7737** *del* **16/03/2023** (Rv. **667198 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(GIARDINI ANDREA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato - Azione risarcitoria nei confronti della p.a. competente - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, atteso che viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 1, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 14, Costituzione art. 118 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27455 del 2016 Rv. 641812 - 01, N. 25978 del 2016 Rv. 641795 - 01, N. 8188 del 2022 Rv. 664219 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8252** *del* **22/03/2023** (Rv. **667326 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
T. *(DE SIMONE TONI) contro* R.
Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione

dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'"iter" procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15530 del 2022 Rv. 664750 - 01, N. 8564 del 2021 Rv. 660856 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8652** *del* **27/03/2023** (Rv. **667439 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(DOTTORE NICOLA) contro* A.
Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Omesso versamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributo veterinario ai di cui al d.lgs. n. 194 del 2008 - Controversia - Giurisdizione tributaria - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa all'omesso versamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributo veterinario di cui al d.lgs. n. 194 del 2008, trattandosi di imposizione che ha natura tributaria, attesa la doverosità della prestazione, imposta in forza dell'interesse generale al bene della salute e dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e il suo diretto collegamento con la pubblica spesa, in quanto indirizzata ad una platea di destinatari individuati in relazione all'attività da questi svolta nel settore alimentare, gravando dunque sullo Stato l'obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631300 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **8675** *del* **27/03/2023** (Rv. **667440 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(VULPETTI VALENTINO) contro* V.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE NAPOLI

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Questione concernente la giustiziabilità della controversia dinanzi a qualsiasi giudice statale - Proponibilità per mezzo di regolamento preventivo - Esclusione - Fattispecie.

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie, la ricorrente ha dedotto con il regolamento preventivo che la tutela giurisdizionale chiesta dalla controparte dinanzi al T.A.R. mirasse, in

realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 80 com. 5 lett. C), Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 34 com. 2

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18052 del 2010 Rv. 614161 – 01

---

2. COMPETENZA

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6232** *del* **02/03/2023** (Rv. **667065 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
contro
Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 272 del 2015 Rv. 634351 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8891** *del* **29/03/2023** (Rv. **667240 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
contro
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 16/06/2022

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Regolamento di competenza di ufficio - Presupposto - Competenza per materia o per territorio inderogabile in capo ad un giudice diverso da quello della riassunzione – Necessità.

L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15138 del 2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1202 del 2018 Rv. 647312 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8929** *del* **29/03/2023** (Rv. **667511 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*
G. *(CIPOLLA FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 22/03/2021

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Giudice di pace - Competenza a liquidare gli onorari dei procuratori nei processi da lui celebrati - Sussistenza.

Il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 della l.n. 794 del 1942, e regolate dal rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5991 del 2020 Rv. 657577 – 01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6387** *del* **03/03/2023** (Rv. **667157 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
C. *(CELENTANO BRUNO) contro* O. *(CONTALDI STEFANIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/02/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Deduzione di un fatto fonte di responsabilità extracontrattuale - Successiva specificazione del fatto dannoso - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.

A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475 - 01, N. 17832 del 2002 Rv. 559227 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7163** *del* **10/03/2023** (Rv. **667385 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(MENCHINI SERGIO) contro* U. *(TASSI MATTEO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 13/05/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Mutamento di "petitum" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2013 Rv. 627504 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8218** *del* **22/03/2023** (Rv. **667308 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
G. *(ASSENZA GIORGIO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Atto di citazione - Nullità per carenza di un requisito della "vocatio in ius" attinente all'avvertimento della decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. - Rinnovazione della citazione per l'udienza fissata dal giudice - Possibilità per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale a pena di decadenza entro il termine computato a partire dalla nuova udienza fissata - Sussistenza - Avvertimento ex art. 167 c.p.c. presente nella originaria citazione - Irrilevanza.

Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" – e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. –, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4710 del 2020 Rv. 657262 – 01

---

4. TERMINI

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6456** *del* **03/03/2023** (Rv. **667104 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(CAVALLI MAURO) contro* F. *(LAMBERTINI LAMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/07/2020

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14972 del 2015 Rv. 636186 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6639** *del* **06/03/2023** (Rv. **667133 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(BRACCO ENRICO) contro* G. *(FAION SONIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/02/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità ai procedimenti di separazione e di divorzio - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 nel testo vigente sino al 29 giugno 2020 - Esclusione - Ius superveniens di cui alla l. n. 70 del 2020 - Applicazione della sospensione - Retroattività - Esclusione.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità - considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'originario testo dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 vigente sino al 29 giugno 2020 - non possono essere equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare quest'ultimo all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni; ne consegue che, poiché solo con la modifica del citato art. 83, intervenuta ad opera del d.l. n. 28 del 2020, nell'elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile", tale innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risultasse già in qual momento sospesa, in forza della antecedente versione della medesima norma, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6795** *del* **07/03/2023** (Rv. **667134 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**
F. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2018

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio di primo grado - Rimessione sul ruolo dopo una prima precisazione delle conclusioni - Concessione di un solo termine per comparse conclusionali - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.

Nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l'assegnazione di entrambi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7280** *del* **13/03/2023** (Rv. **667046 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**
C. *(TREVISAN MARCO) contro* C. *(FACELLO CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/07/2020

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Istanza - Termine per il deposito - Inosservanza - Conoscenza della causa di ricusazione successiva allo scadere del termine - Remissione in termini - Esclusione - Istanza di sostituzione del c.t.u. - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardività dell'istanza di ricusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione "irriducibilmente grave ed illogica", che aveva rigettato l'istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell'espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 3657 del 1998 Rv. 514385 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7448** *del* **15/03/2023** (Rv. **667295 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
C. *(CANCRINI ARTURO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/06/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8034** *del* **21/03/2023** (Rv. **667324 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
C. *(BALICE GAETANO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/09/2022

100167 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020 - Proroga ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023 - Tardiva richiesta di discussione orale - Istanza di rimessione in termini - Omessa indicazione della "trattazione cartolare" nell'avviso di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Fondamento.

133240 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI In genere.

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, prorogato ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023, in caso di tardiva richiesta di discussione orale, l'omessa indicazione della trattazione cartolare "pandemica" nell'avviso di fissazione dell'udienza assume rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in ragione dell'esigenza di salvaguardia dell'affidamento riposto nella celebrazione dell'udienza (indotto da un atto proveniente dalla cancelleria del giudice procedente) e degli interessi da considerare, posto che la prorogata trattazione cartolare - attualmente rispondente, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo - è sostenuta da una finalità meno pregnante rispetto al valore che si compendia nella pubblicità dell'udienza in presenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legge 29/12/2022 num. 198 art. 8 com. 8, Legge 24/02/2023 num. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42090 del 2021 Rv. 663581 - 02, N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7510** *del* **15/03/2023** (Rv. **667080 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**
M. *(NICASTRO GUGLIELMO SECONDO) contro* U.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/01/2019

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Causa di giustificazione ai fini della rimessione in termini - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE In genere.

In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la statuizione di improcedibilità dell'impugnazione per tardività in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2021 Rv. 661836 - 01, N. 25426 del 2021 Rv. 662483 - 01, N. 6912 del 2022 Rv. 664440 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **8496** *del* **24/03/2023** (Rv. **667109 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(GEMMA GIANLUCA) contro* G. *(ROMA MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2019

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Computo dei termini - Modalità di esecuzione del deposito - Rilevanza - Esclusione - Deposito atto telematico - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga - Computo "a ritroso" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 01, N. 6386 del 2020 Rv. 657292 – 01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6457** *del* **03/03/2023** (Rv. **667077 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.**
T. *(BOCCHINI ROBERTO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/01/2021

133195 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHE' A QUELLO ELETTO Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.

È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17221 del 2014 Rv. 633340 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8983** *del* **30/03/2023** (Rv. **667242 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
S. *(TROMBETTA ELIO) contro* U. *(GIUGLIANO UMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2020

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.

La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante

si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25339 del 2015 Rv. 638122 – 01

---

6. FASCICOLO

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8104** *del* **21/03/2023** (Rv. **667094 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**
M. *(CANNOLICCHIO EUFRASIA) contro* C.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/05/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003250/2020 65696501

Massime precedenti Conformi: N. 3250 del 2020 Rv. 656965 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8506** *del* **24/03/2023** (Rv. **667108 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
P. *(PELLEGRINO RAFFAELE) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2020

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell'ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Abnormità - Conseguenze.

Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 12223 del 2012 Rv. 623295 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8949** *del* **30/03/2023** (Rv. **667513 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(GADALETA MAURO) contro* F. *(ROMANELLI GIULIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2018

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Fascicolo dell'appellante vincitore in appello – Tardiva restituzione dello stesso (solo con il deposito della memoria di replica) – Eccezione di tardivo deposito della controparte – Onere di specificità – Contenuto.

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere.

In tema di giudizio di appello, l'eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell'appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all'esercizio dei diritti della controparte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01, N. 2336 del 2019 Rv. 652659 - 01, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 01, N. 4756 del 1998 Rv. 515327 – 01

---

7. LITISCONSORZIO

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6596** *del* **06/03/2023** (Rv. **667079 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**
G. *(BELLANTE MARCO) contro* D.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/04/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Parte locatrice costituita da una pluralità di locatori - Solidarietà attiva e passiva nei rapporti con il conduttore - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra i soggetti rivestenti la qualità di parte locatrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 18069 del 2019 Rv. 654411 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7189** *del* **10/03/2023** (Rv. **667386 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.**
Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**
R. *(ZACCARINI CARLO MASSIMO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2019

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Giudizio risarcitorio civile - Obbligo di notificazione al Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 - Fondamento - "Denuntiatio litis" - Esclusione - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza.

Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera "denuntiatio litis", bensì l'evocazione in giudizio di un soggetto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 22/12/1999 num. 512 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17438 del 2019 Rv. 654354 - 01, N. 8646 del 2016 Rv. 639715 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21927 del 2008 Rv. 604200 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8447** *del* **24/03/2023** (Rv. **667106 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
D. *(NICOLINI GIOVANNI) contro* I. *(BIANCHI BRIDDA ANNAROSA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2019

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168

Massime precedenti Conformi: N. 19330 del 2017 Rv. 645489 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5768 del 2022 Rv. 664077 - 01, N. 19376 del 2017 Rv. 645384 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **8980** *del* **30/03/2023** (Rv. **667474 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(GUIDI MICHELE) contro* C. *(GALATI BRUNO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2019

082151 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Litisconsorzio necessario - Esclusione - Procedimento di modifica del provvedimento che ha sancito l'obbligo dell'ascendente - Possibilità di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio in cui si è formato il titolo - Sussistenza.

Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2018 Rv. 648281 - 01, N. 23978 del 2015 Rv. 637844 - 01, N. 10450 del 2022 Rv. 664543 – 01

---

8. PROVA CIVILE

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6579** *del* **06/03/2023** (Rv. **667010 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
D. *(PETRACHI GIORGIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/10/2019

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Infrazione al c.d.s. rilevata mediante sistema cd. “tutor” - Sentenza Corte Cost. n. 113 del 2015 - Contestazioni sull’affidabilità dell’accertamento - Verifica della sottoposizione a taratura - Necessità - Onere della prova a carico dell’Amministrazione - Contenuto - Attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione - Sufficienza - Esclusione.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35830 del 2021 Rv. 663073 - 01, N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7280** *del* **13/03/2023** (Rv. **667046 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**
C. *(TREVISAN MARCO) contro* C. *(FACELLO CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/07/2020

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Istanza - Termine per il deposito - Inosservanza - Conoscenza della causa di ricusazione successiva allo scadere del termine - Remissione in termini - Esclusione - Istanza di sostituzione del c.t.u. - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione ex art. 196 c.p.c., insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici. (In applicazione del principio, la S.C., rilevata la tardività dell'istanza di ricusazione del c.t.u., ha cassato la pronuncia del giudice del merito, affetta da motivazione "irriducibilmente grave ed illogica", che aveva rigettato l'istanza di sostituzione del consulente, resosi aggiudicatario in una gara indetta da una delle parti in causa nel corso dell'espletamento di una quarta perizia, perché la decisione si era fondata su una perizia precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 3657 del 1998 Rv. 514385 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7242** *del* **13/03/2023** (Rv. **667149 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
I. *(CATALANOTTI BRUNO) contro* I. *(SPADA ANDREA)*
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 24/02/2015

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Scrittura privata non autenticata - Dichiarazioni del sottoscrittore - Piena prova fino a querela di falso - Condizioni - Istanza di verificazione - Obbligo di pronuncia del giudice - Rilevanza ai fini della decisione - Necessità.

La scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 639 del 1964 Rv. 300862 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **8496** *del* **24/03/2023** (Rv. **667109 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
A. *(GEMMA GIANLUCA) contro* G. *(ROMA MICHELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/10/2019

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Relazione conclusiva di ATP - Mancata partecipazione di una parte del successivo giudizio di merito - Utilizzabilità nel giudizio di merito - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Elemento di prova liberamente apprezzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie.

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO In genere.

La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 13229 del 2015 Rv. 636013 - 01, N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 01, N. 25162 del 2020 Rv. 659777 - 01, N. 31312 del 2021 Rv. 662952 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8536** *del* **24/03/2023** (Rv. **667123 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
D. *(D'OVIDIO ETTORE) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2021

138015 PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva

affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 5707 del 1984 Rv. 437382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27288 del 2022 Rv. 665724 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8832** *del* **29/03/2023** (Rv. **667545 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
L. *(IENGO LUCA) contro* F. *(SRUBEK TOMASSY CARLO)*
Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 02/08/2017

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Condebitore solidale - Testimonianza nel giudizio avviato dai creditori verso gli altri condebitori in solido - Rinuncia alla solidarietà nei suoi confronti - Incapacità a testimoniare - Esclusione - Interesse nella causa quale successibile dei creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

138298 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO In genere.

L'incapacità a testimoniare del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi, cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311 c.c., senza che rilevi, a tali fini, l'interesse del predetto alla restituzione dell'importo quale successibile (nella specie, figlia) degli attori, atteso che l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il teste nel rapporto controverso alla stregua dell'art. 100 c.p.c. e che quello all'incremento del patrimonio del futuro ereditando all'esito del giudizio costituisce, invece, interesse di mero fatto incidente sulla sola valutazione di attendibilità del teste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 246, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1311

Massime precedenti Vedi: N. 167 del 2018 Rv. 646617 – 01

---

9. INTERRUZIONE

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8835** *del* **29/03/2023** (Rv. **667509 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/07/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso - Interruzione automatica - Necessaria riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio dalla conoscenza

della causa interruttiva - Art. 305 c.p.c. - Applicabilità delle norme sulla rinnovazione della notificazione nulla.

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10273 del 2014 Rv. 631011 – 01

---

10. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8159** *del* **22/03/2023** (Rv. **667307 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
S. *(PENNASILICO ENRICO ANTONIO MARIA) contro* M. *(ZANACCHI LUCA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PIACENZA, 09/03/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Liquidazione di CTU di carattere agronomico - Criteri - A percentuale ex art. 6 d.m. 30 maggio 2002 - Esclusione - A vacazioni - Fondamento.

La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 6, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 13, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 52, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., Cod. Navig. art. 469, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1529, Cod. Civ. art. 1787

Massime precedenti Vedi: N. 23418 del 2019 Rv. 655460 – 01

---

11. SOSPENSIONE

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6982** *del* **09/03/2023** (Rv. **667373 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(SCARPANTONI CARLO) contro* U.
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 14/06/2021

085019 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE DI PRESTARE FIDEJUSSIONE Solidarietà tra debitore principale e fideiussore - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1306 c.c. - Sussistenza - Controversie separatamente instaurate nei confronti dei coobbligati - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Esclusione - Fattispecie.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Vedi: N. 16077 del 2019 Rv. 654631 - 01, N. 27357 del 2017 Rv. 647283 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8268** *del* **22/03/2023** (Rv. **667327 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

082015 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Azione di disconoscimento della paternità - Rapporti con l'azione di accertamento della paternità naturale - Nesso di pregiudizialità - Sussistenza - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 269 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17392 del 2018 Rv. 650189 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19956 del 2021 Rv. 661989 - 01, N. 27560 del 2021 Rv. 662636 - 01, N. 18601 del 2021 Rv. 661614 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8885** *del* **29/03/2023** (Rv. **667230 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**
Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
O. *(VIANELLO ALESSIO) contro* C.
Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26251 del 2017 Rv. 646764 - 01

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6231** *del* **02/03/2023** (Rv. **667064 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(PARATORE GIOVANNI) contro* A. *(ALONGI PATRIZIA)*
Regola competenza

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Inventario - Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico - Impugnabilità con reclamo - Giudice competente - Corte d'appello - Proposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Conseguente operatività del meccanismo della "translatio iudicii".

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 922 del 2010 Rv. 611205 - 01, N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6795** *del* **07/03/2023** (Rv. **667134 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**
F. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2018

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio di primo grado - Rimessione sul ruolo dopo una prima precisazione delle conclusioni - Concessione di un solo termine per comparse conclusionali - Violazione del contraddittorio - Sussistenza.

Nel giudizio di primo grado dinanzi al tribunale, qualora la causa trattenuta in decisione dopo l'assegnazione di entrambi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sia stata rimessa sul ruolo affinché le parti possano rendere chiarimenti, il giudice non può successivamente limitarsi ad assegnare il solo termine per il deposito delle comparse conclusionali, obliterando quello per le repliche, in quanto tale opzione viola il principio del contraddittorio, che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8506** *del* **24/03/2023** (Rv. **667108 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
P. *(PELLEGRINO RAFFAELE) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2020

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell'ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Abnormità - Conseguenze.

Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 27691 del 2017 Rv. 646777 - 01, N. 12223 del 2012 Rv. 623295 – 01

---

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6346** *del* **02/03/2023** (Rv. **666974 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**
S. *(CAMINATI CLAUDIO FRANCESCO) contro* I. *(CARUSO SEBASTIANO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/02/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocati I.N.P.S. - I.V.A. e C.P.A. - Liquidazione - Esclusione - Ragioni.

Agli avvocati dell'I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una

cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6513** *del* **03/03/2023** (Rv. **667078 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
V. *(VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro* R. *(CIAVARELLA ANTONIO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/10/2020

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8530 del 2020 Rv. 657812 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7361** *del* **14/03/2023** (Rv. **667047 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
D. *(GIAMMATTEO GIANLUCA) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ISERNIA, 26/10/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità – Fondamento - Fattispecie.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16174 del 2018 Rv. 649432 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7591** *del* **16/03/2023** (Rv. **667299 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
I. *(MASTICE EDOARDO) contro* L. *(FIORI MARIA CRISTINA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Condanna ex art.91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. - Natura - Ambito - Proposta transattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese processuali, la condanna di cui all'art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c. non costituisce sanzione a fronte di un danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza, avendo lo scopo di regolare non le conseguenze della mancata conciliazione, ma quelle derivanti dal comportamento scorretto della parte che, pur sostanzialmente vittoriosa, si sia sottratta ad una seria proposta di conciliazione. Ne consegue che, in tale ambito non sono ricomprese le proposte transattive che, a differenza di quella conciliativa giudiziale, possono riguardare anche rapporti ulteriori da quello dedotto in causa intercorrenti tra le stesse parti difettando, pertanto, in tali casi il confronto richiesto dall'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., con la domanda giudiziale e con l'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1572 del 2018 Rv. 647583 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8561** *del* **27/03/2023** (Rv. **667505 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2021

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Sussistenza - Esclusione.

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di un provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti tra detta parte vittoriosa e il suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11746 del 2004 Rv. 573881 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8688** *del* **28/03/2023** (Rv. **667506 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
C. *(SARDO UGO) contro* N.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Pluralità di eredi di parte processuale deceduta - Medesima posizione processuale - Pluralità di difensori di detti eredi - Soccombenza della controparte - Conseguenze - Liquidazione di un unico compenso

complessivo, con riferimento a tutti gli eredi - Necessità - Eventuale maggiorazione compenso - Ammissibilità.

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 3 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17393 del 2017 Rv. 644851 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8981** *del* **30/03/2023** (Rv. **667232 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
D. *(DIGIROLAMO LEONARDO) contro* U. *(SAUDELLA GRAZIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell'errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2022 Rv. 663756 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **9030** *del* **30/03/2023** (Rv. **667535 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
T. *(TROTTA CARMELA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/09/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Minimi tariffari – Disciplina applicabile "ratione temporis" anteriore alla modifica dell'art. 2233 c.c. e d.l. n.1 del 2012 - Rinuncia - Ammissibilità – Limiti e condizioni.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248

CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 8539 del 2018 Rv. 648012 – 01

---

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6322** *del* **02/03/2023** (Rv. **666970 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**
S. *(PALAZZOLO ANDREA) contro* I. *(ALPEGGIANI GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/08/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008584/2022 66436701

Massime precedenti Conformi: N. 8584 del 2022 Rv. 664367 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6300** *del* **02/03/2023** (Rv. **667544 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**
U. *(MELCHIORRI ALESSIA) contro* A. *(LAZZARI GIULIANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/06/2019

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE In genere

100246 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009411/2011 61780901

Massime precedenti Conformi: N. 9411 del 2011 Rv. 617809 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6318** *del* **02/03/2023** (Rv. **667130 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
A. *(MENAPACE PIERANTONIO) contro* B.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/10/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica ricorso a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto cartaceo - Copia informatica - Attestazione di conformità - Necessità.

In caso di notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 212, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18633 del 2022 Rv. 665108 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29175 del 2020 Rv. 660009 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6292** *del* **02/03/2023** (Rv. **667281 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**
A. *(PALLINI MASSIMO) contro* O. *(MARESCA ARTURO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Contratto oggetto del giudizio - Prospettazione di una nuova qualificazione giuridica - Domanda nuova ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio (nella specie da contratto agenzia a quello di mediazione) diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4384 del 2016 Rv. 639371 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6397** *del* **03/03/2023** (Rv. **667158 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
Relatore: **GRAZIOSI CHIARA.**
P. *(GENTILI FRANCO) contro* C. *(MANFREDI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/11/2019

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9334 del 2016 Rv. 639618 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6456** *del* **03/03/2023** (Rv. **667104 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.**
Relatore: **SESTINI DANILO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(CAVALLI MAURO) contro* F. *(LAMBERTINI LAMBERTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/07/2020

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14972 del 2015 Rv. 636186 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6639** *del* **06/03/2023** (Rv. **667133 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(BRACCO ENRICO) contro* G. *(FAION SONIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/02/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità ai procedimenti di separazione e di divorzio - Art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 nel testo vigente sino al 29 giugno 2020 - Esclusione - Ius superveniens di cui alla l. n. 70 del 2020 - Applicazione della sospensione - Retroattività - Esclusione.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità - considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'originario testo dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020 vigente sino al 29 giugno 2020 - non possono essere equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare quest'ultimo all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni; ne consegue che, poiché solo con la modifica del citato art. 83, intervenuta ad opera del d.l. n. 28 del 2020, nell'elenco delle eccezioni alla sospensione dei termini processuali sono state aggiunte le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile", tale innovazione va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risultasse già in qual momento sospesa, in forza della antecedente versione della medesima norma, atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6589** *del* **06/03/2023** (Rv. **667005 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
N. *(RUSSO STEFANO MARIA) contro* B. *(SCAGLIARINI GIANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 11/01/2019

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Audizione delle parti - Necessità - Modalità.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, adottata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (nel testo "ratione temporis" applicabile), è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri, tra i quali rientra l'inosservanza della specifica previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo la quale il giudice provvede con ordinanza dopo aver sentito le parti; tale prescrizione non richiede, tuttavia, che le parti compaiano personalmente, né che si proceda a discussione orale, essendo sufficiente che le stesse siano poste in grado di interloquire sulla questione, come nel caso in cui l'appellato abbia richiesto nella propria comparsa l'applicazione di detta ordinanza definitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 348, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6614** *del* **06/03/2023** (Rv. **667124 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(NICASTRO CRISTINA) contro* S. *(GANCI ELVIRA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/12/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Conformi: N. 5787 del 2005 Rv. 581204 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21969 del 2018 Rv. 650529 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6802** *del* **07/03/2023** (Rv. **667135 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
C. *(FERRI PAOLO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2022

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e tendenziale stabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 2, Cod. Civ. art. 337 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21553 del 2021 Rv. 661923 - 01, N. 1568 del 2022 Rv. 663624 - 01, N. 22100 del 2022 Rv. 665243 - 01, N. 142 del 2023 Rv. 666568 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7432** *del* **14/03/2023** (Rv. **667028 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**
B. *(BISCEGLIE LOREDANA) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/01/2020

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 009776/2020 65768401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9776 del 2020 Rv. 657684 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **7448** *del* **15/03/2023** (Rv. **667295 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
C. *(CANCRINI ARTURO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/06/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza per la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Limiti - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 26427 del 2020 Rv. 659861 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7435** *del* **15/03/2023** (Rv. **667048 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
V. *(PEPE FERNANDO) contro* S.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/02/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione per errore di fatto - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 14929 del 2018 Rv. 649363 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7758** *del* **17/03/2023** (Rv. **667030 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
C. *(NEBBIA GIUSEPPE) contro* A.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/10/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione avverso sentenze della S.C. di cassazione con rinvio - Condizioni.

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12046 del 2018 Rv. 648547 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8033** *del* **20/03/2023** (Rv. **667212 - 01**)
Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**
E. *(CHICHIARELLI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/12/2015

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014666/2020 65838701

Massime precedenti Conformi: N. 14666 del 2020 Rv. 658387 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7973** *del* **20/03/2023** (Rv. **667121 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
G. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* I.
Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 01/10/2019

100282 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE Errore di fatto - Supposizione di inesistenza di un documento esistente - Prova in ordine all'effettività dell'errore di fatto ascritto alla sentenza impugnata - Presenza agli atti del documento affermata sulla base di nota di deposito non sottoscritta dal cancelliere e recante la sola stampigliatura di un timbro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione della nota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 168, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 5077 del 1993 Rv. 482171 - 01, N. 1562 del 2021 Rv. 660223 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8034** *del* **21/03/2023** (Rv. **667324 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.**
C. *(BALICE GAETANO) contro* P.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 15/09/2022

100167 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Udienza ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020 - Proroga ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023 - Tardiva richiesta di discussione orale - Istanza di rimessione in termini - Omessa indicazione della "trattazione cartolare" nell'avviso di fissazione dell'udienza - Rilevanza - Fondamento.

133240 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI In genere.

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, prorogato ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023, in caso di tardiva richiesta di discussione orale, l'omessa indicazione della trattazione cartolare "pandemica" nell'avviso di fissazione dell'udienza assume rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in ragione dell'esigenza di salvaguardia dell'affidamento riposto nella celebrazione dell'udienza (indotto da un atto proveniente dalla cancelleria del giudice procedente) e degli interessi da considerare, posto che la prorogata trattazione cartolare - attualmente rispondente, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo - è sostenuta da una finalità meno pregnante rispetto al valore che si compendia nella pubblicità dell'udienza in presenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legge 29/12/2022 num. 198 art. 8 com. 8, Legge 24/02/2023 num. 14

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42090 del 2021 Rv. 663581 - 02, N. 2610 del 2021 Rv. 660309 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8133** *del* **21/03/2023** (Rv. **667095 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
I. *(LA COMMARA UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/05/2016

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE "Ius superveniens" di cui all'art. 18, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 - Estensione a rapporti antecedenti al d.l. n. 16 del 2012, ma non esauriti - Ammissibilità - Operatività nell'ambito dei giudizi in corso - Limiti - Giudicato interno.

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE In genere.

L'applicazione dello "ius superveniens" di cui all'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, si estende anche a rapporti antecedenti al d.l. e non ancora esauriti, ma non opera nei giudizi in corso indiscriminatamente, dovendo essere coordinata con i principi che regolano l'onere della tempestiva introduzione della questione nel ricorso introduttivo, dell'impugnazione e delle relative preclusioni, con la conseguenza che la sua operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8933 del 2003 Rv. 563905 - 01, N. 4645 del 2020 Rv. 657347 - 02, N. 6101 del 2014 Rv. 630449 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8104** *del* **21/03/2023** (Rv. **667094 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**
M. *(CANNOLICCHIO EUFRASIA) contro* C.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/05/2017

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003250/2020 65696501

Massime precedenti Conformi: N. 3250 del 2020 Rv. 656965 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **8268** *del* **22/03/2023** (Rv. **667327 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c. - Presupposti.

Il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 1, c.p.c., richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti processuali: a) l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso, quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10557 del 2015 Rv. 635423 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 404 del 2011 Rv. 615718 - 01, N. 23469 del 2016 Rv. 641536 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8491** *del* **24/03/2023** (Rv. **667313 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
B. *(CANINO FRANCESCO) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/09/2021

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica ad una delle parti al mero scopo di “litis denuntiatio” - Presentazione del controricorso da parte del destinatario della notificazione del ricorso - Soccombenza del ricorrente - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2008 Rv. 601744 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8778** *del* **28/03/2023** (Rv. **667259 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
O. *(SEBASTIANO FABIO) contro* L.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2020

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Esplicita indicazione - Necessità - Esclusione - Individuazione degli intimati dal contesto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi - Sufficienza - Modalità - Chiarezza e inequivocità delle indicazioni - Relazione di notificazione - Sanabilità del vizio - Esclusione - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., qualora l'identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell'ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19286 del 2009 Rv. 609924 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8949** *del* **30/03/2023** (Rv. **667513 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(GADALETA MAURO) contro* F. *(ROMANELLI GIULIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2018

100036 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Fascicolo dell'appellante vincitore in appello – Tardiva restituzione dello stesso (solo con il deposito della memoria di replica) – Eccezione di tardivo deposito della controparte – Onere di specificità – Contenuto.

133125 PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO In genere.

In tema di giudizio di appello, l'eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell'appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all'esercizio dei diritti della controparte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01, N. 2336 del 2019 Rv. 652659 - 01, N. 15672 del 2011 Rv. 619232 - 01, N. 4756 del 1998 Rv. 515327 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8981** *del* **30/03/2023** (Rv. **667232 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
D. *(DIGIROLAMO LEONARDO) contro* U. *(SAUDELLA GRAZIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/11/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell'errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 2022 Rv. 663756 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8949** *del* **30/03/2023** (Rv. **667513 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(GADALETA MAURO) contro* F. *(ROMANELLI GIULIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Integrazioni, specificazioni o ampliamenti contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 26332 del 2016 Rv. 642766 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **8951** *del* **30/03/2023** (Rv. **667514 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*
A. *(DE MATTEIS PAOLO) contro* V. *(BARBARO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2017

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Appello – Improcedibilità – Per costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione e non dell'originale – Esclusione – Nullità sanabile – Fattispecie.

La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità

dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01, N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8983** *del* **30/03/2023** (Rv. **667242 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**
S. *(TROMBETTA ELIO) contro* U. *(GIUGLIANO UMBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/05/2020

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Presso il domicilio eletto o effettivo - Esito ugualmente negativo della notifica - Caso fortuito o forza maggiore - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Condizioni - Fattispecie.

La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25339 del 2015 Rv. 638122 – 01

---

15. COSA GIUDICATA

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **8594** *del* **27/03/2023** (Rv. **667146 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**
S. *(GERACI SANTI GIOACCHINO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/11/2016

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Sgravi fiscali - Pagamento in sede amministrativa da parte dell'Inps - Giudicato esterno che nega il diritto agli sgravi -

Rilevabilità in ogni tempo - Conseguenze - Condanna al pagamento degli interessi sul capitale erogato in via amministrativa - Infondatezza.

In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16847 del 2018 Rv. 649326 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8445** *del* **24/03/2023** (Rv. **667105 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
C. *(PRINCIOTTA GIUSEPPE) contro* I.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/10/2018

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Azione revocatoria - Accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis" - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti - Esclusione - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, l'accertamento giudiziale di insussistenza del "consilium fraudis", contenuto in una sentenza, non ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro atto di disposizione tra le stesse parti, in ragione della diversità dei rapporti dedotti nei due giudizi, dovendo l'elemento soggettivo essere valutato in relazione allo specifico atto di disposizione di cui è stata chiesta la revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2021 Rv. 661584 - 01, N. 27013 del 2022 Rv. 665900 – 01

---

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6237** *del* **02/03/2023** (Rv. **667141 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Z. *(ZUCCHI STEFANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/05/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Introduzione con ricorso anziché con citazione - Tardività - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.

In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena; pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, aveva dichiarato inammissibile il gravame, erroneamente proposto con ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 24386 del 2022 Rv. 665335 - 01, N. 10643 del 2014 Rv. 630775 - 01, N. 20995 del 2018 Rv. 650444 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6834** *del* **07/03/2023** (Rv. **667052 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
S. *(CALVANI LORENZO) contro* I. *(TRIOLO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2018

079083 ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento del Fondo di garanzia presso l'INPS delle retribuzioni degli ultimi tre mesi - Presupposto - Iniziativa giudiziale del lavoratore nel limite temporale di dodici mesi - Momento di esecutività della "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004 - Irrilevanza - Notifica del precetto - Rilevanza - Fondamento.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 94 del 1976 Rv. 378718 - 01, N. 18759 del 2017 Rv. 645372 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 2005 Rv. 579968 - 01, N. 16249 del 2020 Rv. 658494 - 01, N. 33550 del 2022 Rv. 666212 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7163** *del* **10/03/2023** (Rv. **667385 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
C. *(MENCHINI SERGIO) contro* U. *(TASSI MATTEO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LA SPEZIA, 13/05/2020

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso introduttivo della fase sommaria - Domanda introduttiva del giudizio di merito - Mutamento di "petitum" - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (nella specie, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva deciso una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.), il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c., da un creditore il quale, sul presupposto dell'inefficacia nei suoi confronti delle iscrizioni ipotecarie effettuate sull'immobile pignorato in epoca posteriore alla trascrizione della domanda revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, aveva dapprima richiesto, nel ricorso introduttivo della fase sommaria, di concorrere al riparto in misura proporzionale rispetto agli altri creditori, per poi invocare, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, l'integrale assegnazione in suo favore delle somme ricavate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2013 Rv. 627504 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8220** *del* **22/03/2023** (Rv. **667362 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
V. *(D'ANDRIA GENNARO) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo non giudiziale impugnato giudizialmente - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esattoriale fondata su sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, affermando che la questione dell'estensione retroattiva del trattamento sanzionatorio più mite, introdotto con il d.lgs. n. 72 del 2015, era stata già posta all'attenzione del giudice dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio azionato come titolo esecutivo, il quale, nel giudizio ancora pendente, avrebbe rivalutato la sanzione da applicare alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del citato d.lgs. dichiarata con la sopravvenuta ad opera della sentenza n. 63 del 2019 della Corte cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8394** *del* **23/03/2023** (Rv. **667122 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
M. *(CHILLEMI FRANCESCO AURELIO) contro* E. *(FERRUZZI MAURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 01/09/2020

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Contestazione sull'ammontare della somma dovuta - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità.

In materia di esecuzione forzata, ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la domanda con cui l'opponente sostiene che la somma di cui è intimato il pagamento è superiore a quella dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15533 del 2000 Rv. 542531 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8799** *del* **28/03/2023** (Rv. **667398 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
C. *(CARLONI SILVIO) contro* B. *(ANTONINI RODOLFO)*
Rigetta, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 01/09/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Sospensione ex art. 623 c.p.c. - Funzione - Preclusione alla liquidazione del bene pignorato - Conseguenze - Riduzione del pignoramento - Ammissibilità - Fondamento.

La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14048 del 2013 Rv. 626698 - 01, N. 12977 del 2022 Rv. 664631 - 03, N. 709 del 2006 Rv. 590564 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8998** *del* **30/03/2023** (Rv. **667399 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* S. *(MOLLO AUGUSTO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/04/2020

079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Art. 626 c.p.c. - Ambito di applicazione - Atti volti alla progressione della procedura - Divieto - Atti conservativi o di gestione dei beni pignorati - Possibilità - Restituzione dei canoni riscossi da custode giudiziario - Inclusione nel divieto.

In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 8799 del 2023 Rv. 667398 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8998** *del* **30/03/2023** (Rv. **667399 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**
I. *(GARGANI BENEDETTO) contro* S. *(MOLLO AUGUSTO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 17/04/2020

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione di bene immobile pignorato da parte del terzo detentore - Opponibilità alla procedura - Limiti - Conseguenze - Obbligo del locatore di corrispondere al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene - Sussistenza - Fondamento.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione del bene pignorato stipulato (prima o dopo il pignoramento) da parte del terzo detentore è opponibile al creditore pignorante, ai creditori intervenuti, al custode giudiziario e all'aggiudicatario negli stessi limiti in cui gli è opponibile il titolo della detenzione vantata dal terzo, sicché, fermo restando il diritto di quest'ultimo alla percezione dei canoni derivanti dal suddetto contratto, egli è in ogni caso obbligato, dal momento del pignoramento, a versare al custode giudiziario una somma periodica per il godimento del bene, a titolo di canone di locazione (ove a tale titolo, a sua volta, detenga il bene in forza di contratto stipulato con il proprietario debitore esecutato) ovvero di indennità per l'occupazione "sine titulo" (ove non vanti alcun titolo opponibile), trattandosi di frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2019 Rv. 655830 - 01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9112** *del* **31/03/2023** (Rv. **667245 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
Z. *(PEDOJA MICHELE) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/05/2021

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza di reintegra nel possesso - Esecuzione forzata - Rimozione di impedimenti diversi da quelli di cui alla sentenza purché anteriori alla reintegra - Ammissibilità - Fattispecie.

L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9202 del 2001 Rv. 547977 – 01

---

17. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6232** *del* **02/03/2023** (Rv. **667065 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
contro
Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale - Necessità - Rimessione al giudice superiore dell'intera causa - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 272 del 2015 Rv. 634351 – 01

---

18. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6231** *del* **02/03/2023** (Rv. **667064 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
B. *(PARATORE GIOVANNI) contro* A. *(ALONGI PATRIZIA)*
Regola competenza

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE Inventario - Decreto di revoca dell'autorizzazione all'inventario emesso da giudice monocratico - Impugnabilità con reclamo - Giudice competente - Corte d'appello - Proposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale - Conseguenze - Declaratoria di incompetenza - Conseguente operatività del meccanismo della "translatio iudicii".

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO In genere.

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il decreto col quale il Tribunale, in composizione monocratica, revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., è reclamabile davanti alla corte d'appello, sicché la proposizione del reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, non dà luogo alla inammissibilità dello stesso, ma alla declaratoria di incompetenza, in virtù della quale il processo deve essere riassunto, nei termini, dinanzi alla corte d'appello territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 922 del 2010 Rv. 611205 - 01, N. 5460 del 2017 Rv. 643124 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8045** *del* **21/03/2023** (Rv. **667501 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
G. *(GARZIA VINCENZO) contro* G. *(GIOVINAZZO ROCCO VINCENZO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 04/06/2018

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Liquidazione spettanze avvocato - Opposizione a decreto ingiuntivo - Soggezione al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Opposizione spiegata con citazione anziché con ricorso - Atto rilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione - Notificazione atto di citazione - Fondamento.

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2022 Rv. 663582 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di protezione internazionale

MARZO 2023

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8654** *del* **27/03/2023** (Rv. **667222 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
H. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 18/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rilevanza della violenza interprivata - Condizioni - Riscontro dell'effettività del rischio dedotto - Dovere del giudice.

In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statuale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2020 Rv. 660021 - 01, N. 23281 del 2020 Rv. 659378 - 01, N. 13959 del 2020 Rv. 658385 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7856** *del* **17/03/2023** (Rv. **667274 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Z. *(NERI LIVIO) contro* M.
Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 17/08/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Convalida del decreto di espulsione dello straniero - Emissione del decreto prima che sia decorso il termine della dichiarazione alle autorità competenti, da parte dello straniero, della sua presenza in Italia - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di convalida del decreto di espulsione dello straniero, è irrilevante che, al momento della pronuncia del decreto espulsivo, non fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1, comma 2, l. n. 68 del 2007 per la dichiarazione, da parte dello straniero, della sua presenza in Italia all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, atteso che l'assolvimento di detto obbligo è condizionato proprio dalla permanenza del predetto, per il detto periodo, nel territorio dello Stato, sicché, ai fini dell'espulsione, è sufficiente che la denuncia dello straniero non sia intervenuta al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2007 num. 68 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 700 del 2018 Rv. 647295 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7613** *del* **16/03/2023** (Rv. **667270 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
M. *(PRATICO' ALESSANDRO) contro* Q.
Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 25/08/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione - Garanzie del contraddittorio - Partecipazione necessaria all'udienza di convalida - Conseguenze - Necessità di informazione sulla relativa data - Comunicazione orale o dichiarazione della controparte in udienza sul punto - Insufficienza - Rinuncia a comparire come fatto concludente - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2023 Rv. 666997 - 01, N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7706** *del* **16/03/2023** (Rv. **667272 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
S. *(DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE SALERNO, 12/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno in luogo del Prefetto - Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno, presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché al Prefetto in proprio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 8 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22694 del 2021 Rv. 662348 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6185** *del* **01/03/2023** (Rv. **667019 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**
J. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 11/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Presupposti - Ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato - Piena integrazione nel territorio nazionale e sradicamento nel paese di origine - Giudizio di non credibilità su episodi di violenza subiti nel paese di origine - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01, N. 6736 del 2021 Rv. 660735 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **9080** *del* **31/03/2023** (Rv. **667477 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
A. *(PIZZI MICHELE) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 10/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Presupposti - Inserimento sociale in Italia - Necessità di comparazione con il paese del richiedente - Esclusione - Valutazione atomistica - Esclusione.

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare

secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 8373 del 2022 Rv. 664425 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8840** *del* **29/03/2023** (Rv. **667473 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
L. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* M.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 30/04/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR - Rigetto della domanda - Conseguenze sul trattenimento - Oneri in caso di proroga.

Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2022 Rv. 664948 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8724** *del* **28/03/2023** (Rv. **667223 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
G. *(FIORE ANTONIO) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CATANIA, 25/05/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Divieto di espulsione - Effettivo inserimento sociale in Italia - Rilevanza.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020; ne consegue che ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 21716 del 2022 Rv. 665238 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **8578** *del* **27/03/2023** (Rv. **667468 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
C. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* Q.
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE TORINO, 18/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Proroga ulteriore - Convalida - Riferimento alla mancata collaborazione del trattenuto - Insufficienza.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2022 Rv. 663963 - 01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896 - 01, N. 6064 del 2019 Rv. 653101 - 01